

18.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE	PAG.	PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente	1126	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	1114	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	1126	
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365);		
Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (193)	1090	
PRESIDENTE	1090, 1091, 1092	
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099		
1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106		
1108, 1110, 1111, 1114, 1115, 1116, 1117		
1118, 1122, 1123, 1127, 1128, 1129, 1130		
1131, 1132, 1135, 1139, 1140, 1142, 1146		
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153		
1158, 1159, 1162, 1170		
ALDROVANDI	1114	
BIAMONTE	1106, 1110	
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	1090, 1092, 1093	
1095, 1097, 1099, 1102, 1105, 1106, 1110		
1116, 1117, 1122, 1128, 1131, 1132, 1139		
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159		
BOFFARDI INES	1097, 1159	
BORRA	1159, 1162	
COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1097, 1161	
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1092
		DELLA BRIOTTA 1095, 1098, 1109, 1117
		DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1116
		1117, 1128, 1131, 1132, 1139, 1145
		1148, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159
		DEL PENNINO 1165
		DE MARZIO 1162
		DE MICHELI VITTURI 1122
		DE VIDOVICH 1103, 1122, 1132, 1146, 1149, 1161
		DI GIESI 1164
		DI GIULIO 1121, 1168
		DI MARINO 1128
		DI PUCCIO 1132
		FABBRI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1091, 1094, 1095, 1099
		1102, 1105, 1106, 1111, 1122
		FAENZI 1100
		FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 1092
		FURIA 1142
		GARBI 1104
		GIOMO 1162
		GIOVANARDI 1115, 1116, 1117, 1129
		GRAMEGNA, <i>Relatore di minoranza</i> 1093, 1161
		IANNIELLO 1149, 1150, 1151
		JACAZZI 1095, 1098, 1099
		LA LOGGIA 1169
		LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA 1101
		MANCINI VINCENZO 1108, 1117, 1149, 1151
		1152, 1158, 1162
		MICELI 1127, 1130
		MOSCA 1162

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

	PAG.		PAG.
NOBERASCO	1090, 1091, 1093, 1094	Proposte di legge (Annunzio)	1089, 1172
PAZZAGLIA	1166	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	1089
PEZZATI	1147	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	1173
PISICCHIO	1105, 1148	Per la formazione dell'ordine del giorno:	
POCHETTI	1098, 1123, 1140, 1144	PRESIDENTE	1173
QUILLERI	1163	Sostituzione di un Commissario	1127
TOZZI CONDIVI	1123	Votazioni segrete	1111, 1123, 1170
TREMAGLIA	1091, 1096, 1098, 1102, 1106, 1111	Ordine del giorno della prossima seduta	1173
VENTUROLI	1091		
ZAFFANELLA	1104, 1134		
ZANIBELLI, <i>Presidente della Commissione</i>	1145		
ZOPPETTI	1137		

La seduta comincia alle 10.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge:

ASSANTE ed altri: « Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra » (579);

ROBERTI ed altri: « Adeguamento dell'ammontare degli assegni familiari » (580);

CAROLI: « Valutazione, ai fini della promozione a direttore di sezione, del servizio prestato nelle carriere esecutive » (581);

CAROLI: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto » (582);

D'ANIELLO ed altri: « Estensione agli ospedali religiosi e cattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (583);

SGARLATA e LA LOGGIA: « Estensione della legge 30 giugno 1971, n. 517, agli enti locali, comunali e provinciali circa il trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva » (584);

BELCI: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste » (585);

BELCI e MAROCCO: « Integrazione della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (586);

BARDOTTI ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recanti provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano » (587);

GIOMO ed altri: « Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione » (588);

CALABRÒ: « Corresponsione " a vita " della indennità speciale di cui alle leggi 3 aprili

le 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (589);

REALE GIUSEPPE ed altri: « Norme particolari per l'insegnamento nelle scuole primarie dei comuni italiani di origine albanese » (590);

SANGALLI e VAGHI: « Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato, agli appartenenti alle Forze armate » (591);

VAGHI ed altri: « Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti » (592);

QUILLERI ed altri: « Costituzione di un fondo di rotazione a favore di emigrati che vogliono intraprendere in patria attività produttive di tipo artigianale » (593);

GIOMO ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (594);

GIRARDIN ed altri: « Modifica della legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di strade provinciali e comunali » (595);

COSTAMAGNA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, disciplina dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (596);

MACCHIAVELLI ed altri: « Riconoscimento di enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Felice e dell'ospedale israelitico di Roma » (597);

BONOMI ed altri: « Integrazioni degli articoli 5, 14 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del " Fondo di solidarietà nazionale " » (598).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

GIOMO ed altri: « Procedimento di redazione di testi legislativi » (599).

Sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365); Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali; Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati gli emendamenti riferiti ai primi sei articoli del decreto-legge.

Sugli articoli da 7 a 12 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 13 del decreto-legge è così formulato:

« Per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970, l'importo annuo lordo spettante a tale data è aumentato, con effetto dal 1° ottobre 1970:

del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila annue;

del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento, rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1965, dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire ottocentomila.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore a lire 300.000 o superiore a lire 780.000.

A titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni dal servizio dal 1° ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970.

Per le cessazioni dal servizio riguardate dai commi precedenti qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di reversibilità di pensione diretta di privilegio di prima categoria, nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti dai commi pre-

detti si applicano dopo aver apportato al rispettivo trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza l'eventuale maggiorazione derivante dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multippli di 500 lire ».

È stato presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 13, del decreto-legge secondo comma, la cifra: 780.000, è sostituita con la cifra: 650.000 » (13. 1).

13. 1. Noberasco, Gramegna, Pochetti, Garbi.

L'onorevole Noberasco ha facoltà di svolgerlo.

NOBERASCO. L'emendamento che noi proponiamo riguarda il massimale di aumento previsto al secondo comma dell'articolo 13, nel quale è stabilito che gli aumenti delle pensioni non possono essere inferiori a lire trecentomila e non superiori a lire 780 mila annue.

Noi perseguiamo, e lo ricordava anche ieri il collega onorevole Pochetti, l'obiettivo di restringere la « forbice » tra le ancora numerosissime pensioni ancorate ai minimi (e che questa maggioranza non ha voluto aumentare) e le cosiddette « pensioni d'oro ». Noi riteniamo che occorra muoversi in questa direzione, nel senso cioè di *attenuare questo divario*. Proponiamo quindi che la misura massima di aumento non possa essere superiore a 50 mila lire mensili.

D'altra parte si deve tener conto anche della nostra impostazione, tendente ad ancorare le pensioni in generale e i minimi in particolare, all'andamento delle retribuzioni medie dell'industria; ora, il terzo di tali retribuzioni si aggira appunto sulle 40 mila lire. Ci pare pertanto che l'aumento massimo di 50 mila lire al mese, e cioè di 650 mila lire annue, sia più che congruo e pertanto chiediamo sul nostro emendamento il voto favorevole della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Noberasco, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NOBERASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

All'articolo 14 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 15 è così formulato:

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari nei casi di cessazione dal servizio dal 7 marzo 1968 al 30 giugno 1971, nonché, ai soli fini della determinazione del trattamento derivante dall'applicazione delle norme preesistenti, nei casi di cessazione a partire dal 1° luglio 1971 in cui occorra effettuare il confronto per la scelta del trattamento più favorevole prevista dal comma primo dell'articolo 6, le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, si devono intendere nel senso che:

a) in applicazione dell'articolo 2, la pensione teorica è elevata, moltiplicandola per il rapporto tra l'ultima retribuzione annua contributiva attribuita ai sensi dello stesso articolo 2 e quella effettivamente goduta alla data di cessazione dal servizio;

b) in applicazione dell'articolo 3, la pensione teorica ottenuta dalla operazione di cui alla lettera a), è successivamente elevata, ai fini del trattamento spettante con l'aumento di 7 o 10 anni, moltiplicandola per il coefficiente della tabella A unita al presente decreto.

È stato presentato il seguente emendamento:

« *L'articolo 15 del decreto-legge, è soppresso* ».

15. 2.

De Marzio, Tremaglia.

TREMAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Con il nostro emendamento, soppressivo dell'intero articolo 15 — che si riferisce al trattamento pensionistico degli

iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari — noi riteniamo, ancora una volta, di andare incontro alle esigenze della categoria interessata. Quando noi avanziamo richieste che comportano oneri finanziari, puntualmente ci viene sollevata l'obiezione della mancanza di fondi. Ebbene, per quanto riguarda questo articolo, il discorso pare rovesciato, perché noi chiediamo la soppressione dell'articolo 15 e il Governo invece dice di no.

Noi proponiamo la soppressione di questo articolo perché esso non è gradito alle categorie interessate. Mi pare che ancora una volta si sia arrivati ad un conflitto tra il Governo, una certa impostazione, un certo sistema, da una parte, e i diretti interessati, dall'altra parte. Questi ultimi hanno fatto presente a tutti i parlamentari, di qualsiasi gruppo, che l'articolo 15 compromette l'applicazione della legge n. 336. In questo senso, si sono levate voci di allarme da tutte le parti. Sono state inviate ai parlamentari anche delle lettere al riguardo.

Pertanto abbiamo avanzato la richiesta più semplice che potessimo fare, quella della soppressione appunto dell'articolo, al fine di studiare in un secondo tempo i problemi, finalmente in collaborazione con le categorie interessate. In seguito si studierà il problema della ristrutturazione della materia per non compromettere una situazione che è considerata negativa per la categoria dei sanitari.

Ecco il motivo di fondo per il quale noi insistiamo sulla soppressione dell'articolo 15. E il Governo, una volta tanto, dovrebbe essere chiaro quando dice di no ad una richiesta. Non è sufficiente dire semplicemente che è contrario dinanzi a richieste come la nostra, più che legittime. Poiché questa volta non facciamo richieste che comportano onere finanziario, ma chiediamo semplicemente la soppressione di un articolo, perché in questo senso è l'interesse delle categorie di cui si tratta, il Governo deve dirci il motivo vero e sostanziale per cui si oppone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 15 è soppresso.

15. 1. **Venturoli, Gramegna, Pochetti, Noberasco.**

L'onorevole Venturoli ha facoltà di svolgerlo.

VENTUROLI. La nostra proposta di soppressione dell'articolo 15 è abbastanza chiara, in relazione anche all'atteggiamento da noi

tenuto nei confronti dell'articolo 13. Infatti, in sede di esame dell'articolo 13, noi abbiamo proposto un limite alle pensioni di eccessiva entità, confermando una posizione di piena coerenza, soprattutto in un paese, come il nostro, dove la grandissima maggioranza dei pensionati ha livelli di pensione molto bassi, che tutti ben conosciamo.

Noi sappiamo che la categoria dei sanitari non è tutta inquadrata in questa Cassa pensioni, nella quale sono compresi d'obbligo i medici condotti e gli ufficiali sanitari dei comuni, che sono in genere, eccezion fatta per alcuni, le cenerentole della categoria. Infatti, le loro pensioni, pur con tutti i conteggi che è possibile fare, non superano al massimo le 150-160 mila lire mensili. E ci sembra assurdo che, proprio nei confronti di questo piccolo gruppo, si introduca con questo articolo 15 nel decreto-legge un « marchingegno » che modifica sostanzialmente lo spirito e la lettera della legge n. 336 a favore degli ex combattenti, che abbiamo approvato molto tempo fa.

Se vi fossero dei ripensamenti, ispirati ad un senso di equità, circa l'applicazione di questa legge n. 336 (e dovrebbero esistere tali ripensamenti, soprattutto per il fatto che essa è stata applicata ad una parte soltanto degli ex combattenti, cioè a quelli dipendenti dal pubblico impiego, e non a tutti), allora potremmo anche essere d'accordo.

Ma, trattandosi di un tentativo che introduce una discriminazione, oltre che nella legge per gli ex combattenti, anche per la stessa categoria dei sanitari, ci sembra assurdo l'atteggiamento del Governo in ordine a questa situazione. Quindi la nostra proposta tende specificamente ad affermare il principio che per gli ex combattenti la legge n. 336 va applicata così com'è, cioè calcolando lo stipendio sulla base dell'ultimo periodo di impiego e non commisurandolo, come si tenta di fare in questo caso con l'articolo 15 per i medici condotti, agli stipendi del 1966. Inoltre — e lo dimostreremo successivamente — noi chiediamo l'estensione a tutti gli ex combattenti di questi benefici. Quindi, se il Governo non vuol fare la figura di essersi lasciato intrappolare da una proposta che non credo sia venuta dall'ufficio legislativo del Ministero bensì della Cassa pensioni — e ciò soltanto per ragioni di economia e senza calcolare tutte le restanti implicazioni, — credo che esso dovrà convenire sulla legittimità della nostra richiesta.

Non pretendo che si diano ulteriori spiegazioni sulla scelta che ha fatto il Governo —

lo dico anche al relatore per la maggioranza — ma mi accontenterei di un sì o di un no, perché le cose sono talmente chiare che basta appunto un sì o un no.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti De Marzio 15. 2 e Venturoli 15. 1, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, sono approvati — Applausi all'estrema sinistra e a destra — Rumori al centro*).

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Ferioli, in questa sede non posso concederle la parola, a meno che ella intenda fare una dichiarazione a nome del Governo. (*Vive proteste del Sottosegretario Ferioli*).

Agli articoli 16 e 17 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 6.000.000 e per la parte residuale:

= 35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30, 25, 20 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1967;

20, 15, 10 e 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1970.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza l'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

L'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione dei commi precedenti, nel caso in cui sia inferiore a lire 156.0000, viene elevato a tale importo.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18 del decreto-legge, al comma aggiunto dalla Commissione, la cifra: 780.000 è sostituita con la cifra: 650.000.

18. 1. Noberasco, Gramegna, Pochetti, Garbi.

L'onorevole Noberasco ha facoltà di svolgerlo.

NOBERASCO. Noi proponiamo di equiparare quanto previsto all'articolo 18 del titolo terzo del decreto-legge, relativo alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, con quanto stabilito al titolo secondo, che prevede un massimale di aumento per i sanitari di 780 mila lire. Abbiamo così suggerito di diminuire tale massimale a 650 mila lire, ma la maggioranza ha respinto la nostra proposta. Per quanto riguarda il titolo terzo, relativo a coloro che sono pensionati della Cassa per i dipendenti degli enti locali, non è invece stabilito alcun massimale. La Commissione ha proposto una modifica al testo del Governo, con cui si introduce il massimale di 780 mila lire. Veniamo ora a conoscenza che lo stesso Governo ha proposto una sua modifica al testo del proprio decreto-legge. Riteniamo, in ogni caso, di dover insistere sul nostro emendamento che fissa in 650 mila lire la cifra in questione, con un massimo — cioè — di 50 mila lire di aumento mensile.

Alle ragioni che ho già addotto per analogo emendamento proposto per quanto attiene alla Cassa per i sanitari, devo poi aggiungere che ci stupisce che il sottosegretario di Stato per il tesoro, a nome del Governo, così preoccupato allorché si tratti di concedere alcuni aumenti (dice sempre di no in questo caso), dica di no anche quando si tratta di stabilire dei *plafonds* che fanno risparmiare alla Cassa di previdenza in argomento una notevole quantità di milioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 18 del decreto-legge:

« Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato, fino alla concorrenza di 5 milioni di lire annue, applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2 milioni, per l'eccedenza fino a lire 4 milioni, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 5 milioni:

35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1968;

20, 15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1970 ».

18. 2. Governo.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, a nome della maggioranza della Commissione accetto l'emendamento 18. 2 del Governo. Esprimo invece parere contrario all'emendamento Noberasco 18. 1.

GRAMEGNA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, a nome della minoranza del-

la Commissione dichiaro di essere favorevole, per ovvi motivi, all'emendamento Noberasco 18. 1, mentre sono contrario all'emendamento del Governo, che mantiene praticamente invariati i vecchi criteri da noi criticati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda all'approvazione della Camera il suo emendamento 18. 2, mentre è contrario all'emendamento Noberasco 18. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Noberasco, mantiene il suo emendamento 18, 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NOBERASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

All'articolo 19 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è diminuita, anziché della somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dell'importo dell'indennità integrativa speciale previsto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge 1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda stessa è apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20 del decreto-legge aggiungere, immediatamente dopo il primo comma, il seguente:

La modifica di cui al comma precedente non si applica ai dipendenti delle aziende municipalizzate per i quali valgono invece le norme in vigore al 31 dicembre 1971.

20. 1. **Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Zoppetti.**

NOBERASCO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. L'articolo 19 del decreto-legge rende pensionabile per gli iscritti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali l'intero importo dell'indennità integrativa speciale.

Prima d'ora questa indennità non era pensionabile. Al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza veniva semplicemente detratta la cifra di 50 mila lire a coloro che erano collocati in pensione. Oggi si riconoscono invece pensionabili le diverse indennità, per cui al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza, anziché la somma di 50 mila lire, si detrae l'importo dell'indennità cosiddetta integrativa speciale.

Praticamente con questo meccanismo viene aumentata di 50 mila lire all'anno la pensione dei dipendenti degli enti locali. Però la stessa Cassa amministra anche le pensioni dei dipendenti delle aziende municipalizzate, la cui indennità di contingenza era già prima d'ora pensionabile. Nei loro confronti si operava quindi soltanto una ritenuta di 50 mila lire. Oggi, senza rendersene conto, probabilmente per errore — e su ciò vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione del sottosegretario di Stato al tesoro — si vuol togliere un diritto acquisito ai dipendenti di aziende municipalizzate iscritti alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, ai quali, ripeto, fino a ieri erano detratte soltanto 50 mila lire al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza, mentre da ora in poi saranno detratte 630 mila lire all'anno poiché anche per loro dovrà essere applicato l'articolo che prevede, anziché la detrazione di 50 mila lire, la detrazione dell'indennità di contingenza.

Ecco perché noi proponiamo questo emendamento all'articolo 20 del decreto-legge sul quale crediamo di dovere insistere perché si tratta di salvaguardare un diritto acquisito il cui disconoscimento, in caso di mancato accoglimento della nostra proposta, renderebbe inevitabile l'apertura di lunghe controversie giudiziarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABRI FRANCESCO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Noberasco, mantiene il suo emendamento Pochetti 20. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NOBERASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

All'articolo 21 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 22 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

Gli assegni previsti dalle leggi 9 agosto 1954, n. 632, per i ciechi civili, 10 febbraio 1962, n. 65, per i sordomuti, 6 agosto 1966, n. 625, per i mutilati e gli invalidi civili e dalle successive leggi di integrazione e modifica sono sostituiti dalla pensione sociale nella misura di cui all'articolo 2 e sono erogate dall'INPS con le modalità previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Restano ferme le norme e le modalità sull'accertamento delle condizioni per il diritto alle suddette prestazioni di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632; 10 febbraio 1962, n. 65; 6 agosto 1966, n. 625, e alle successive leggi di integrazione e modifica.

Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle citate leggi.

L'onere per il pagamento della pensione sociale è a carico del fondo sociale cui affluis-

ranno, a decorrere dal 1° gennaio 1973, le somme a tale scopo stanziare dai citati provvedimenti di legge.

22. 1. Della Briotta, Giovanardi, Mosca, Zaffanella.

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di svolgerlo.

DELLA BRIOTTA. Con questo emendamento ci proponiamo di avviare a soluzione il problema delle pensioni sociali a favore di categorie particolari nel quadro di un primo avvio alla creazione di un sistema di sicurezza sociale. Perciò proponiamo l'unificazione dei trattamenti previsti per i ciechi civili, i sordomuti e gli invalidi e l'accentramento in un unico ente del pagamento della pensione. Questa norma dovrebbe costituire quindi un primo avvio per una assistenza di base estesa a tutti i cittadini inabili, sprovvisti dei mezzi per vivere, che è il presupposto indispensabile alla riforma dei servizi sociali ed assistenziali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 22 del decreto-legge è sostituito con il seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1972 agli invalidi civili totalmente inabili al lavoro, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, verrà corrisposta una pensione mensile di lire 32.000.

Ai totalmente inabili è altresì corrisposto, previo giudizio della commissione provinciale sanitaria che ne accerta la totale infermità, un assegno di accompagnamento di lire 10.000 da estendere anche alle famiglie che hanno bambini minorati ed handicappati che non fruiscono delle provvidenze previste dall'articolo 17 della legge n. 118.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1972 agli invalidi civili di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e ai bambini non deambulanti di cui all'articolo 17 della stessa legge vengono elevati a 32.000 lire mensili i rispettivi assegni di incollocamento e di accompagnamento.

22. 4. Jacazzi, Faenzi, Gramegna, Pochetti, Biamente, Aldrovandi, Baccalini, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

L'onorevole Jacazzi ha facoltà di svolgerlo.

JACAZZI. È forse destino degli invalidi civili di trovarsi sempre di fronte a decreti-

legge e la maggioranza certamente ricorda quando il 12 luglio 1966 l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Moro, fu costretto a chiedere il voto di fiducia per tre volte nel corso di una stessa seduta. Con questo emendamento noi proponiamo che l'assegno per gli invalidi civili sia elevato a 32 mila lire.

La nostra proposta non è né demagogica né artificiosa: essa si richiama alle nostre posizioni di sempre, ai nostri ordini del giorno e ai nostri emendamenti del lontano 1966 (noi abbiamo sempre chiesto che il minimo della pensione per gli invalidi civili fosse uguale a quello della previdenza sociale per gli ultrasessantacinquenni); si richiama alle posizioni della LANMIC; si richiama a quanto è previsto per i ciechi civili, che consideriamo una categoria di minorati disagiata quanto quella degli invalidi civili: si richiama all'ordine del giorno che questa Assemblea votò all'unanimità il 12 luglio 1966, ordine del giorno il cui primo firmatario era l'onorevole Armaroli e con il quale si chiedeva che il Governo portasse l'assegno per gli invalidi civili al livello delle pensioni della previdenza sociale; si richiama alle stesse proposte di legge presentate dai colleghi del gruppo democristiano nella precedente legislatura, a quelle proposte di legge i cui primi firmatari erano rispettivamente l'onorevole Di Giannantonio, l'onorevole Mattarelli e l'onorevole Amalia Miotti Carli, quest'ultima proposta firmata da altri 50 deputati della democrazia cristiana si richiama anche all'emendamento che in questa aula fu presentato lo scorso anno nel mese di marzo dal gruppo liberale e illustrato dall'onorevole Cassandro, emendamento firmato tra gli altri dall'onorevole Bozzi, membro autorevole di questo Governo, e dagli onorevoli Cottone, Giomo, Serrentino e Quilleri, i quali chiedevano, appunto con tale emendamento, che l'assegno degli invalidi civili fosse pari alla pensione minima della previdenza sociale. La nostra proposta si richiama altresì agli interventi fatti in questa aula dall'onorevole Palmiotti, socialdemocratico, e dall'onorevole Monaco, del partito liberale. Con la legge n. 118 del 1971, furono stabilite due pensioni per gli invalidi civili: una pensione di invalidità di 18 mila lire e un assegno mensile revocabile, per i non collocati al lavoro con invalidità superiore ai due terzi e per il tempo in cui tale invalidità e tali condizioni sussistessero. Allora, da parte dei relatori Bosco e Mattarelli e da parte del sottosegretario Nicolazzi venne sottolineata l'importanza sociale e concettuale — così fu detto — della distinzione tra le due pensioni. Essi, per non

elevare l'assegno mensile a tutti gli invalidi, vollero che fossero approvate queste due pensioni distinte: 18 mila e 12 mila lire. Noi oggi chiediamo che le pensioni degli invalidi civili vengano elevate a 32 mila lire e per gli invalidi totali un assegno di accompagnamento nella misura di 10 mila lire.

Bisogna por fine, signor Presidente, al doppio giuoco nei confronti di questa categoria, soprattutto da parte di alcuni parlamentari i quali nel momento della chiarezza, nel momento giusto, nel momento in cui si tratta di votare i nostri emendamenti fanno marcia indietro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22 del decreto-legge, primo comma, le parole: è elevato a lire 18.000, sono sostituite con le parole: è elevato a lire 35.000.

22. 3. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich.

TREMAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Il nostro emendamento tende a elevare la pensione a favore degli invalidi a 35 mila lire e pertanto la prego di tener conto, per la votazione, che il nostro è il più lontano dal testo governativo.

Detto questo, mi riferisco ai precedenti: precedenti che hanno visto costantemente affidata a provvedimenti di carattere provvisorio, che di tanto in tanto sono stati definiti urgenti, la sistemazione degli invalidi civili. Non è più possibile continuare a usare da dizione « aumenti degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili ». Onorevoli colleghi, la questione deve essere risolta una volta per sempre. Si tratta di vere e proprie pensioni, non si può pertanto continuamente rincorrersi con giuochi di parole o finzioni, parlando di assegni mensili il che comporta ben altre conseguenze sul piano giuridico. Tali conseguenze sono oggetto anche di altro nostro emendamento che illustrerò al momento opportuno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22 del decreto-legge, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

La pensione di inabilità degli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 12

della legge 30 marzo 1971, n. 118, viene elevata, con decorrenza 1° luglio 1972, da lire 18.000 a lire 24.000 mensili.

22. 2.

Boffardi Ines, Gasco.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Questo emendamento tende a ristabilire un giusto equilibrio ed una giusta differenziazione tra l'assegno agli invalidi civili parziali e la pensione di inabilità per gli invalidi civili totali. Infatti questo decreto aumenta l'assegno agli invalidi civili parziali a 18 mila lire, e 18 mila lire oggi è la misura dell'assegno per gli inabili totalmente. Mi pare di non dover illustrare, onorevoli colleghi, la differenza fra queste due categorie: l'inabile parziale può lavorare, fa qualcosa, ha qualche introito, mentre l'inabile totale è relegato in un letto o su una carrozzella, ed è veramente dimenticato. Capisco, signor ministro, che le proposte di aumento a 32.000 lire ed altre facilitazioni non possano essere accolte per motivi di copertura finanziaria, per quanto tutti saremmo d'accordo nel prevedere un migliore trattamento per questa categoria. Ma se noi non accettassimo una differenziazione anche minima tra invalidi parziali e invalidi totali, commetteremmo grave ingiustizia, e non colmeremmo quelle lacune che con questo decreto abbiamo detto di voler colmare. Intendo riferirmi, signor ministro, onorevoli colleghi, al fatto che mentre era in discussione la legge n. 118 del 30 marzo 1971, dalla categoria allora era pervenuta richiesta di aumento indiscriminato a lire 15.000 dell'assegno che già la legge n. 783 aveva livellato a 12.000 lire mensili. Parlamento e Governo furono concordi nel respingere tale richiesta e nell'affermare la necessità di un trattamento differenziato tra invalidi totali e invalidi parziali. Poiché è passato poco tempo noi tutti lo ricordiamo. La legge n. 118 prevede infatti tre forme di assistenza economica ben differenziate: la pensione di 18.000 lire mensili per i totalmente inabili (articolo 12); assegno di assistenza di 12.000 lire mensili con facoltà di revoca agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (articolo 13); assegno di accompagnamento di 12.000 lire mensili ai minori di 18 anni non deambulanti che frequentino un corso di istruzione (articolo 17). D'altra parte, onorevoli colleghi, la differenziazione esiste già in maniera ben più accentuata nella prima legge che è stata approvata a fa-

vore degli invalidi civili, la legge n. 625 del 7 agosto 1966, con la quale si concedeva l'assegno mensile di 8.000 lire mensili soltanto agli invalidi totalmente e permanentemente inabili. Ora, con l'aumento da 12 a 18 mila lire per tutti gli invalidi parziali, si attuerebbe la loro equiparazione agli invalidi totali e questa sarebbe una grande ingiustizia. D'altronde, l'aumento comporta una spesa di 6 miliardi, che mi sembra non sia una grossa cifra rispetto a quella che tutto il provvedimento comporta. Ritengo che questa categoria meriti considerazione, perché si tratta di persone che non possono lavorare, spesso sono paralizzate e non hanno nessun altro aiuto.

Confido pertanto che il Governo voglia accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge ?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione si rende conto del problema relativo alla assistenza agli invalidi civili, ma non ritiene che sia possibile risolverlo in questa sede attraverso emendamenti. Il Governo esaminerà i tempi e i modi per dare un'equa soluzione all'intero problema degli invalidi civili. Pertanto, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tremaglia, mantiene l'emendamento De Marzio 22. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TREMAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Della Briotta, mantiene il suo emendamento 22. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DELLA BRIOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pochetti, mantiene l'emendamento Jacazzi 22. 4 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 22. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione...

DELLA BRIOTTA. Chiedo lo scrutinio segreto.

POCHETTI. Chiedo anch'io lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Non posso dar corso alla richiesta di scrutinio segreto poiché mi è pervenuta dopo che avevo già pronunciato la formula: « Pongo in votazione ».

DELLA BRIOTTA. Signor Presidente, faccio rispettosamente presente che avevo alzato la mano per chiedere lo scrutinio segreto su questo emendamento prima che lei lo mettesse in votazione. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Ella mi ha fatto pervenire la richiesta scritta soltanto ora, cioè in ritardo, quando io avevo già pronunciato la formula per indire la votazione. (*Proteste all'estrema sinistra e a sinistra*).

Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines 22. 2.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto — Vive proteste del deputato Pochetti*).

Onorevole Pochetti, la richiamo all'ordine!

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, primo comma del decreto-legge, le parole: è elevato a lire 18.000, sono sostituite con le parole: è elevato a lire 32.000.

23. 2. **Jacazzi, Faenzi, Biamonte, Lodi Faustini Fustini Adriana, Gramegna, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.**

L'onorevole Jacazzi ha facoltà di svolgerlo.

JACAZZI. Con il nostro emendamento chiediamo che l'assegno di assistenza per i sordomuti sia portato dalle attuali 18 mila lire a 32 mila lire, pari al minimo della pensione della previdenza sociale ed alla pensione che viene attualmente erogata ai ciechi civili.

Anche in questo caso da parte nostra non viene avanzata una proposta demagogica. Nel nostro emendamento noi riproduciamo infatti esattamente il primo articolo della proposta di legge n. 3558, presentata il 22 luglio 1971 da alcuni parlamentari della democrazia cristiana e del partito liberale.

Quella proposta di legge — presentata dall'onorevole Storchi — porta, tra le altre firme, quella dell'onorevole Badini Confalonieri, ministro di questo Governo. Con l'articolo unico di quella proposta si chiede che la pensione venga elevata a 32 mila lire. Ma vi è di più. In questi giorni molti parlamentari hanno ricevuto una lettera dell'onorevole Luigi Gui con la quale si sollecita l'adesione ad una proposta di legge che sostanzialmente riproduce il contenuto del nostro emendamento. Ebbene, basta con gli equivoci e con le presidenze di certi gruppi, come il « gruppo parlamentare degli amici dei sordomuti »! Chi è amico dei sordomuti, onorevole Gui, onorevole Storchi, onorevole Badini Confalonieri, onorevole Amalia Miotti Carli, onorevole Amadei o onorevole Girardin, lo dimostri in questa sede, votando a favore del nostro emendamento. Occorre finirlo una volta per tutte! È mortificante per i parlamentari che hanno firmato questa proposta di legge ed è mortificante anche per il Parlamento vedere deputati che presentano proposte di legge e poi parlano contro di esse o votano contro ciò che essi stessi hanno proposto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23 del decreto-legge, al secondo comma, le parole: è elevato a lire 18.000, sono sostituite con le parole: è elevato a lire 20.000.

23. 1. **De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloi, Cassano, de Vidovich.**

TREMAGLIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente, dato che esso si illustra da sé.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione ha ben presente la portata sociale degli emendamenti in questione ma, come ho già avuto occasione di dichiarare a proposito di emendamenti riferiti a precedenti articoli, deve ribadire il suo parere contrario al riguardo, pur auspicando che il Governo assuma proprie iniziative in materia. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Jacazzi, mantiene il suo emendamento 23. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

JACAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Tremaglia, mantiene l'emendamento De Marzio 23. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TREMAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti la scala mobile sugli assegni degli invalidi civili.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Tutte le provvidenze economiche previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati e invalidi civili, dalla legge 26 maggio 1970, n. 384, in favore dei sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 in favore dei ciechi civili, nonché quelle previste dalla presente legge, sono soggette agli aumenti per perequazione automatica delle pensioni sociali di cui all'articolo 2.

Gli assegni di incollocamento, di accompagnamento e di assistenza di cui agli articoli precedenti vengono direttamente erogati a spese del bilancio dello Stato, dalle re-

gioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

23. 0. 22. **Jacazzi, Faenzi, Biamonte, Lodi Faustini Fustini Adriana, Gramegna, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.**

L'onorevole Jacazzi ha facoltà di illustrarlo.

JACAZZI. Con questo articolo aggiuntivo noi chiediamo che ai sordomuti, agli invalidi civili ed ai ciechi civili sia estesa la scala mobile con gli stessi principi e le stesse norme che sono già stati approvati per le pensioni sociali.

Già nel passato abbiamo presentato un emendamento in questo senso. Onorevole Fortunato Bianchi, anche nel marzo del 1971 il relatore del provvedimento governativo di allora sostenne che eravamo in presenza di una « legge-ponte », che era necessario un certo ripensamento ai fini di una migliore disciplina della materia e che forse in futuro si sarebbe potuto provvedere definitivamente nel merito.

Oggi che i pensionati della previdenza sociale — e tra di essi anche i titolari di pensioni sociali — hanno acquisito il diritto ad una automatica perequazione delle loro pensioni, noi riteniamo che la stessa perequazione dovrebbe essere concessa ai sordomuti, ai ciechi civili ed agli invalidi civili, in modo da evitare che ogni uno o due anni si debba procedere ad una revisione di quanto loro dovuto mediante singoli provvedimenti legislativi.

Ci saremmo aspettati che al riguardo il Governo presentasse un apposito disegno di legge, attuando le promesse tanto strombazzate nel corso della recente campagna elettorale dall'onorevole Andreotti e da altri colleghi della democrazia cristiana. Ci saremmo aspettati, cioè, che in seguito ad un accordo con le associazioni dei minorati non si provvedesse più al pagamento delle loro spettanze attraverso gli ECA, per evitare gli enormi ritardi e la distrazione di fondi, che siffatto sistema — in verità poco dignitoso — comporta.

Un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri fece allora sapere che queste pensioni sarebbero state pagate mediante versamento sui ruoli per spese fisse a carico delle direzioni provinciali del tesoro, con la emissione di libretti di pensione; e che questo sarebbe avvenuto dal 1° ottobre del corrente anno.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Se il nostro articolo aggiuntivo non sarà accolto, con l'andar del tempo gli invalidi percepiranno sempre di meno e dal prossimo 1° ottobre non potranno ottenere il pagamento della pensione così come era stato stabilito nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, emesso ripeto - guarda caso - poco prima della campagna elettorale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Gli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali della medesima per i lavoratori autonomi o ad altri fondi o casse integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa, hanno diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 55 anni.

L'importo annuo della pensione è determinato applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella allegata.

Conseguentemente è inserita la seguente tabella:

TABELLA N. 1

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE.

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0	0
1	4
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
8	20
9	22
10	24
11	26
12	28
13	30
14	32
15	34
16	36
17	38
18	40
19	42
20	44
21	46
22	48

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
23	50
24	52
25	54
26	56
27	58
28	60
29	62
30	64
31	66
32	68
33	70
34	72
35	74

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane comprese nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a

$$34 + 2 \times \frac{26}{52} = 34 + 1 = 35 \%$$

23. 0. 23. Faenzi, Jacazzi, Gramegna, Biamonte, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, viene esteso a tutti gli invalidi civili con perdita superiore a un terzo della propria capacità lavorativa che hanno il diritto in base alla legge n. 482 al collocamento obbligatorio al lavoro.

L'assegno in questione si intende automaticamente revocato al momento del collocamento al lavoro o nel caso l'invalido rifiuti di assumere un lavoro che corrisponda alle sue possibilità fisiche.

In contraddittorio vale il giudizio definitivo della Commissione medica provinciale istituita per i riconoscimenti e le revisioni della invalidità.

23. 0. 24. Faenzi, Jacazzi, Aldrovandi, Gramegna, Pochetti, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

L'onorevole Faenzi ha facoltà di illustrarli.

FAENZI. Con il primo articolo aggiuntivo noi chiediamo che il limite per la concessione

della pensione di vecchiaia sia abbassato a 55 anni per tutte le categorie di invalidi civili, estendendo loro, in sostanza, il trattamento agevolato già previsto dalle leggi per le donne e per alcune categorie di operai che svolgono lavori particolarmente disagiati.

La nostra proposta ci sembra ispirata a criteri di giustizia, soprattutto per il fatto che con l'avanzare degli anni questi cittadini, le cui capacità lavorative sono fortemente ridotte, incontrano particolari difficoltà nello svolgimento delle loro funzioni. È evidente, ad esempio, che un poliomielitico il quale fin da bambino è stato costretto ad appoggiarsi sulle stampelle, giunto ai 55 anni è sottoposto ad un affaticamento generale dell'organismo che consiglia appunto di abbassare il limite del suo collocamento a riposo.

Sul piano finanziario, questa nostra proposta, se accolta, non darebbe luogo ad un consistente aggravio per il bilancio dello Stato. Infatti, se da un lato si anticiperà di cinque anni l'età pensionabile per gli invalidi civili che lavorano, dall'altro il loro collocamento in quiescenza potrà consentire l'assunzione di molti invalidi civili attualmente disoccupati, ad una parte dei quali lo Stato concede oggi un assegno di incollocamento. Si verrà perciò a determinare una situazione di compensazione tra un maggiore onere da un lato e un risparmio per l'erario dall'altro.

Con il nostro secondo articolo aggiuntivo noi proponiamo che l'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, venga esteso anche alla categoria degli invalidi civili la cui capacità lavorativa sia ridotta in misura compresa tra il 34 e il 67 per cento. Si tratta di invalidi che in base ad un'altra legge dello Stato, la n. 482, hanno diritto al collocamento obbligatorio ma si trovano invece rispetto ad altri in una situazione di svantaggio, non percependo né assegni di incollocamento, né alcuna altra forma di assistenza.

Desidero infine fare rilevare che si tratta di una categoria nella quale abbondano i disoccupati. E questo sulla base dei dati che ci sono stati forniti e che risultano dall'attività delle commissioni mediche provinciali. Infatti, su 175 mila invalidi civili visitati e riconosciuti affetti da diminuzioni della capacità lavorativa che vanno dal 34 al 65 per cento, sono state collocate al lavoro soltanto 12 mila unità, il che significa che 163 mila invalidi sono disoccupati e costretti ogni giorno, per far fronte alle loro più elementari esigenze, a ricorrere all'ECA e all'assistenza

— quando è possibile averla — dei comuni e delle province.

Ci sembra quindi che la nostra richiesta costituisca un atto di riparazione e di giustizia, in linea, oltretutto, con tutta una serie di conquiste sancite dalla legislazione italiana per i lavoratori disoccupati. Nel caso specifico si tratta di cittadini che hanno diritto al lavoro e che tuttavia ne sono privi non per loro colpa. Ecco perché insistiamo nel nostro articolo aggiuntivo, al fine di riparare a questa ingiustizia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Faenzi 23. 0. 23:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'assistenza sanitaria prevista dalla presente legge per i titolari delle pensioni sociali è esteso anche ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili che non fruiscono di altre prestazioni mutualistiche.

23. 0. 23. 1. Lodi Faustini Fustini Adriana, Faenzi, Jacazzi, Aldrovandi, Gramegna, Pochetti, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

L'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgerlo.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. In sede di esame di questo provvedimento la Camera ha approvato un emendamento con il quale viene estesa ai titolari di pensione sociale l'assistenza sanitaria.

Con questo nostro subemendamento noi chiediamo che si faccia giustizia in un settore dove esiste una profonda ingiustizia. Proponiamo cioè che l'assistenza sanitaria sia estesa anche ai sordomuti, ai ciechi, agli invalidi civili, nel presupposto che bisognosi di assistenza sanitaria sono soprattutto coloro che sono vittime di gravi minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

D'altra parte si deve tener conto del fatto che la collettività, sia pure attraverso organi decentrati, quali ad esempio i comuni, fornisce già questa assistenza a quanti siano privi di mezzi di sussistenza.

Noi chiediamo che non si continui per questa via e che si renda giustizia a tutti i minorati, qualunque sia la loro menomazione, riconoscendo ad essi il diritto all'assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

I principi e i criteri di aumenti degli importi delle pensioni circa la perequazione automatica, previsti e stabiliti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono estesi ai titolari degli assegni mensili per mutilati e invalidi civili e per categorie protette.

2. 10. Tremaglia, De Marzio, de Vidovich, Aloï, Tassi, Cassano, Maina, Roberti, Menicacci, Pazzaglia.

L'onorevole Tremaglia ha facoltà di illustrarlo.

TREMAGLIA. Il nostro articolo aggiuntivo riguarda la perequazione automatica. Si afferma che tale perequazione non avrebbe alcun pratico significato per gli invalidi civili e per i mutilati, dato che, essendo essi titolari di assegni mensili e non di pensioni non rientrerebbero dell'aumento del costo della vita. Sottolineo questo aspetto di fondo, che obiettivamente non può essere ignorato da alcuna parte politica veramente interessata — e tutte le parti politiche dovrebbero essere interessate a questo problema — alle esigenze morali ed economiche di questa categoria di cittadini, cosiddetta « protetta ». In realtà quando una categoria usufruisce di un assegno temporaneo e non di una pensione non si tratta di una categoria protetta. Per queste considerazioni insistiamo sul nostro articolo aggiuntivo.

Con l'occasione, signor Presidente, desidero chiederle che l'articolo aggiuntivo Jacazzi 23. 0. 22 sia votato per parti separate, nel senso di votare distintamente i due commi di cui si compone.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tremaglia. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi e subemendamenti?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Jacazzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23.0.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

JACAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo Jacazzi 23.0.22.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È respinto).

Onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, mantiene il suo subemendamento all'articolo aggiuntivo Faenzi 23. 0. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Faenzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAENZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tremaglia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TREMAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Faenzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 24, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAENZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi alla scala mobile per le pensioni.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

L'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavora-

tori autonomi, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, verificatosi nell'anno precedente e rilevato entro la fine di ogni anno dall'Istituto centrale di statistica.

L'aumento dell'importo delle pensioni di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'INPS entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. 0. 2. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloj, Cassano, de Vidovich.

DE VIDOVICH. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. Per motivi di brevità, ed anche se questo articolo aggiuntivo è uno dei più importanti tra quelli presentati dal nostro e da altri gruppi su questo decreto-legge, ci limiteremo a richiamare le argomentazioni già svolte in sede di discussione sulle linee generali, sottolineando soltanto tre punti essenziali.

Il primo punto è che, poiché l'economia nazionale procede verso un'evidente ed ormai inarrestabile svalutazione, riteniamo necessario qualificare la posizione dei pensionati, istituendo per essi un congegno di scala mobile diverso da quello attualmente in vigore. Abbiamo quindi richiesto che, per quanto riguarda i pensionati dell'INPS, vi sia un agganciamento delle pensioni alle retribuzioni del settore dell'industria, affinché non abbia a verificarsi che le svalutazioni incidano sulle pensioni stesse in maniera determinante e tale da non consentire ai loro titolari, e specialmente a quelli che sono molto vicini al minimo vitale, di sopravvivere anche in senso fisico.

Vi sono però anche ragioni di carattere morale per le quali noi abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo. Riteniamo, infatti, che non sia giusto ed ammissibile che, ad esempio, due lavoratori per il solo fatto di essere stati collocati a riposo in periodi diversi, ricevano un differente trattamento di quiescenza nonostante la parità di lavoro e di contribuzione prestati durante il servizio. Questo per noi è un fatto inaccettabile, che ha creato difficoltà anche per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per gli altri organi ed enti preposti al settore. Infatti, tanto l'INPS che gli altri enti non sono stati in grado di fornire una spiegazione accettabile sul piano logico, di siffatta disparità di trattamento. Il

lavoratore, a maggior ragione, non riesce a rendersi conto dei motivi di questa disparità di trattamento dovuta alla mera diversità dei momenti del pensionamento.

Per questi motivi noi raccomandiamo vivamente all'attenzione e all'approvazione della Camera il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Gli importi delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento della retribuzione media annuale dei lavoratori dell'industria, rilevata dall'Istituto centrale di statistica tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione degli assegni familiari.

Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quella da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale della retribuzione mensile dei lavoratori dell'industria è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal 18° al 7° mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento. Il presente articolo si applica a far tempo dal 1° gennaio 1973; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari e successiva a tale data, nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

Le disposizioni del presente articolo relative alla perequazione dei trattamenti minimi

si applicano anche alle pensioni sociali previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e alla misura della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

23. 0. 4. Della Briotta, Zaffanella, Mosca, Giovanardi.

ZAFFANELLA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFANELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro articolo aggiuntivo tende a modificare il sistema di rivalutazione automatica delle pensioni stabilito dall'articolo 19 della legge n. 153 del 1969. Su questo argomento ci siamo già intrattenuti assai diffusamente nel corso della discussione sulle linee generali. Infatti agganciare la rivalutazione delle pensioni alle variazioni del costo della vita a lungo andare fa venir meno la stretta relazione tra le pensioni e le retribuzioni, voluta appunto dalla legge n. 153, tenuto conto che la dinamica degli aumenti salariali avrà sempre, anche in un contesto politico non spiccatamente avanzato, un andamento diverso e naturalmente più favorevole ai lavoratori delle variazioni del costo della vita.

È stato inoltre dimostrato, soprattutto nel corso di questi ultimi anni, che il congegno della scala mobile che viene applicato ai salari ed alle pensioni non corrisponde nemmeno al reale andamento del costo della vita.

Con la nostra proposta si vuole stabilire pertanto, innanzitutto, il principio che l'importo delle pensioni dev'essere rivalutato annualmente, seguendo l'andamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Le altre differenze con il sistema in vigore sono le seguenti. Primo, la rivalutazione dovrebbe scattare ogni anno, e non solo quando, come accade attualmente, l'indice di parametro registra un aumento superiore del 2 per cento. Secondo, la rivalutazione automatica si applica anche alle pensioni sociali previste dall'articolo 26 della legge n. 153. Terzo, la rivalutazione dovrebbe operare anche sulla fascia delle pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti che è a completo carico dello Stato. Tale fascia è prevista dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in lire 12 mila; con altro emendamento si tende a portarla al livello delle altre pensioni sociali.

L'articolo ha lo scopo di addossare allo Stato, per ogni pensione in pagamento, un importo pari a quello della pensione sociale. Esso quindi non comporta alcun aumento alle

pensioni in essere, ma contribuisce ad evitare squilibri finanziari tra il fondo sociale a completo carico dello Stato ed il fondo pensioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - fatta eccezione per i trattamenti minimi - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è aumentato in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, alla fine di ogni anno dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari.

La misura percentuale dell'aumento è fissata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'aumento annuo percentuale disposto dal primo comma del presente articolo si applica anche alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

23. 0. 49. Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Pochetti, Miceli, Di Puccio, Biamontè, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Zoppetti, Aldrovandi.

GARBI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo aggiuntivo noi proponiamo che la dinamica delle pensioni non sia riferita al parametro della scala mobile, bensì a quello della dinamica salariale. La ragione è evidente. Mi riferisco alla *Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 1971*, secondo la quale, assumendo il 1969 come base 100, abbiamo nel 1971 un aumento dei salari del 32,6 per cento, mentre l'aumento della scala mobile per lo stesso periodo è del 9,7 per cento. In quale cifra può essersi tradotto tale aumento per un operaio che sia andato in pensione e sia stato liquidato al 1° maggio del 1969? C'è da osservare, in primo luogo, che l'operaio è stato liquidato in base alla percentuale del 74 per cento riferita al salario, dopo quarant'anni di contribuzioni, mentre un operaio che dovesse essere liqui-

dato due anni dopo si vedrebbe applicata, di fatto, una riduzione percentuale di circa 13 punti. In altri termini, se la proposta in discussione dovesse essere approvata, l'assorbimento sarebbe pari a 13 punti percentuali di scala mobile. Non è possibile mantenere questa assurda sperequazione. Se la dinamica delle pensioni deve essere ancorata al salario, così com'è inizialmente (raggiungendo quindi il 74 per cento del salario dopo quarant'anni di retribuzione), la stessa proporzione deve esistere in tutto lo sviluppo dei salari. Secondo il Governo, invece, l'agganciamento va riferito alla scala mobile, con l'inconveniente di cui ho parlato. Se si va avanti di questo passo, il meccanismo che si intende adottare riprodurrà nuovamente, nel giro di pochi anni, il fenomeno della forbice, con un divario sempre maggiore tra il rapporto sviluppo salariale-costi della vita e la pensione, cosicché si tornerà ancora una volta alle pensioni di fame.

Per questi motivi raccomandiamo l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo da me illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi e le pensioni sociali, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale del salario medio di fatto degli operai dell'industria — comprensivo di tutti gli elementi accessori con esclusione degli assegni familiari — rilevato trimestralmente dal Ministero del lavoro. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza 1° luglio-31 dicembre dell'anno anteriore a quello in cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto al penultimo comma del presente articolo.

La variazione percentuale dell'indice del salario di cui al precedente comma è determinata confrontando l'indice medio del salario medesimo relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con l'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Le misure dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui all'articolo 1 e ai precedenti commi del presente articolo, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale dell'indice di cui al primo comma è accertato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

23. 0. 73.

Ianniello, Piscichio.

PISICCHIO. Poiché tale articolo aggiuntivo è collegato all'emendamento 1. 6, che è stato ritirato a seguito delle assicurazioni date dal Governo, dichiariamo di ritirare anche questo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi che sono stati testé illustrati?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario agli articoli aggiuntivi in questione, che potranno essere esaminati in sede di discussione tra Governo e organizzazioni sindacali, come ha dichiarato nella sua replica il senatore Coppo, ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABRI FRANCESCO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 3. 0. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Zaffanella, mantiene l'articolo aggiuntivo Della Briotta 23. 0. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZAFFANELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Garbi, mantiene l'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 23. O. 49, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GARBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo relativo alle indennità a superstiti non pensionabili.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

La misura dell'indennità di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere inferiore a lire 80.000 né superiore a lire 200.000.

L'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

23. O. 43. **Garbi, Sgarbi Bompani Luciana, Miceli, Pochetti, Di Puccio, Biamonte, Di Giulio, Baccalini, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Noberasco.**

BIAMONTE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAMONTE. Con l'emendamento in esame proponiamo di rivalutare il cosiddetto assegno di morte, spettante ai superstiti non aventi diritto a pensione. Attualmente tale assegno è regolato dalla legge n. 218 del 1952; esso dà ai superstiti non aventi diritto a pensione 43.200 lire come minimo e 129.600 lire come massimo. In considerazione della svalutazione della lira che è avvenuta nel frattempo; poiché è entrata in vigore la legge n. 153 e considerata altresì la rivalutazione, sia pur minima, cui diamo luogo in questo momento, chiediamo che l'assegno di morte spettante ai superstiti, senza limitazione (ai figli, come alla moglie o al marito), venga portato ad 80 mila lire come minimo ed a 200 mila lire come massimo.

Ci auguriamo che la maggioranza concordi con tale proposta, trattandosi di un assegno al quale hanno diritto poche persone e, soprattutto, poiché l'importo dello stesso, data la sua esiguità, è veramente offensivo per chi lo eroga e per chi lo riceve.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Biamonte, mantiene l'emendamento Garbi 23. O. 43, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

BIAMONTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi ai lavoratori in Libia e agli emigranti.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Sino a quando non intervengano nuove norme di legge per disciplinare organicamente la materia che forma oggetto della legge 28 agosto 1970, n. 622, ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia che si trovano nelle condizioni previste dal disposto dell'articolo 18 della predetta legge, sono prorogate le disposizioni citate con i benefici della presente legge.

23. O. 20. **De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloi, Cassano, de Vidovich.**

Per i cittadini italiani che hanno svolto lavoro subordinato all'estero, in paesi ove tale prestazione non è coperta da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana o comunque non sussiste alcuna convenzione con lo Stato italiano o regolamenti di sicurezza sociale previsti dalle Comunità economica europea o dall'Organizzazione internazionale del lavoro, vengono accreditati, ai fini pensionistici, i contributi figurativi corrispondenti al periodo dell'attività lavorativa dei nostri connazionali all'estero.

23. O. 21. **De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloi, Cassano, de Vidovich.**

TREMAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Abbiamo già proposto in Commissione l'articolo aggiuntivo De Marzio

23. 0. 20 e ne abbiamo altresì trattato anche nella discussione sulle linee generali. Esso concerne il trattamento pensionistico a favore dei rimpatriati dalla Libia. Abbiamo fatto presente che l'assegno (perché anche in materia si è introdotto il criterio provvisorio dell'assegno temporaneo) viene erogato a chi è qualificato e riconosciuto come lavoratore dipendente ed ha versato dei contributi. L'anomalia, l'assurdo, il paradosso lo ritroviamo già nella legge del 1970: essa riconosce tutte le prestazioni ma non prevede che lo Stato dia la controprestazione della pensione, bensì solo l'assegno temporaneo mensile. Ma se questi sono i termini dell'articolo 18 di quella legge, vi è poi da considerare l'articolo 27, che stabilisce che tutte le provvidenze hanno termine con il dicembre 1972. Prima di tale data — si dice — il Governo rivedrà organicamente tutta la materia che riguarda i nostri rimpatriati dalla Libia, i quali (ben si sa) non sono stati trattati molto bene. Essi sono stati cacciati dalla Libia e, pertanto, sono ritornati in patria; ma il loro inserimento non è stato favorito, se non sempre in via temporanea. Pertanto, resta per noi un punto fermo la necessità di avvicinarci a questi nostri fratelli in termini di maggiore comprensione e, soprattutto, di maggiore giustizia. Ecco perché, anche in questa sede, desidero far presente alla Camera quella che, a mio avviso, è una delle prime e necessarie trasformazioni da compiere. Così come per le altre categorie protette (invalidi civili, mutilati, eccetera) anche per i profughi ed i rimpatriati dobbiamo stabilire il principio della pensione. Tra l'altro, questi rimpatriati hanno versato i loro contributi, hanno pagato, e perciò non spetta loro un'assistenza, una beneficenza o un'elemosina, bensì il riconoscimento di un vero e proprio diritto, consacrato dalle loro prestazioni.

Il nostro articolo aggiuntivo, dunque, tende a prorogare i termini previsti dalla legge n. 622 del 1970. La proroga è necessaria perché il Governo, finora, non ha provveduto al riordino dell'ampia e complessa materia relativa ai rimpatriati dalla Libia. Il problema però non è soltanto di stabilire per loro il trattamento pensionistico, ma di promuovere tutta una serie di indennizzi di varia natura, che ora formano oggetto di provvedimenti sparsi e confusi, che già da tempo si sarebbe dovuto riordinare e sistemare organicamente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, pur avendo sollecitato il Ministero del lavoro a procedere a tale sistemazione, sino ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta positiva. Noi

non vogliamo che si arrivi al dicembre 1972 in una situazione drammatica, così come è vista oggi da coloro che (sia per invalidità sia per vecchiaia) godono di questo trattamento e si trovano tra le mani un libretto che termina con il 1972. Rivendichiamo alla nostra parte politica la presentazione di un emendamento che regola la materia dei rimpatriati non perché ci venga riconosciuto che siamo stati i primi ed i più bravi, ma per manifestare concretamente la nostra sensibilità in merito a problemi del genere. Ci conforta il fatto che altri si pongano sulle nostre stesse posizioni. In questo caso, ci viene detto che il nostro emendamento è assorbito; però, esso era l'unico emendamento del genere presentato in Commissione. Ben vengano, comunque, altri emendamenti in materia. Non comprendo perché proprio il nostro dovrebbe essere assorbito. Tuttavia, quello che ci interessa è che la votazione verterà sullo stesso tema, ossia la proroga dei termini. In ogni caso, signor Presidente, insisto perché sia accolto il nostro articolo aggiuntivo, in quanto esso rappresenta un atto di giustizia — il primo — nei confronti dei nostri rimpatriati dalla Libia.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 21, riguarda i cittadini italiani che hanno svolto lavoro subordinato all'estero. Si tratta dei nostri emigranti che non sono protetti da alcuna legge, che lavorano spesso in paesi in cui la legislazione italiana non è riconosciuta, in paesi dove non vige il regolamento della Comunità economica europea o in paesi dove non sono vincolanti le convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro. Sono però lavoratori italiani, sono nostri emigrati.

Il senso della socialità che dovrebbe caratterizzare tutti noi dovrebbe finalmente essere messo alla prova anche perché la condizione di emigrante non è stata voluta da loro. Se gli emigranti vanno all'estero ciò dipende dal fatto che in patria non vi sono condizioni sufficienti e necessarie per vivere e far vivere le proprie famiglie. Essi sono degli esiliati per necessità. E allora perché questa nostra società non interviene in modo concreto? Certamente con questo articolo aggiuntivo non saranno risolti i problemi dei più che cinque milioni di nostri lavoratori all'estero: abbiamo fatto un « distinguo » che sul piano quantitativo vale moltissimo poiché facciamo riferimento soltanto a coloro che non sono protetti, per cui è ingiusto riferirsi al criterio del riscatto. La legge n. 153 ha recepito il criterio del riscatto per coloro che hanno lavorato all'estero.

Ma noi parliamo di coloro che hanno pagato e non hanno raggiunto il minimo pensionabile oppure vivono in paesi in cui non vige l'assicurazione obbligatoria, per cui verrebbero a pagare due volte. Ciò non sarebbe un atto di giustizia per questi nostri connazionali che vivono in quelle condizioni, i quali, ripeto, sono stati costretti ad emigrare. Dinanzi a questi problemi mi pare non accettabile che il Governo risponda con un « no » senza motivazione. Se quel « no » detto dal Governo fosse in relazione ad un onere rilevantissimo, se mi si dicesse che il Governo da sue indagini ha appurato che si tratta di spendere migliaia o centinaia di miliardi, potremmo capire un tale atteggiamento anche se non giustificato. Ma questo non è il caso.

L'appello che io rivolgo al Governo in favore di questo articolo aggiuntivo tende a far sì che il Governo lo accetti almeno come raccomandazione per studiare l'onere effettivo che da esso deriverebbe. Un « no » *sic et simpliciter* costituirebbe un gravissimo atto di ingiustizia e soprattutto un'indicazione di volontà politica negativa contro gli emigranti. E dopo non ci si vanti di andare in giro per il mondo a salutare gli emigranti: cominciamo in questo Parlamento a fare qualche cosa di concreto per questi nostri emigranti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sarà organicamente disciplinata con legge successiva.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

INPS fondo sociale	430 milioni
INAM	200 milioni
INAIL	30 milioni

Il conguaglio sarà effettuato annualmente sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo

medio per assistito accertato nell'anno in cui si riferisce il conguaglio.

23. 0. 64. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Anselmi Tina, Armato, Bianco Gerardo, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

MANCINI VINCENZO. Questo articolo aggiuntivo mira a prorogare le disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, che prevede l'erogazione di prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori rimpatriati dalla Libia anche dopo il 31 dicembre 1972, data fino alla quale ha effetto, appunto, la citata legge del 1970. La proroga è disposta in attesa, appunto, della emanazione di un provvedimento che disciplini tutta la materia riguardante le provvidenze in favore della generalità dei profughi.

Debbo far rilevare, in relazione a quanto poc'anzi è stato osservato dal collega Tremaglia, che quando il problema sorse, in Commissione lavoro, venne detto di non votare alcun emendamento perché la maggioranza avrebbe presentato in Assemblea un apposito emendamento, cosa che abbiamo fatto. E faccio notare al collega Tremaglia ed alla Camera che intanto l'articolo aggiuntivo 23.0.64 di cui sono primo firmatario richiama espressamente gli articoli della legge n. 744 del 19 ottobre 1970, e non solo l'articolo 18 che prevede le condizioni per ottenere l'erogazione di quelle prestazioni previdenziali, ma anche gli articoli 15, 16 e seguenti. In più, l'emendamento — e questo lo dico soprattutto ai fini della votazione — completa tutta l'impostazione, dando conto anche dell'onere a carico delle singole gestioni, che si risana poi col contributo a carico dello Stato in ragione di 660 milioni di lire.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Ianniello 6. 0. 12 è stato ritirato.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Per i periodi di lavoro subordinato all'estero, in paesi che non hanno convenzioni con lo Stato italiano, vengono accreditati, ai fini pensionistici, i contributi figurativi.

23. 0. 5. Della Briotta, Giovanardi, Zaffanella, Mosca.

I periodi di contribuzione, trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria, da parte di un paese convenzionato con l'Italia, sono utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e per la determinazione della misura della pensione ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La retribuzione effettivamente percepita dall'assicurato, ed i periodi di contribuzione, si rilevano dall'estratto contributivo dell'istituto che effettua il trasferimento. Qualora la somma trasferibile all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a seguito del trasferimento dei contributi, non copra l'importo equivalente di quelli dovuti, in rapporto alla classe di contribuzione assegnata, l'assicurato ha la facoltà di coprire la differenza con una integrazione a suo carico ridotta del 50 per cento.

Quando l'assicurato non intende avvalersi della facoltà di integrazione di cui al comma precedente, la somma trasferibile viene divisa per le settimane di contribuzione e l'importo determina la classe di contribuzione utile per la determinazione della nuova retribuzione annua pensionabile.

23. 0. 6. Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca, Zaffanella.

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di illustrarli.

DELLA BRIOTTA. Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 5 ci proponiamo di risolvere il problema dei vuoti contributivi relativi a periodi di lavoro prestato da lavoratori italiani all'estero in paesi che non hanno convenzioni con l'Italia in materia di sicurezza sociale.

Con l'altro articolo aggiuntivo 23. 0. 6 ci proponiamo di affrontare il problema al fine di determinare la misura della pensione retributiva per quanto riguarda l'utilizzazione da parte dell'assicurazione italiana dei contributi trasferiti o rimborsati dall'assicurazione estera, poiché ciò determina un notevole appiattimento della pensione retributiva italiana allorché la contribuzione trasferita o rimborsata si riferisce al periodo utile per la ricerca della retribuzione pensionabile. È il caso delle convenzioni esistenti tra l'Italia e la Svezia e la Norvegia, e in particolare della convenzione con la Svizzera che dovrà essere ratificata, credo, nei prossimi mesi.

L'accordo con la Svizzera in corso di ratifica prevede, per i lavoratori emigranti, di trasferire su richiesta i contributi nell'assicurazione obbligatoria italiana, in alternativa

con l'altra possibilità di liquidare la pensione autonoma svizzera che matura soltanto al compimento del 65° anno di età. Tale norma è molto importante soprattutto se si tengono presenti le caratteristiche dell'emigrazione italiana in Svizzera, la sua mobilità, la diversa età pensionabile e soprattutto l'alto numero di lavoratori interessati. L'applicazione di tale norma però pone diversi problemi, che il nostro articolo aggiuntivo vorrebbe risolvere anche in relazione all'entrata in vigore della legge n. 153, che non li aveva affrontati. Posto che il lavoratore abbia interesse al trasferimento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria italiana, potrebbero nascere diversi inconvenienti con danno nei confronti dei lavoratori che intendessero valersi di tale norma. Diverse infatti sono le aliquote contributive nelle due legislazioni, e i lavoratori, costretti per un fatto oggettivo o soggettivo a trasferire i contributi, potrebbero averne un danno notevole. Un lavoratore potrebbe, ad esempio, avere dei contributi trasferiti dalla Svizzera riferiti ad un periodo che precede un altro periodo di assicurazione pari o superiore a tre anni prima dell'età pensionabile. In tal caso si pone il problema di considerare valida la contribuzione svizzera trasferita nell'assicurazione italiana ai fini dell'anzianità assicurativa e quindi per la determinazione dell'aliquota percentuale da applicare per il calcolo della pensione. Ma nello stesso tempo è determinante, per il periodo contributivo trasferito, l'accertamento del salario reale percepito se si vuole evitare che venga a determinarsi una situazione di netto sfavore per il lavoratore con possibile notevole riduzione dell'importo della pensione. Per rendersi conto della gravità della situazione, ricorderò che il paragrafo 3 dell'articolo primo della convenzione prevede che, se in base alle disposizioni della legislazione italiana dal trasferimento dei contributi non derivi all'interessato alcun vantaggio, l'INPS deve rimborsare i contributi trasferiti. Tale norma, cioè, implicitamente, ammette la difficoltà del lavoratore di valutare o meno la convenienza. Il nostro articolo aggiuntivo risolve tale problema, dando la possibilità di passare alla pensione contributiva a parità di diritti con gli altri lavoratori. È un problema di giustizia che non può non essere considerato tale dalla Camera; noi proponiamo che l'importo dei contributi che eventualmente dovessero essere versati a titolo di integrazione dei contributi trasferiti, sia ridotto del 50 per cento in considerazione della particolare necessità dei lavoratori emigrati e allo scopo di non far gravare, a parità

di retribuzione, su tali lavoratori l'onere dell'assicurazione sociale italiana più di quanto lo stesso non gravi sui lavoratori occupati in Italia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia o all'insorgere dello stato invalidante, il lavoratore italiano può chiedere la valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro svolto all'estero, a condizione che gli stessi non abbiano dato titolo a trattamento di pensione da parte di Stato estero o in regime di convenzione internazionale.

La pensione liquidata ai sensi del precedente comma è revocata o ridotta, ove, con decorrenza successiva alla liquidazione, sia riconosciuto al lavoratore un trattamento di pensione da parte di Stato estero o in regime di convenzione internazionale, in relazione agli stessi periodi di lavoro, valutati ai sensi del precedente comma, o a parte di essi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei superstiti dei lavoratori, ai fini del conseguimento della pensione di reversibilità.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico dello Stato.

23. 0. 46. Gramegna, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompiani Luciana, Zoppetti.

BIAMONTE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAMONTE. Con questo nostro articolo aggiuntivo cerchiamo di fare giustizia nei confronti dei nostri emigrati. Un aspetto della questione è stato trattato ampiamente e molto bene, dal compagno onorevole Della Briotta e quindi non mi ci soffermerò per fare le stesse considerazioni. Un altro aspetto è quello riguardante l'età del pensionamento. Noi sosteniamo che il lavoratore che vada a lavorare all'estero — e questo perché la società italiana lo condanna a lavorare all'estero — una volta tornato in Italia non debba attendere i 65 anni di età — prevista all'estero per il pensionamento — ma possa andare in pensione a 60 anni, o quando cade ammalato. In questi casi il lavoratore deve poter chiedere la pensione indipendentemente dalla convenzione

esistente con il paese nel quale il lavoratore ha prestato la propria opera ed ha versato i suoi contributi. Per coprire gli anni scoperti di assicurazione, chiediamo che presso la previdenza sociale vengano accreditati i contributi figurativi, e sempre per prevedere un trattamento equo, sosteniamo che quando il lavoratore maturi il diritto nel paese estero si debba arrivare in Italia al conguaglio, in modo che il lavoratore possa percepire la pensione che avrebbe percepito all'estero. Se si accoglierà questo nostro articolo aggiuntivo, che non aggrava le condizioni generali di bilancio, si farà un atto di giustizia a favore di chi per molti anni ha lavorato all'estero.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione esprime parere favorevole nei confronti dell'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 64 che ritiene assorba l'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 20, in quanto il primo fa riferimento all'articolo 18 del decreto-legge n. 622 a cui si riferisce l'articolo aggiuntivo 23. 0. 20. Come relatore per la maggioranza riconosco che la materia relativa ai lavoratori emigrati all'estero costituisce un problema di vasto interesse sociale. Sono certo che il Governo, così come si è avviato con l'emanazione di questo decreto, e in questa logica del sistema previdenziale italiano, intraprenderà contatti con le organizzazioni sindacali, per trovare quella normativa capace di ricordare i lavoratori che hanno una posizione assicurativa continua nel paese con quelli invece che sono emigrati all'estero, in paesi dove possano anche farsi valere convenzioni internazionali con la nostra forma assicurativa.

È certamente una disciplina laboriosa che si impone ed è in questo senso che mi permetto di rivolgere un invito al Governo affinché esamini attentamente questa materia. È evidente, onorevole Tremaglia, che gli emendamenti non possono essere accettati come raccomandazione; la raccomandazione può giungere solo attraverso ordini del giorno. Fintanto che ci sono emendamenti sottoposti al nostro esame, questi possono essere soltanto approvati o respinti dalla Assemblea.

Pertanto, sono costretto ad esprimere parere contrario a tutti gli altri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie la raccomandazione rivolta dal relatore e concorda con lui sul parere relativo agli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

TREMAGLIA. Signor Presidente, chiedo che l'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 20 sia votato congiuntamente all'analogo articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 64.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione gli analoghi articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 23. 0. 64-De Marzio 23. 0. 20, salvo coordinamento, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Onorevole Tremaglia, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 21, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

TREMAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Della Briotta, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

DELLA BRIOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pochetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. 0. 46, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo Della Briotta 23. 0. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal presidente del gruppo del PSI.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo Della Briotta 23. 0. 6.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	548
Maggioranza	275
Voti favorevoli	227
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Ballarin
Accreman	Bandiera
Achilli	Barba
Aiardi	Barbi
Aldrovandi	Barca
Alesi	Bardelli
Alessandrini	Bardotti
Alfano	Bargellini
Aliverti	Bartolini
Allegri	Baslini
Allocca	Bassi
Alpino	Bastianelli
Altissimo	Battaglia
Amadei	Beccaria
Amadeo	Belci
Amendola	Bellisario
Amodio	Bellotti
Anderlini	Belluscio
Andreoni	Bemporad
Angelini	Benedetti Gianfilippo
Angrisani	Benedetti Tullio
Armani	Berlinguer Giovanni
Armato	Berloffa
Arnaud	Bernardi
Artali	Bernini
Ascari Raccagni	Bersani
Assante	Bertè
Astolfi Maruzza	Bertoldi
Azzaro	Biagioni
Baccalini	Biamonte
Badini Confalonieri	Bianchi Alfredo
Baghino	Bianchi Fortunato
Balasso	Bianco
Baldassari	Biasini
Baldassi	Bini
Baldi	Bisaglia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Bisignani	Castiglione	de Carneri	Foschi
Bodrato	Cataldo	de' Cocci	Fracanzani
Bodrito	Catanzariti	Degan	Fracchia
Boffardi Ines	Catella	De Laurentiis	Franchi
Bogi	Cattanei	Del Duca	Frasca
Boldrin	Cavaliere	De Leonardis	Frau
Boldrini	Ceccherini	Delfino	Furia
Bonalumi	Ceravolo	Della Briotta	Fusaro
Bonifazi	Cerra	Dell'Andro	Galli
Bonomi	Cerri	De Lorenzo Ferruccio	Galloni
Borghesi	Cerullo	Del Pennino	Galluzzi
Borra	Cervone	De Maria	Gambolato
Borromeo D'Adda	Cesaroni	De Martino	Garbi
Bortot	Chiarante	De Marzio	Gargani
Bosco	Chiovini Facchi	de Meo	Gargano
Botta	Cecilia	de Michieli Vitturi	Gasco
Bottarelli	Ciacci	De Mita	Gaspari
Bottari	Ciaffi	De Sabbata	Gastone
Bova	Ciai Trivelli Anna	de Vidovich	Gava
Bozzi	Maria	Di Giannantonio	Gerolimetto
Brandi	Ciampaglia	Di Giesi	Giadresco
Bressani	Ciccardini	Di Gioia	Giannantoni
Brini	Cirillo	Di Giulio	Giannini
Bubbico	Cittadini	Di Leo	Giglia
Bucalossi	Ciuffini	Di Marino	Gioia
Bucciarelli Ducci	Coccia	di Nardo	Giolitti
Buffone	Cocco Maria	Di Puccio	Giomo
Busetto	Codacci-Pisanelli	Di Vagno	Giordano
Buttafuoco	Colombo Emilio	Donelli	Giovanardi
Buzzi	Colombo Vittorino	Drago	Giovannini
Buzzoni	Colucci	Dulbecco	Girardin
Cabras	Columbu	Durand de la Penne	Giudiceandrea
Caiati	Compagna	Elkan	Gramegna
Caiazza	Concas	Erminero	Granelli
Calabrò	Conte	Esposito	Grassi Bertazzi
Caldoro	Corà	Evangelisti	Grilli
Calvetti	Corghi	Fabbri	Guadalupi
Canepa	Cortese	Fabbri Seroni	Guarra
Canestrari	Corti	Adriana	Guglielmino
Capponi Bentivegna	Cossiga	Faenzi	Gui
Carla	Costamagna	Fagone	Gullotti
Capra	Cotecchia	Federici	Ianniello
Caradonna	Cottone	Felici	Ingrao
Cardia	Cottoni	Felisetti	Innocenti
Carenini	Covelli	Ferioli	Iotti Leonilde
Cariglia	Craxi	Ferrari	Iozzelli
Caroli	Cristofori	Ferrari-Aggradi	Iperico
Carrà	Cuminetti	Ferretti	Ippolito
Carri	Cusumano	Ferri Mario	Jacazzi
Carta	D'Alema	Ferri Mauro	Korach
Caruso	D'Alessio	Fibbi Giuletta	La Bella
Casapieri Quagliotti	Dall'Armellina	Finelli	La Loggia
Carmen	Dal Sasso	Fioret	La Malfa Giorgio
Cassanmagnago	Damico	Fioriello	La Malfa Ugo
Cerretti Maria Luisa	D'Angelo	Flamigni	Lamanha
Cassano	D'Aniello	Fontana	La Marca
Castelli	d'Aquino	Forlani	Lapenta
Castellucci	D'Auria	Foscarini	La Torre

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Lattanzio	Micheli Filippo	Pistillo	Sedati
Lavagnoli	Micheli Pietro	Pochetti	Segre
Leonardi	Milani	Poli	Semeraro
Lettieri	Mirate	Postal	Serrentino
Lezzi	Miroglio	Prandini	Servadei
Lima	Misasi	Prearo	Sgarbi Bompani
Lindner	Molè	Preti	Luciana
Lo Bello	Monti Maurizio	Pucci	Sgarlata
Lobianco	Monti Renato	Pumilia	Signorile
Lodi Faustini Fustini	Morini	Quilleri	Simonacci
Adriana	Moro Aldo	Radi	Sinesio
Lombardi Giovanni	Moro Dino	Raicich	Sisto
Enrico	Musotto	Rampa	Skerk
Lo Porto	Nahoum	Raucci	Sobrero
Lospinoso Severini	Napolitano	Rausa	Spadola
Lucchesi	Natta	Rauti	Spagnoli
Lupis	Niccolai Cesarino	Reale Giuseppe	Speranza
Luraschi	Niccolai Giuseppe	Reale Oronzo	Spinelli
Macaluso Emanuele	Nicolazzi	Reggiani	Spitella
Macchiavelli	Noberasco	Reichlin	Sponziello
Maggioni	Nucci	Rende	Stefanelli
Magliano	Olivi	Restivo	Stella
Magnani Noya Maria	Orlandi	Revelli	Storchi
Magri	Orlando	Riccio Pietro	Strazzi
Maina	Orsini	Riccio Stefano	Sullo
Malagodi	Padula	Riela	Talassi Giorgi Renata
Malagugini	Pajetta	Riga Grazia	Tamini
Malfatti	Pandolfi	Righetti	Tanassi
Mancini Antonio	Pandolfo	Rizzi	Tani
Mancini Vincenzo	Pani	Rognoni	Tarabini
Mancuso	Papa	Romeo	Tassi
Mantella	Patriarca	Romita	Tedeschi
Marino	Pazzaglia	Romualdi	Terranova
Marmugi	Pedini	Rosati	Terraroli
Marocco	Peggio	Ruffini	Tesi
Marras	Pegoraro	Russo Carlo	Tesini
Martelli	Pellegatta Maria	Russo Ferdinando	Tessari
Martini Maria Eletta	Agostina	Russo Quirino	Tocco
Martoni	Pellicani Giovanni	Russo Vincenzo	Todros
Marzotto Caotorta	Pellicani Michele	Sabbatini	Tortorella Aldo
Maschiella	Pellizzari	Salizzoni	Tozzi Condivi
Masciadri	Pennacchini	Salvatore	Traina
Massari	Pensa	Salvatori	Trantino
Masullo	Perantuono	Salvi	Traversa
Mattarelli	Perrone	Sandomenico	Tremaglia
Matteini	Petronio	Sandri	Tripodi Antonino
Matteotti	Petrucci	Sangalli	Tripodi Girolamo
Mazzarino	Pezzati	Santuz	Triva
Mazzarrino	Pica	Sanza	Trombadori
Mazzola	Picchioni	Sartor	Truzzi
Mazzotta	Piccinelli	Sboarina	Turnaturi
Medi	Picciotto	Sbriziolo De Felice	Urso Giacinto
Mendola Giuseppa	Piccoli	Eirene	Urso Salvatore
Menicacci	Piccone	Scalfaro	Vaghi
Menichino	Pirolo	Scarlato	Valiante
Messeni Nemagna	Pisanu	Schiavon	Valori
Meucci	Pisicchio	Scipioni	Vania
Miceli	Pisoni	Scutari	Vecchiarelli

Venegoni	Vitale
Venturini	Vitali
Venturoli	Volpe
Verga	Zaccagnini
Vespignani	Zaffanella
Vetere	Zagari
Vetrano	Zamberletti
Vetrone	Zanibelli
Vicentini	Zanini
Villa	Zolla
Vincenzi	Zoppetti
Vineis	Zurlo

Sono in missione:

Anselmi Tina Natali

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La VIII Commissione (Istruzione) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge.

« Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica. » (305), *(con modificazioni)*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi ai vuoti contributivi. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione:

a) i periodi di malattia ed infortunio qualunque ne sia la durata purché risultante da dichiarazione dell'ente dal quale il lavoratore è assistito e dell'ospedale pubblico presso il quale è stato ricoverato;

b) i periodi di disoccupazione involontaria ancorché non coperti da trattamento previdenziale a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento e che lo stato di disoccupazione non derivi da cause dipendenti dal lavoratore stesso;

c) i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità;

d) i periodi di iscrizione nelle liste di collocamento per i giovani e per i lavoratori in cerca di prima occupazione;

e) i periodi di trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni nei casi di sospensione totale del lavoro;

f) i periodi di frequenza dei corsi di addestramento professionale istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e non coperti da contribuzione obbligatoria.

Per ognuna delle settimane intere o frazionate di detti periodi si computerà come versato, a favore dei lavoratori interessati, un contributo settimanale corrispondente alla media delle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione.

La contribuzione figurativa di cui al primo comma è riconosciuta utile ai fini pensionistici per tutta la durata dei periodi indicati, qualunque sia l'epoca in cui gli stessi si siano verificati.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni liquidate o riliquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

23. 0. 47. **Gramegna, Pochetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompiani Luciana, Zoppetti.**

ALDROVANDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDROVANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato tende a riparare ad un'ingiustizia perpetrata nei confronti di molti lavoratori che nella loro attività di lavoro, conclusasi in questi anni o che sta per concludersi, hanno vari periodi non coperti da assicurazione non per volontà loro ma per le condizioni politiche ed economiche nelle quali si è venuto a trovare in vari momenti il nostro paese.

Tali vuoti contributivi riguardano periodi di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione totale o parziale, di frequenza breve o lunga di corsi professionali o di qualificazione, di malattia e infortunio superiore all'anno completo, di licenziamento o di sospensione per rappresaglie politiche o sindacali, di gravidanza e puerperio per lavoratrici diventate madri prima del 1952, anteriormente, cioè all'ambito nel quale esplica la sua azione la legge n. 153.

I periodi corrispondenti a tutti questi eventi non sono riconosciuti utili ai fini pensionistici. I lavoratori che si trovano in queste condizioni incontreranno pertanto gravi difficoltà ad usufruire delle percentuali di trattamento fissato dalla legge n. 153 e ancorate ai « tetti » di quarant'anni ai fini del conseguimento del

massimo e di trentacinque anni ai fini della pensione di anzianità.

Si tenga presente che i benefici previsti dal nostro emendamento sono stati da tempo riconosciuti ai dipendenti del settore pubblico. Così ad un'ingiustizia se ne somma un'altra: a questi lavoratori autonomi e del settore privato non solo non si riconoscono tali periodi utili a pensione, ma non si accordano nemmeno i benefici di legge concessi agli ex combattenti pubblici dipendenti. Ci troviamo pertanto di fronte a centinaia di migliaia di lavoratori discriminati due volte, pur avendo essi le stesse benemerenze che il Parlamento ha riconosciuto ai lavoratori del settore pubblico. Sono lavoratori che hanno combattuto, come gli altri in guerra e nella Resistenza, che hanno ricostruito il paese, che hanno difeso la democrazia dentro e fuori le fabbriche, che hanno contribuito enormemente allo sviluppo economico ma ai quali, ancora una volta, non viene attribuito riconoscimento alcuno, accentuando la disparità di trattamento fatta in passato.

Va altresì tenuto presente che lo stesso Governo, nei disegni di legge nn. 231 e 232 sulla disoccupazione e sulla cassa integrazione, sottoposti proprio in questi giorni all'esame del Parlamento, ha riconosciuto ai fini assicurativi, per il futuro, questi periodi. Non si vede dunque perché non si debbano considerare validi questi periodi di attività anche per il passato, nei confronti di lavoratori che hanno ormai una notevole anzianità e che andranno in pensione nei prossimi anni.

Il nostro articolo aggiuntivo mira a porre riparo a questa ingiustizia. Approvandolo, la Camera compirà un atto di giustizia nei confronti di questi lavoratori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Per i periodi compresi tra il 1° luglio 1920 e il 31 dicembre 1945, allorché si siano verificate omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi, mediante prelievo dall'apposito fondo di accantonamento delle somme corrispondenti alla riserva matematica necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione spettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Tale riserva matematica, calcolata in base alle norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotta del 50 per cento.

All'inizio di ciascun anno finanziario il consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'ammontare delle somme, da prelevarsi dalle riserve del fondo pensioni lavoratori dipendenti, che debbono essere versate al fondo di accantonamento di cui al precedente comma.

L'accreditamento dei contributi di cui al primo comma è effettuato su domanda degli interessati, corredata da documenti idonei a provare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine sono altresì idonee le dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati stessi, purché convalidate da prove per testimoni.

L'accreditamento dei contributi è effettuato sulla base della media dei 52 contributi settimanali effettivi immediatamente successivi al periodo da accreditare.

Chiunque dichiara il falso o compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

23. 0. 7. Giovanardi, Signorile, Zaffanella, Mosca, Della Briotta.

L'onorevole Giovanardi ha facoltà di svolgerlo.

GIOVANARDI. L'articolo aggiuntivo da noi proposto tende a consentire l'accreditamento dei contributi per i periodi di omissione delle contribuzioni che si siano verificati tra il 1° luglio 1920 e il 31 dicembre 1945.

La omissione del versamento dei contributi rappresenta un grosso problema che colpisce vecchi lavoratori i quali, dopo una vita intera di fatiche e di sacrifici, sono condannati a livelli di pensione che quasi sempre non superano il minimo.

Questo stato di cose è determinato sia dalle carenze della legislazione dell'epoca (che non accreditava contributi assicurativi per disoccupazione, malattia, gravidanza, eccetera) sia dalla vera e propria omissione nel versamento dei contributi.

Con il nostro articolo aggiuntivo prevediamo la possibilità che si proceda all'accreditamento dei contributi per i periodi di lavoro in cui si siano verificati omissioni o vuoti limitatamente al periodo che va dal 1° luglio 1920 (data di inizio della assicurazione obbligatoria) al 31 dicembre 1945, data alla quale può considerarsi concluso il periodo di progressiva

normalizzazione della vita del paese, dopo la cessazione del conflitto.

In base alla norma da noi proposta l'accreditamento dei contributi è consentito mediante il prelievo dall'apposito fondo di accantonamento delle somme corrispondenti alla riserva matematica necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione spettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi. La riserva matematica è calcolata in base alle norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed è ridotta del 50 per cento.

Su questa materia già nella precedente legislatura deputati del gruppo del PSI avevano presentato una proposta di legge volta a risolvere questo delicato problema.

Noi riteniamo che, in occasione della discussione della conversione di questo decreto-legge, si debba affrontare questo problema, la cui soluzione è tanto attesa da vecchi lavoratori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria ad entrambi gli articoli aggiuntivi Gramegna 23. 0. 47 e Giovanardi 23. 0. 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Aldrovandi, mantiene l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. 0. 47, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALDROVANDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giovanardi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOVANARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi all'automaticità delle prestazioni in casi di contributi prescritti anche sulla misura della prestazione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto e la misura alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe ».

23. 0. 1. Giovanardi, Della Briotta, Mosca, Zaffanella.

L'onorevole Giovanardi ha facoltà di svolgerlo.

GIOVANARDI. Questo nostro articolo aggiuntivo tende a modificare l'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel senso che il requisito di contribuzione in esso stabilito sia valido non solo per acquisire il diritto, ma anche per stabilire la misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tale legge ha esteso nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni il principio dell'automatismo delle prestazioni, già in vigore per altri tipi di assicurazione. La norma, in altre parole, consente di tenere conto, ai fini del conseguimento delle prestazioni, anche dei contributi per qualunque motivo non riscossi, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Sennonché l'articolo 40 citato è stato interpretato nel senso che i contributi non versati, ma dovuti, possono essere considerati utili ai soli fini del perfezionamento del diritto alla pensione, ma non possono essere valutati per determinare l'ammontare della pensione stessa.

La nuova formulazione dell'articolo 40 che noi proponiamo estende a tutti i casi di omissione contributiva il beneficio della valutazione del periodo utile anche ai fini della determinazione della misura della pensione. Di conseguenza, la norma dell'articolo 40 già citata viene ad essere implicitamente abrogata.

Questo mio articolo aggiuntivo è analogo a quello 23. 0. 66 dell'onorevole Vincenzo Mancini e penso che essi potrebbero formare oggetto di un'unica votazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.

23. 0. 66. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Anselmi Tina, Armato, Bianco Gerardo, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

MANCINI VINCENZO. Mi rifaccio alle valutazioni espresse dall'onorevole Giovanardi e rinuncio pertanto allo svolgimento.

Concordo sull'esigenza che i due emendamenti siano fatti oggetto di un'unica votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 66, che ritiene assorbente dell'articolo aggiuntivo Giovanardi 23. 0. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi è d'accordo sulle dichiarazioni del relatore in ordine al suo articolo aggiuntivo?

GIOVANARDI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione gli analoghi articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 23. 0. 66-Giovanardi 23. 0. 1, salvo coordinamento, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi agli ex combattenti.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il Governo è delegato ad emanare norme entro il 31 dicembre 1972 che estendano a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende private ed ai lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'AGO i benefici previsti per i dipendenti pubblici aventi i requisiti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni apportate dalla legge 9-ottobre 1971, n. 824.

23. 0. 8. Della Briotta, Mosca, Giovanardi, Zaffanella.

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di illustrarlo.

DELLA BRIOTTA. Il problema sollevato da questo nostro emendamento io credo sia sufficientemente conosciuto dai colleghi. Noi proponiamo, in sostanza, di concedere al Governo una delega per l'emanazione di norme che estendano agli ex combattenti e categorie assimilate, ex dipendenti di aziende private, i benefici previsti nella legge n. 336 del 1970 e nella successiva legge di modifica 9 ottobre 1971, n. 824, per i pubblici dipendenti. Si tratta, a nostro parere, di un atto di giustizia che il Parlamento italiano non può esimersi dal compiere, salvo che esso non riconosca con un atto ufficiale di aver commesso un'ingiustizia approvando la legge n. 336, cosa che avvenne con il consenso di tutti i gruppi.

Varie critiche, anche fondate, sono state formulate in sede di applicazione delle leggi sopra citate, ma l'esistenza di eventuali imperfezioni non può, io credo, essere presa oggi a pretesto per negare ciò che ad altri è stato concesso e negarlo proprio a quei cittadini che risultano più esposti al rischio di lunghi periodi di disoccupazione, che non sono stati assunti in servizio, come molti dipendenti pubblici, in virtù di meriti combattentistici o per chiamata diretta e che

nella loro carriera di lavoratori mai hanno potuto avvantaggiarsi dei provvedimenti miranti in qualche modo a compensare il sacrificio di coloro che furono strappati alla vita civile per essere avviati sui campi di battaglia, nei campi di prigionia o, peggio, nei campi di sterminio. Secondo noi si tratta di un debito che il paese ha nei confronti di questi cittadini, di un debito che il paese e non il datore di lavoro o il fondo pensioni lavoratori indipendenti, deve saldare senza ulteriori rinvii.

La nostra proposta è di conferire una delega legislativa al Governo, perché ci rendiamo conto che si tratta di un problema complesso, che va valutato nella sua globalità, proprio al fine di evitare che si vengano a creare altre sperequazioni come quelle che vennero a determinarsi con la legge n. 336, che proprio per questi motivi fu poi necessario modificare.

Per queste ragioni noi raccomandiamo all'approvazione della Camera il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

I benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estesi, con le modalità di cui ai successivi articoli, ai lavoratori dipendenti da aziende private iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e per i minatori, nonché ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi della stessa assicurazione obbligatoria.

23. 0. 35. Baccalini, Garbi, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Di Puccio, Di Giulio, Miceli, Pochetti, Gramegna, Biamonte, Sgarbi Bompani Luciana.

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi della assicurazione stessa, nonché i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di sette anni o, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o vittime

civili di guerra, di 10 anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

23. 0. 36. Garbi, Gramegna, Pochetti, Miceli, Di Giulio, Aldrovandi, Sgarbi Bompani Luciana, Baccalini, Biamonte, Di Puccio, Furia, Zoppetti, Noberasco.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per i lavoratori indicati nel precedente articolo sono ridotti di 7 anni se combattenti ed assimilati e di 10 anni se mutilati o invalidi di guerra. Per i lavoratori indicati nel precedente articolo il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si intende perfezionato con l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I benefici stabiliti nei precedenti commi sono estesi ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

23. 0. 37. Aldrovandi, Gramegna, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Baccalini, Biamonte, Di Giulio Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Zoppetti.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione ai sensi dell'articolo 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, vengono computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, 7 anni se combattenti o assimilati e 10 anni se mutilati ed invalidi di guerra.

La retribuzione annua pensionabile calcolata secondo le norme stabilite dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

I lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori dipendenti ai quali per effetto della facoltà di opzione di cui al-

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene liquidata la pensione secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, hanno diritto, ai fini del godimento dei benefici predisposti dal precedente comma ad una miglioramento della pensione contributiva nella misura percentuale indicata nella tabella annessa alla presente legge, in corrispondenza

del numero degli anni di contribuzione che gli interessati possono far valere all'atto del pensionamento.

Ai fini di cui al comma precedente, le frazioni di anno sono computate come anno intero.

Conseguentemente, è inserita la seguente tabella:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Tabella di maggiorazione per le pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968.

ANZIANITA CONTRIBUTIVA (Anni) (1)	Aumento percentuale della pensione contributiva per i combattenti ed assimilati	Aumento percentuale della pensione contributiva per i mutilati ed invalidi di guerra
1	755,67 %	1109,72 %
2	381,35 %	560,00 %
3	256,57 %	376,75 %
4	194,18 %	285,13 %
5	156,75 %	230,16 %
6	131,80 %	193,51 %
7	113,97 %	167,33 %
8	100,60 %	147,70 %
9	90,21 %	132,43 %
10	81,89 %	120,21 %
11	75,08 %	110,22 %
12	69,41 %	101,89 %
13	64,61 %	94,84 %
14	60,50 %	88,80 %
15	56,93 %	83,56 %
16	53,81 %	78,98 %
17	51,06 %	74,94 %
18	48,61 %	71,35 %
19	46,42 %	68,13 %
20	44,45 %	65,24 %
21	42,67 %	62,62 %
22	41,05 %	60,24 %
23	39,57 %	58,07 %
24	38,22 %	56,08 %
25	36,97 %	54,24 %
26	35,82 %	52,55 %
27	34,75 %	50,99 %
28	33,76 %	49,53 %
29	32,84 %	48,18 %
30	31,98 %	46,91 %
31	31,17 %	42,17 %
32	30,42 %	37,73 %
33	29,71 %	33,56 %
34	25,89 %	29,63 %
35	22,30 %	25,93 %
36	18,90 %	22,43 %
37	15,69 %	19,12 %
38	12,64 %	15,98 %
39	9,75 %	13,01 %
40 ed oltre	7,01 %	10,18 %

(1) Le frazioni di un anno vengono computate per anno intero.

23. 0. 38. Zopetti, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Aldrovandi, Gramegna, Miceli, Pochetti, Biamonte, Sgarbi Bompani Luciana, Di Giulio, Di Puccio.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nonché quelli previsti ai commi primo e terzo del precedente articolo 3, spettano ai lavoratori la cui pensione abbia decorrenza compresa entro i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il periodo stabilito dal comma precedente, i lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 1 che siano titolari di pensioni, o gli eredi titolari o aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero a carico di casse o di fondi integrativi o sostitutivi della stessa, nonché a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

23. 0. 39. Miceli, Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Di Giulio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Aldrovandi, Noberasco, Furia, Zoppetti.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

23. 0. 40. Pochetti, Miceli, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Di Giulio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Aldrovandi, Noberasco, Furia, Zoppetti.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 20 miliardi, si provvederà con i fondi del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

23. 0. 41. Baccalini, Garbi, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Di Giulio, Di Puccio, Biamonte, Sgarbi Bompani Luciana, Miceli, Pochetti, Gramegna.

DI GIULIO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIULIO. Questi articoli aggiuntivi sono collegati tra loro. Pertanto mi rendo conto che nel caso che il primo di essi fosse respinto, tutti gli altri sarebbero preclusi.

I motivi per i quali li abbiamo presentati coincidono in parte con quelli già esposti dall'onorevole Della Briotta. La differenza principale tra i nostri articoli aggiuntivi e quello dell'onorevole Della Briotta sta nel modo di risolvere il problema. Infatti, mentre il collega del partito socialista italiano propone di conferire una delega legislativa al Governo, noi suggeriamo una normativa che entri in vigore immediatamente.

La questione è nota a tutti: la legge n. 336 del 1970 ha creato una situazione di profonda ingiustizia e di malessere, avendo escluso dalle sue provvidenze i lavoratori delle industrie private e delle industrie IRI. Questa situazione di malessere, diffusa in larghi strati di lavoratori, oggi si rivolge anche verso le istituzioni. Infatti, tutti quei cittadini che sono rimasti esclusi dai benefici di questa legge, oggi vedono nel Parlamento e nelle istituzioni repubblicane la causa dell'ingiustizia di cui soffrono.

Questo è il motivo per il quale noi riteniamo che occorra porre immediatamente rimedio a questo stato di cose, ripristinando una situazione di uguaglianza fra tutti i cittadini.

La questione ha formato oggetto di svariati progetti di legge nel corso della passata legislatura. Attualmente ne esiste uno — il n. 36 — che reca anche la firma dell'onorevole Fabbri, attuale sottosegretario di Stato per il tesoro — e mi dispiace che l'onorevole Fabbri in questo momento non sia presente — che chiede esattamente le stesse cose che noi domandiamo.

L'onorevole Fortunato Bianchi, il quale probabilmente tra poco dirà, a nome della maggioranza, che è contrario a questa nostra proposta, ci ha comunicato in Commissione di aver già preparato, ma di non aver potuto presentare solo per ragioni tecniche, una proposta di legge avente il medesimo contenuto del nostro articolo aggiuntivo.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. L'ho già presentata!

DI GIULIO. Mi sembra quindi che esista un ampio consenso sulla soluzione da dare a questo problema; soltanto che, come è già accaduto in molte altre circostanze, e come il relatore per la maggioranza ci ha più volte detto, questo consenso si traduce poi sempre in un voto contrario a soluzioni immediate.

Noi riteniamo che un ulteriore rinvio sia inaccettabile, perché esso creerebbe un nuovo e più acuto malessere in tutti i cittadini colpiti da questa ingiustizia.

Per questi motivi abbiamo proposto il nostro articolo aggiuntivo, che raccomandiamo all'approvazione della Camera.

DE VIDOVIČH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo in questa sede, dato che ella non deve svolgere alcun emendamento.

DE VIDOVIČH. Ma io vorrei sollevare una questione di carattere, in un certo senso, pregiudiziale, signor Presidente.

Il mio gruppo ha infatti presentato insieme con altri gruppi, anche della maggioranza, alcuni ordini del giorno, riguardanti l'estensione dei benefici combattentistici ai lavoratori privati, ordini del giorno, che, ovviamente, saranno votati dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale, ma sui quali desidereremmo fin d'ora conoscere il parere del Governo per poter definire il nostro atteggiamento sugli articoli aggiuntivi sullo stesso argomento che la Camera si accinge a votare.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, le faccio osservare che il Governo non è tenuto, in questa fase del dibattito, ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati che, a termini di regolamento, devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione — come ella stesso ha ricordato — dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale, non potendo mai quindi essere considerati alla stregua di questioni pregiudiziali.

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 23 del decreto-legge ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Di Giulio, del gruppo comunista, ha sollecitato poco fa una mia esplicita presa di posizione sull'argomento in discussione, che però in questo momento non avrebbe alcun significato neppure sul piano formale, perché nessuna parte politica si considera estranea al problema, che deve essere affrontato in modo organico ed adeguato, dell'estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti privati. (*Interruzione all'estrema sinistra*). Occorre però legiferare in modo orga-

nico ed adeguato. Lo stesso partito socialista ha sollecitato il Governo ad accettare in proposito il conferimento di una delega legislativa riconoscendo quali difficoltà siano insite in questa materia, anche sotto l'aspetto meramente tecnico. (*Interruzione del deputato Della Briotta*). Il partito comunista vorrebbe invece risolvere tutto subito.

Io sono quindi dell'avviso che il Governo prenda in debita considerazione questo problema, e avanzi le sue proposte.

POCHETTI. Ma il Governo aveva già assunto un preciso impegno !

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Il Parlamento ha già assunto le sue posizioni, o potrà assumerne altre. Noi auspichiamo che attraverso una legge organica, che scaturisca dalla volontà democratica del Governo e del Parlamento, possa essere data al mondo del lavoro privato la giusta disciplina, basata sul precedente costituito dalla legge n. 336 del 1970.

È per questi motivi che, a nome della maggioranza della Commissione, sono costretto ad esprimere parere contrario a tutti gli articoli aggiuntivi riguardanti gli ex combattenti. (*Proteste all'estrema sinistra e a sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza, non senza rilevare l'incoerenza di chi ha voluto poc'anzi eliminare l'articolo 15 del decreto-legge, che rendeva operante la legge n. 336 del 1970 proprio per certe categorie di lavoratori. (*Proteste all'estrema sinistra*).

DE MICHELI VITTURI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Il gruppo dei deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale, anche se non ha avuto notizia del parere del Governo sugli ordini del giorno presentati, intende dichiarare che voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Della Briotta 23. 0. 8 e di quelli presentati dal gruppo comunista. Infatti l'ordine del giorno presentato dal Movimento sociale italiano-destra nazionale insisteva appunto per l'estensione dei benefici combattentistici a coloro che hanno la-

vorato presso aziende private ed ai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dai predetti articoli aggiuntivi. In sostanza, inoltre, questi ultimi ricalcano una proposta di legge ispirata dai combattenti e dagli invalidi di guerra, che fu nella scorsa legislatura presentata dal gruppo del Movimento sociale italiano.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. La Camera ha nella scorsa legislatura ampiamente trattato il problema relativo ai dipendenti privati ex combattenti. Una proposta di legge mirante ad estendere i benefici in questione anche a coloro decadde tuttavia per l'anticipata fine della legislatura. L'onorevole Villa ed io abbiamo perciò presentato una analoga proposta di legge che il Presidente della Camera ha già assegnato alla I Commissione subito dopo la riapertura della Camera. Pregherei, pertanto, coloro che hanno presentato questi articoli aggiuntivi, se realmente desiderano giungere alla formazione di una legge organica (la cui necessità è stata condivisa dal partito socialista), di ritirarli dato anche che essi non contemplano tutte le possibili situazioni.

POCHETTI. Questo non è esatto!

TOZZI CONDIVI. Credo che il Governo, in sede di parere sugli ordini del giorno presentati, dichiarerà, conformemente a quanto ha fatto nella scorsa legislatura, che non si opporrà all'iter parlamentare della proposta di legge cui ho accennato, condividendone l'impostazione. Prego pertanto il Governo di dare assicurazioni, se lo ritiene opportuno, che in sede di discussione della proposta stessa, vorrà esaminare attentamente le esigenze di cui si sono resi interpreti gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Della Briotta e dei colleghi del gruppo comunista.

POCHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore degli articoli aggiuntivi riguardanti l'estensione dei benefici combattentistici. È veramente singolare (avevamo già avuto modo di rilevarlo nel corso della discussione sulle linee generali) la posizione dei

democristiani, e non soltanto la loro. Presentatori di proposte di legge sull'argomento che stiamo trattando, non sono unicamente gli onorevoli Fabbri e Tozzi Condivi: ricordo che esistono anche una proposta di legge dell'onorevole Durand de la Penne ed una proposta del socialdemocratico Poli.

A coloro che ci invitano a ritirare gli articoli aggiuntivi in argomento, perché relativi a materia già disciplinata da altre proposte di legge organiche, io rispondo - e mi rivolgo all'onorevole Tozzi Condivi - che egli non li ha neppure letti, altrimenti si sarebbe reso conto che essi prevedono la più organica delle discipline. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Della Briotta, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELLA BRIOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, avvertendo che la sua reiezione non precluderebbe la votazione dell'articolo aggiuntivo Baccalini 23. 0. 35.

(*È respinto*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo Baccalini 23. 0. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Gramegna ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo Baccalini 23. 0. 35.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	560
Maggioranza	281
Voti favorevoli	254
Voti contrari	306

(*La Camera respinge*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bellotti	Caldoro	Corghi
Abelli	Belluscio	Calvetti	Cortese
Accreman	Bemporad	Canepa	Corti
Achilli	Benedetti Gianfilippo	Canestrari	Costamagna
Aiardi	Benedetti Tullio	Capponi Bentivegna	Cotecchia
Aldrovandi	Berlinguer Enrico	Carla	Cottone
Alesi	Berlinguer Giovanni	Capra	Covelli
Alessandrini	Berloffa	Caradonna	Cristofori
Alfano	Bernardi	Cardia	Cuminetti
Aliverti	Bernini	Carenini	Cusumano
Allegri	Bersani	Cariglia	D'Alema
Allocca	Bertè	Cárolì	D'Alessio
Almirante	Biagioni	Carrà	Dall'Armellina
Aloi	Biamonte	Carri	Dal Sasso
Alpino	Bianchi Alfredo	Carta	Damico
Altissimo	Bianchi Fortunato	Caruso	D'Angelo
Amadei	Bianco	Casapieri Quagliotti	D'Aniello
Amadeo	Biasini	Carmen	d'Aquino
Amendola	Bignardi	Cassanmagnago	D'Auria
Amodio	Bini	Cerretti Maria Luisa	de Garneri
Anderlini	Bisaglia	Cassano	de' Cocci
Andreoni	Bisignani	Castelli	Degan
Angelini	Bodrato	Castellucci	De Laurentiis
Angrisani	Bodrito	Castiglione	Del Duca
Antoniozzi	Boffardi Ines	Cataldo	De Leonardis
Armani	Bogi	Catanzariti	Delfino
Armato	Boldrin	Catella	Della Briotta
Arnaud	Boldrini	Cattanei	Dell'Andro
Artali	Bonalumi	Cavaliere	De Lorenzo Ferruccio
Ascari Raccagni	Bonifazi	Ceccherini	Del Pennino
Assante	Bonomi	Ceravolo	De Maria
Astolfi Maruzza	Borghi	Cerra	De Martino
Azzaro	Borra	Cerri	De Marzio
Baccalini	Borromeo D'Adda	Cerullo	de Meo
Badini Confalonieri	Bortolani	Cervone	De Mita
Baghino	Bortot	Cesaroni	De Sabbata
Balasso	Bosco	Chiarante	de Vidovich
Baldassari	Botta	Chiovini Facchi	di Giannantonio
Baldassi	Bottarelli	Cecilia	Di Giesi
Baldi	Bottari	Ciacchi	Di Gioia
Ballarin	Bova	Ciaffi	Di Giulio
Bandiera	Bozzi	Ciai Trivelli Anna	Di Leo
Barba	Bressani	Maria	Di Marino
Barbi	Brini	Ciampaglia	di Nardo
Barca	Bubbico	Ciccardini	Di Puccio
Bardelli	Bucalossi	Cirillo	Di Vagno
Bardotti	Bucciarelli Ducci	Cittadini	Donelli
Bargellini	Buffone	Ciuffini	Drago
Bartolini	Busetto	Coccia	Dulbecco
Baslini	Buttafuoco	Cocco Maria	Durand de la Penne
Bassi	Buzzi	Codacci-Pisanelli	Elkan
Bastianelli	Buzzoni	Colombo Vittorino	Erminero
Battaglia	Cabras	Colucci	Esposito
Beccaria	Caiati	Columbu	Evangelisti
Belci	Caiazza	Compagna	Fabbri
Bellisario	Calabrò	Concas	Fabbri Seroni
		Conte	Adriana
		Corà	Faenzi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Fagone	Gullotti	Marocco	Peggio
Federici	Gunnella	Marras	Pegoraro
Felici	Ianniello	Martelli	Pellegatta Maria
Felisetti	Ingrao	Martini Maria Eletta	Agostina
Ferioli	Innocenti	Martoni	Pellicani Giovanni
Ferrari	Iotti Leonilde	Marzotto Caotorta	Pellicani Michele
Ferrari-Aggradi	Iozzelli	Maschiella	Pellizzari
Ferretti	Iperico	Masciadri	Pennacchini
Ferri Mario	Ippolito	Massari	Pensa
Ferri Mauro	Jacazzi	Masullo	Perantuono
Fibbi Giulietta	Korach	Mattarelli	Perrone
Finelli	La Bella	Matteini	Petrucci
Fioret	La Loggia	Matteotti	Pezzati
Fioriello	La Malfa Giorgio	Mazzarino	Pica
Flamigni	La Malfa Ugo	Mazzarrino	Picchioni
Fontana	Lamanna	Mazzotta	Piccinelli
Forlani	La Marca	Medi	Picciotto
Foscarini	Lapenta	Mendola Giuseppa	Piccoli
Foschi	La Torre	Menichino	Piccone
Fracanzani	Lattanzio	Merli	Pirolò
Fracchia	Lavagnoli	Messeni Nemagna	Pisicchio
Franchi	Leonardi	Meucci	Pisoni
Frasca	Lettieri	Miceli	Pistillo
Frau	Lezzi	Micheli Filippo	Pochetti
Furia	Lima	Micheli Pietro	Poli
Fusaro	Lindner	Milani	Postal
Galli	Lizzero	Mirate	Prandini
Galloni	Lo Bello	Miroglio	Prearo
Galluzzi	Lobianco	Misasi	Preti
Gambolato	Lodi Faustini Fustini	Molè	Principe
Garbi	Adriana	Monti Maurizio	Pucci
Gargani	Lombardi Giovanni	Monti Renato	Pumilia
Gargano	Enrico	Morini	Querci
Gasco	Lombardi Riccardo	Moro Aldo	Quilleri
Gaspari	Lo Porto	Moro Dino	Radi
Gastone	Lospinoso Severini	Musotto	Raicich
Gava	Lucchesi	Nahoum	Rampa
Gerolimetto	Lupis	Napolitano	Raucci
Giadresco	Luraschi	Natta	Rausa
Giannantoni	Macaluso Antonino	Niccolai Cesarino	Rauti
Giannini	Macaluso Emanuele	Niccolai Giuseppe	Reale Giuseppe
Giglia	Macchiavelli	Nicolazzi	Reale Oronzo
Gioia	Maggioni	Nicosia	Reggiani
Giolitti	Magliano	Noberasco	Reichlin
Giomo	Magnani Noya Maria	Nucci	Rende
Giordano	Magri	Olivi	Restivo
Giovanardi	Maina	Orlandi	Revelli
Giovannini	Malagodi	Orlando	Riccio Pietro
Girardin	Malagugini	Padula	Riccio Stefano
Giudiceandrea	Malfatti	Pajetta	Riela
Gramegna	Mammi	Pandolfi	Riga Grazia
Granelli	Mancini Antonio	Pandolfo	Righetti
Grassi Bertazzi	Mancini Vincenzo	Pani	Rizzi
Grilli	Mancuso	Papa	Rognoni
Guadalupi	Mantella	Pascariello	Romeo
Guarra	Mariani	Patriarca	Romita
Guglielmino	Marino	Pazzaglia	Romualdi
Gui	Marmugi	Pedini	Rosati

Ruffini	Tarabini
Russo Carlo	Tassi
Russo Ferdinando	Tedeschi
Russo Quirino	Terranova
Russo Vincenzo	Terraroli
Sabbatini	Tesi
Saccucci	Tesini
Salizzoni	Tessari
Salvatore	Tocco
Salvatori	Todros
Salvi	Tortorella Aldo
Sandomenico	Tortorella Giuseppe
Sandri	Tozzi Condivi
Sangalli	Traina
Santuz	Trantino
Sanza	Traversa
Sartor	Tremaglia
Sboarina	Tripodi Antonino
Sbriziolo De Felice	Tripodi Girolamo
Eirene	Triva
Scalfaro	Trombadori
Scarlato	Truzzi
Schiavon	Turnaturi
Scipioni	Urso Giacinto
Scutari	Urso Salvatore
Sedati	Vaghi
Segre	Valensise
Semeraro	Valiante
Serrentino	Valori
Servadei	Vania
Servello	Vecchiarelli
Sgarbi Bompani	Venegoni
Luciana	Venturoli
Signorile	Verge
Simonacci	Vespignani
Sinesio	Vetere
Sisto	Vetrano
Skerk	Vetrone
Sobrero	Vicentini
Spadola	Villa
Spagnoli	Vincelli
Speranza	Vincenzi
Spinelli	Vineis
Spitella	Vitale
Sponziello	Vitali
Stefanelli	Volpe
Stella	Zaccagnini
Storchi	Zaffanella
Strazzi	Zamberletti
Sullo	Zanibelli
Talassi Giorgi Renata	Zanini
Tamini	Zolla
Tanassi	Zoppetti
Tani	Zurlo
Tantalo	

Sono in missione:

Anselmi Tina Natali

Dichiaro preclusi da questa votazione gli altri articoli aggiuntivi sullo stesso argomento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 » (600);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (601);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia » (602).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

GUNNELLA ed altri: « Istituzione del Servizio nazionale per le attività di ricreazione sociale (SNARS) e soppressione dell'ENAL » (408) (con parere della V, della VI e della XIII Commissione);

alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 » (approvato dal Senato) (600) (con parere della IV, della V e della VIII Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (approvato dal Senato) (601) (con parere della V Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia » (approvato dal Senato) (602) (con parere della V e della IX Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

LAFORGIA ed altri: « Disciplina della professione di agente in mediazione » (92) (con parere della IV Commissione);

GUNNELLA e COMPAGNA: « Provvedimenti per programmare investimenti aggiuntivi nel Mezzogiorno delle imprese assicurative operanti in Italia » (412) (con parere della IV e della V Commissione);

alle Commissioni riunite II (Interni) e IX (Lavori pubblici):

GUNNELLA ed altri: « Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sullo stato dell'urbanesimo in rapporto all'emigrazione interna e nelle prospettive delle grandi città ed aree metropolitane » (411) (con parere della I Commissione);

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e X (Trasporti):

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifica all'articolo 587 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) » (319).

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al riordinamento dell'amministrazione dello Stato, al decentramento delle funzioni e al riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali il deputato Mazzarino in sostituzione del deputato Bozzi, chiamato a far parte del Governo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti i lavoratori autonomi in età pensionabile. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti e mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché per i relativi familiari coadiuvanti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria è stabilita al compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° anno per le donne.

1. 0. 1. **Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Miceli, Di Puccio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Di Giulio, Zoppetti, Aldrovandi.**

MICELI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, con questo emendamento noi comunisti desideriamo eliminare quello stato di inferiorità in cui vengono posti i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, gli artigiani e i commercianti. Chiedendo l'abbassamento dell'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia non intendiamo costringere il Governo a sostenere spese esorbitanti, in quanto, come si può vedere dalle statistiche di cui siamo in possesso, dal 1967 al 1972 si è avuta una riduzione dal 54 al 35 per cento del numero dei pensionati per vecchiaia.

Considerata ultimamente la sentenza della Corte costituzionale che riduce al 50 per cento la misura dell'invalidità ai fini del pensionamento, si può affermare che nel giro di qualche anno si ridurranno i lavoratori autonomi a poche decine di migliaia mentre si avrà sempre più l'aumento dei pensionati per invalidità. E siccome c'è una grande differenza di costi fra pensioni di vecchiaia e pensioni di invalidità, noi chiediamo al Governo che finalmente sia fatta giustizia nei confronti di questi lavoratori che certo non lavorano meno di quelli dipendenti e che si vedono invece trattati differentemente, sia dal punto di vista dei minimi di pensione, sia dal punto di vista dell'età pensionabile.

Pertanto, chiediamo la riduzione da 60 a 55 anni dell'età minima pensionabile. Questa riduzione verrebbe a costare allo Stato circa 50 miliardi, che non rappresenterebbe, poi, per una così grande e vasta categoria di futuri pensionati, una somma esorbitante. Con la riduzione dell'età pensionabile non solo si ridurrebbe la lunga attesa dei lavoratori autonomi ma si supererebbero anche inutili difficoltà che intralciano oggi l'attività dell'INPS.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni si consegue al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne.

1. 0. 2.

Di Marino, Esposto.

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

DI MARINO. Le ragioni di questo emendamento hanno una rilevanza specifica rispetto a quello testé illustrato perché esso va in direzione non solo di una maggiore giustizia perequativa tra i lavoratori autonomi e gli altri lavoratori, ma anche, in particolare, del rinnovamento democratico nelle campagne e del raggiungimento di un maggiore equilibrio civile della nostra società. Tutti dovrebbero conoscere le condizioni in cui vivono e lavorano le genti dei campi, l'asprezza della loro fatica e l'arretratezza dell'assistenza sanitaria di cui godono. Al di là delle favole dell'arcadia reazionaria, i contadini invecchiano presto e sono in larga misura colpiti da malattie e da invalidità. Del resto le cifre lo dimostrano: tra i contadini ci saranno 657 mila pensionati di vecchiaia quest'anno, ed oltre un milione di pensionati per invalidità. Con la riduzione dell'età pensionabile a 60 e a 55 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne, sarebbe assorbita una notevole aliquota di quelli che oggi sono costretti a chiedere la pensione di invalidità per le loro condizioni fisiche, riducendo così un evidente fattore di ritardo, di aggravio burocratico e di inefficienza.

Ma al di là di queste ragioni di giustizia ci sono anche ragioni di ordine politico e sociale. Tutti sanno come continua in modo preoccupante l'esodo dai campi delle forze più giovani e fresche, esodo che compromette i

destini dell'agricoltura e l'equilibrato sviluppo della società. Non secondaria, per quanto riguarda la fuga dai campi, è la disparità dei redditi, perché i lavoratori dei campi hanno un reddito medio inferiore alla metà degli altri lavoratori; e a questa disparità aggiungasi altresì la disparità dei trattamenti sociali, civili e assistenziali. Il rimuovere una di queste disparità, e non delle meno odiose, quella dell'età pensionabile, consentirebbe lo sviluppo di una politica di rinnovamento delle campagne basata sulle imprese coltivatrici nelle loro forme associate.

Certo, esistono altri grossi e decisivi problemi di riforma; ma se oggi si riuscisse a stabilire la parificazione dell'età pensionabile per i coltivatori, mezzadri e coloni, ciò vorrebbe dire che il Parlamento è sensibile alle istanze delle masse contadine, che considera una forza essenziale per un nuovo tipo di sviluppo.

L'attesa tra le masse contadine è grande. In questi giorni centinaia di delegazioni si sono recate al Parlamento e agli enti locali per rappresentare le loro esigenze; noi ci rivolgiamo ai colleghi della democrazia cristiana, che tante volte si sono fatti banditori della parificazione delle masse contadine con gli altri ceti, e in particolare ai colleghi della democrazia cristiana che militano o sono dirigenti della Confederazione dei coltivatori diretti — i quali proprio il 12 luglio scorso hanno presentato una proposta di legge che contiene esplicitamente la nostra stessa richiesta di parificazione dell'età pensionabile — affinché siano coerenti con le loro promesse e con le loro enunciazioni, votando a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due articoli aggiuntivi testé svolti?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario a entrambi.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pochetti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Di Marino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. O. 2; non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è modificato come segue: « Le persone che intendono avvalersi della facoltà prevista al precedente articolo 1 devono presentare domanda all'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati competente per territorio entro il 31 dicembre 1974 ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è modificato come segue: « La domanda di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, se accolta, determina il definitivo inserimento degli interessati nella assicurazione medesima. Gli effetti della domanda decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione, salvo che la domanda stessa venga presentata entro il 31 dicembre 1972, nel qual caso gli effetti di essa decorrono dal 1° gennaio 1971 ».

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è aggiunto il seguente articolo: « Articolo 12 — Il presente decreto entra in vigore il 10 gennaio 1971 ».

23. O. 2. **Giovanardi, Zaffanella, Mosca, Della Briotta, Signorile.**

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per gli anni correnti dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno raggiunto la contribuzione annua di 104 contributi, se donne o ragazzi, e di 156 contributi, se uomini, devono essere considerati comunque utili, ai fini del perfezionamento del diritto e della misura della pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1971, ri-

spettivamente 104 e 156 contributi per ciascuno degli anni predetti.

23. O. 3. **Zaffanella, Della Briotta, Mosca, Giovanardi, Signorile.**

GIOVANARDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI. Lo scopo dei nostri articoli aggiuntivi, signor Presidente, è quello di consentire ai mezzadri e ai coloni il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1439 del 1970 — che in attuazione della delega contenuta nell'articolo 32 della legge n. 153 del 1969 prevede la facoltà per i mezzadri e i coloni di ottenere a domanda il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti — stabilisce all'articolo 2 che gli effetti della domanda predetta decorrono dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione. Il decreto citato, pur recando la data del 28 dicembre 1970, è stato pubblicato solo il 19 aprile 1971. Tale ritardo ha determinato una certa situazione di incertezza negli interessati. A ciò si aggiunga che la situazione sociale del paese è tale che i lavoratori stessi vengono a conoscenza delle norme che li riguardano con notevole ritardo. Per questo motivo, le domande di reinserimento sono cominciate ad affluire solo nella seconda metà del 1971, per raggiungere una maggiore consistenza nell'anno in corso; e ancora oggi si può ritenere che molti coloni e mezzadri non hanno presentato domanda pur avendo interesse a ottenere il reinserimento dalla data iniziale consentita dalle disposizioni legislative. D'altra parte, il decreto non contiene esplicitamente l'indicazione della sua entrata in vigore. Perciò, in applicazione dei principi generali, la data stessa è stata fissata al 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto, e cioè al 4 maggio 1971. Quindi, le prestazioni a carico dell'assicurazione per i lavoratori dipendenti da liquidare a norma del decreto citato sono state concesse solo a far tempo dal giugno 1971. Per effetto di tale situazione, i coloni e i mezzadri che hanno presentato la domanda di pensione nei primi mesi del 1971, pur potendo ottenere il reinserimento dal 1° gennaio dell'anno stesso, in virtù di quanto esposto, non potrebbero conseguire la pensione più favorevole da parte dell'assicurazione dei lavoratori dipendenti a

partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

È per sanare questa iniqua situazione che grava sui lavoratori della terra che abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo.

L'articolo aggiuntivo Zaffanella 23. 0. 3 è stato presentato per consentire ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni anche non titolari di azienda la copertura assicurativa piena per ciascun anno di iscrizione negli elenchi dal 1957 al 1961, affinché tali anni siano considerati utili agli effetti pensionistici. La legge n. 1047 del 1957 prevedeva un complicato sistema di accreditamento dei contributi in favore dei singoli componenti dei nuclei familiari coltivatori diretti, mezzadri e coloni. In virtù di tale sistema, era spesso attribuito ai componenti del nucleo che non rivestivano la qualifica di capofamiglia un numero di contributi inferiore al numero minimo che veniva parificato a un anno intero di contribuzione ai fini della liquidazione della pensione. La successiva legge n. 9 del 1963 ha modificato tale sistema, attribuendo a ciascun lavoratore, per ogni anno di iscrizione, un numero fisso di contributi, corrispondenti a quelli sufficienti per ritenere coperto l'intero anno ai fini pensionistici. Sennonché, la modifica, per espressa disposizione della legge stessa ha avuto applicazione solo dal 1962 in poi. L'articolo aggiuntivo che proponiamo si prefigge perciò lo scopo di risalire all'inizio dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori interessati, e cioè al 1957, per applicare le più favorevoli disposizioni introdotte dalla legge n. 9 a partire dal 1962. E da aggiungere che purtroppo solo pochi lavoratori potranno beneficiare delle modifiche proposte, poiché esse intervengono con oltre dieci anni di ritardo rispetto all'epoca in cui avrebbero dovuto essere apportate, e la maggior parte dei lavoratori interessati ha quindi già conseguito la pensione, sia pure con molto ritardo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Limitatamente agli anni compresi fra il 1957 e il 1961 i familiari delle aziende mezzadri, coloniche e diretto coltivatrici soggetti per quegli anni all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, hanno facoltà di richiedere all'INPS l'accREDITAMENTO dei contributi fino al raggiungimento di 156 giornate annue (se uomini) e 104 giornate annue (se donne o giovani).

Tale facoltà è concessa ai soggetti di cui al comma precedente che abbiano avuto un ac-

creditamento parziale o siano stati esclusi dall'accREDITAMENTO stesso in virtù dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

23. 0. 44. Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Zoppetti.

I mezzadri ed i coloni aventi diritto all'inserimento nell'assicurazione obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, che presentano la relativa domanda entro il 31 dicembre 1972, vengono iscritti a tutti gli effetti nell'assicurazione medesima con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

23. 0. 42. Noberasco, Miceli, Gramegna, Pochetti, Garbi, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Biamonte, Baccalini, Furia, Di Giulio, Aldrovandi, Zoppetti.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono sono computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla data del decesso e, se pensionati, dalla data della decorrenza della pensione.

23. 0. 48. Furia, Noberasco, Zoppetti, Aldrovandi, Baccalini, Garbi, Biamonte, Di Puccio, Di Giulio, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Miceli, Pochetti.

MICELI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 23. 0. 44, se approvato, verrebbe ad eliminare una grave ingiustizia, in quanto l'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 — ricordata anche dal collega Giovanardi — poneva dei limiti ai familiari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'accREDITAMENTO delle giornate di ciascun anno agrario. Tale ingiustizia è stata operante per gli anni dal 1957 al 1961, in quanto con una successiva legge, la legge 9 gennaio 1963, n. 9, si autorizzava la rimozione di questo principio, ma solo a partire dal 1° gennaio 1962. Si tratterebbe quindi — come diceva giustamente il compagno Giovanardi — di applicare quanto previsto dalla legge n. 9 del 1963 a partire dal 1957, anno in cui è stata approvata la legge per i coltivatori diretti.

L'emendamento 23. 0. 42 mira invece al reinserimento a domanda dei mezzadri e coloni, e relativi familiari, nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 1971, in relazione alla delega che era stata data al Governo all'atto dell'approvazione della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dalla mancata applicazione di questa delega è derivato un grave danno ai mezzadri e coloni che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio del 1971 già avevano o compivano 60 anni di età, se uomini, o 55 se donne. C'è anche un grave danno per coloro che a causa della trasformazione del rapporto di mezzadria in affittanza, o a causa della cessazione del rapporto di mezzadria, avevano interesse a far valere al più presto il requisito di un anno intero di contribuzione nella predetta assicurazione per potere effettuare i versamenti volontari. Onorevoli colleghi della maggioranza, i mezzadri ed i coloni non possono pagare i ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti delegati.

Per quanto riguarda l'emendamento 23. 0. 48, con esso si verrebbe a porre rimedio a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che testualmente recita: « i superstiti hanno diritto alle pensioni indirette o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 ». Col presente articolo aggiuntivo verremmo ad eliminare questa data per un senso di giustizia, così che la pensione di reversibilità verrebbe data a tutti indipendentemente dalla data e dalla decorrenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi testé svolti ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur riconoscendo che alcune di queste richieste potranno essere esaminate in sede di una più organica sistemazione della materia, in questa sede

non posso che esprimere il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giovanardi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOVANARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Zaffanella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZAFFANELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Pochetti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 44, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Noberasco, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NOBERASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Miceli, mantiene l'articolo aggiuntivo Furia 23. 0. 48, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo relativo alla determinazione della retribuzione dei braccianti ai fini previdenziali.

È il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1968, n. 488, sono quelle che vengono provincialmente stabilite dall'ispettorato del lavoro, d'intesa con le organizzazioni bracciantili, ai fini della corresponsione della indennità di malattia da parte dell'INAM.

23. 0. 45. Gramegna, Miceli, Pochetti, Aldrovandi, Di Puccio, Di Giulio, Garbi, Baccalini, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Sgarbi Bompiani Luciana, Biamonte.

DI PUCCIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PUCCIO. Ai lavoratori dipendenti del settore dell'agricoltura, stando all'articolo 28 del decreto n. 488 del 27 aprile 1968, è riconosciuta una retribuzione convenzionale, determinata con decreto ministeriale, che ha per base quella del 1970. Lo stesso articolo non consente la possibilità di emanare altri decreti per gli anni successivi al 1970. Pertanto, se non viene eliminato questo ostacolo, i lavoratori agricoli dipendenti saranno condannati a restare ancorati ad una base retributiva che già ora non corrisponde più alla realtà e maggiormente non corrisponderà a questa realtà nel futuro.

Con questo articolo aggiuntivo intendiamo superare questo ostacolo, stabilendo che le retribuzioni convenzionali siano quelle che vengono stabilite per provincia dall'ispettorato del lavoro, d'intesa con le organizzazioni bracciantili, ai fini della corresponsione della indennità di malattia da parte dell'INAM.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei pregare l'onorevole Di Puccio di ritirare l'articolo aggiuntivo, perché il Governo ha la possibilità di determinare queste retribuzioni convenzionali con proprio decreto. Se l'articolo aggiuntivo non verrà ritirato, la Commissione esprime parere contrario al medesimo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema effettivamente non esiste, perché la facoltà dal ministro del lavoro di emanare decreti non è limitata ad un anno: il ministro ha la competenza di fissare con decreto questi salari annuali. Quando questi salari saranno fissati,

con una certa tabella per la malattia, saranno fissate analogamente anche le pensioni. Quindi si può provvedere con decreto ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole Di Puccio, dopo le dichiarazioni del relatore per la maggioranza e del Governo, mantiene l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. 0. 45, di cui ella è cofirmatario ?

DI PUCCIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Alla fine dell'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

La procedura legale è inoltre esente da qualsiasi tassa, diritto, o competenza, qualunque sia il valore della causa.

23. 0. 61. de Vidovich, De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloï, Cassano.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del relatore e del Governo, ritiro l'articolo aggiuntivo in quanto esso rientra nell'ambito di una legge che, se non erro, è stata già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi sulle pensioni di invalidità. Sono i seguenti:

Si ha invalidità pensionabile quando la capacità di guadagno dell'assicurato, a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, è ridotta in modo permanente a meno della metà nell'occupazione abituale o in quelle affini che richiedono formazione professionale analoga.

Si ha invalidità pensionabile di secondo grado quando l'assicurato risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale.

Nel valutare il grado della capacità di guadagno si deve tener conto delle reali possibilità ambientali del mercato di lavoro, di proficuo impiego da parte dell'assicurato delle proprie energie in attività lavorative aventi il carattere di normalità, continuità e durata e confacenti in rapporto alla qualificazione professionale, ai precedenti lavorativi, al sesso ed all'età dell'assicurato stesso.

I criteri direttivi riguardanti le modalità, i metodi e gli strumenti tecnico-organizzativi relativi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

23. 0. 10. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

Nei casi di invalidità di secondo grado, spetta al pensionato una integrazione alla pensione dovuta in base alle norme vigenti in misura pari alla differenza tra la pensione stessa e il trattamento pensionistico che sarebbe a lui spettato considerando anni coperti da contribuzione quelli compresi tra la data di decorrenza della pensione e l'età di pensionamento per vecchiaia, computando in ogni caso una anzianità contributiva complessiva non inferiore a venti anni, né superiore a 40 anni. A tale integrazione si applicano gli aumenti derivanti dalla scala mobile.

L'assicurato o il pensionato per invalidità di primo grado possono richiedere ed ottenere il riconoscimento dell'invalidità di secondo grado anche in costanza di lavoro, ma la integrazione non spetta durante i periodi di eventuale attività lavorativa, secondo la normativa da stabilire con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

23. 0. 11. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

Nel caso di morte di assicurato o di pensionato per invalidità, ai superstiti spetta una pensione calcolata secondo le norme vigenti con riferimento al trattamento globale, comprensivo perciò dell'integrazione che sarebbe spettata al dante causa considerandolo come invalido di secondo grado o che gli è stata effettivamente corrisposta, anche se temporaneamente sospesa a seguito di attività lavorativa.

È fatto, comunque, salvo l'eventuale trattamento di maggiore favore.

23. 0. 12. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

I periodi per i quali è prevista l'integrazione della pensione di invalidità e di riveribilità o indiretta danno titolo:

a) se trattasi di titolari di pensione per invalidità liquidata con sistema retributivo o di assicurati, all'accrescimento del numero degli anni (in settimane) di anzianità contributiva, considerando tuttora valida la retribuzione in relazione alla quale è stato deter-

minato l'importo della pensione stessa o, per gli assicurati, la retribuzione media settimanale da stabilire secondo le norme comuni.

In caso di attività lavorativa successiva al pensionamento di invalidità di primo grado, l'importo della retribuzione pensionabile va ridimensionata tenendo conto, se più favorevoli, delle retribuzioni soggette a contribuzione assicurativa corrispondenti ai periodi di lavoro successivi al pensionamento;

b) se trattasi di titolari di pensione per invalidità liquidata con il sistema contributivo, all'accrescimento degli anni (in settimane) di anzianità contributiva, considerando come versato per ogni settimana il contributo medio settimanale risultante dall'ultimo anno di contribuzione precedente il pensionamento.

In caso di attività lavorativa successiva al pensionamento di invalidità di primo grado, l'importo del contributo medio settimanale va determinato con riferimento all'ultimo anno di contribuzione.

I contributi assicurativi versati o da accreditare in relazione a periodi già valutati ai fini della determinazione dell'integrazione delle pensioni nei casi previsti nelle precedenti lettere a) e b), non possono essere computati agli effetti della misura delle pensioni stesse.

23. 0. 13. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

Ai pensionati per invalidità di 2° grado e ai pensionati per vecchiaia che abbiano necessità di assistenza personale continuativa spetta un assegno mensile di lire 25.000 alle stesse condizioni previste dall'assicurazione infortuni e malattie professionali. Il godimento dell'assegno non spetta in caso di ricovero in istituto di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è cumulabile con l'analogo assegno erogato dall'INAIL.

L'assegno non è reversibile.

23. 0. 14. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

La revisione del giudizio di invalidità, anche ai fini della invalidità di 2° grado o della revoca, può essere promossa dal pensionato o disposta dall'Istituto senza limiti di tempo per il pensionato e, per l'Istituto, ad intervalli di tempo non inferiori a due anni e per un massimo di tre volte.

Nessun obbligo di sottoporsi a cure mediche o chirurgiche può essere imposto all'assicurato o al pensionato, né si può disporre la sospensione o la revoca della pensione in

caso di rifiuto da parte del pensionato di seguire le cure o di sottoporsi ad interventi chirurgici consigliati.

La normativa vigente, relativa ai ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria, si applica anche nei casi di revisione del giudizio di invalidità promossa dal pensionato.

23. 0. 15. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

L'assicurato — lavoratore dipendente o autonomo — ha diritto alla pensione quando l'invalidità risulti in rapporto causale preponderante con finalità di servizio o di lavoro, purché alla data di presentazione della domanda sia stato versato un anno di contributi.

I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta purché:

a) la morte risulti in rapporto causale preponderante con finalità di servizio o di lavoro;

b) alla data del decesso risulti versato un anno di contributi.

La pensione non è dovuta quando l'evento medesimo sia protetto dall'assicurazione infortuni e malattie professionali.

23. 0. 16. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

Si ha invalidità pensionabile anche quando la capacità di guadagno dell'assicurato, per infermità, difetto fisico o mentale, risulti ridotta oltre i limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo.

23. 0. 17. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

L'assicurato — lavoratore dipendente o autonomo — che si trovi nelle condizioni richieste, può ottenere la pensione per invalidità solo se non ha ancora maturato l'età di pensionamento per vecchiaia.

Al compimento di tale età da parte degli interessati, ovvero al raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, le pensioni di invalidità sono trasformate in pensioni di vecchiaia — ovvero di anzianità — considerando coperto da retribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della predetta pensione e l'età di pensionamento per vecchiaia. Il nuovo trattamento in ogni caso non può essere inferiore all'importo della pensione per invalidità precedentemente percepito.

L'assicurato in età di pensionamento per vecchiaia che sia in possesso dei requisiti richiesti per il trattamento per invalidità, ha diritto alla pensione per vecchiaia, salvo le condizioni di maggior favore.

La nuova normativa si applica a tutte le vigenti pensioni per invalidità, anche quando i loro titolari abbiano già superato l'età di pensionamento per vecchiaia, nonché a tutti gli assicurati che abbiano presentato domanda di ricorso per invalidità o che abbiano proposto ricorso, in sede amministrativa o giudiziaria, avverso la decisione dell'istituto, purché sussistano le condizioni previste da tale normativa al momento della sua entrata in vigore.

23. 0. 18. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

Al pensionato per invalidità di primo grado occupato per effetto della normativa sul collocamento obbligatorio degli invalidi, si applicano le norme vigenti relativi al pensionato che lavora.

23. 0. 19. Zaffanella, Della Briotta, Giovanardi, Signorile, Mosca.

L'onorevole Zaffanella ha facoltà di svolgerli.

ZAFFANELLA. Signor Presidente, la materia di questi articoli aggiuntivi è stata ampiamente dibattuta nel corso della discussione generale e riguarda le pensioni di invalidità.

Le proposte che noi presentiamo traggono origine dai lavori di una apposita commissione, in cui erano rappresentati tutti i sindacati, istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per esaminare a fondo il problema, che è uno dei più gravi dell'ordinamento pensionistico italiano.

Ho già ricordato in sede di discussione sulle linee generali che oltre un terzo delle pensioni dell'INPS sono pensioni di invalidità. La commissione cui ho fatto cenno ha espresso un parere sullo schema di decreto predisposto dal Ministero del lavoro; si tratta di un decreto delegato che non è stato ancora varato, e quindi occorre procedere con urgenza alla revisione della materia, tanto più che la quasi totalità delle pensioni di invalidità risulta ancorata al trattamento minimo.

Le proposte contenute nei 10 articoli aggiuntivi che abbiamo presentato riguardano:

1) la modifica della definizione stessa dello stato di invalidità, che non può solamente essere rapportato allo stato di minorazione fisica, ma deve riferirsi alle condizioni socio-economiche della zona; 2) due gradi di pensioni di invalidità, uno a livello della perdita del 50 per cento della capacità di guadagno e l'altro a livello della permanente inabilità a proficuo lavoro; i livelli di pensione di invalidità proposti sono, al primo grado, quello attuale, al secondo grado la pensione di invalidità integrata al livello che il lavoratore avrebbe raggiunto se avesse potuto pervenire alla pensione di vecchiaia; 3) un assegno di lire 25 mila mensili per i casi in cui vi sia necessità di assistenza personale continuativa; 4) norme per la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento della età prevista per questa; 5) riconoscimento dell'attività pensionabile preesistente all'inizio del rapporto assicurativo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Sono stabiliti due gradi di invalidità.

Si considera invalido di primo grado lo iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, la cui capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente per difetto fisico o mentale a meno della metà nella occupazione abituale o in quelle affini che richiedono formazione professionale analoga.

Nel valutare il grado della capacità di guadagno si deve tener conto delle reali possibilità ambientali del mercato di lavoro, di proficuo impiego da parte dell'iscritto della propria energia in attività lavorative aventi il carattere di normalità, continuità e durata e confacenti in rapporto alla qualificazione professionale, ai precedenti lavorativi, al sesso e all'età dello stesso iscritto. Si deve tener conto, inoltre che il lavoratore non deve essere costretto a rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati o eccezionali, né di apprendistato nuovo, né di spostamenti inconsueti, né a lesioni della dignità e dei legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata permanente, nel senso che debba persistere per un lungo periodo di tempo e per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione, e in riferimento non alla sola

invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno.

23. 0. 25. Gramegna, Miceli, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Di Giulio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi.

Si considera invalido di secondo grado l'iscritto che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale.

23. 0. 26. Miceli, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Di Giulio, Biamonte, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Gramegna.

All'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di primo grado, spetta, oltre alla pensione di invalidità in base alle norme vigenti, un assegno di incollocamento pari a 20 mila lire mensili quando sia in condizioni di disoccupazione involontaria o abbia sospeso o cessato l'attività in proprio. L'assegno cesserà al momento della rioccupazione o della ripresa della attività in proprio.

All'assicurato, lavoratore dipendente e autonomo o al pensionato per invalidità di primo grado, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di secondo grado, spetta una integrazione della pensione, dovuta in base alle norme vigenti, in misura pari alla differenza tra la pensione stessa e il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato, considerando anni coperti da contribuzione, quelli compresi fra la data di decorrenza della pensione di invalidità e l'età di pensionamento per vecchiaia. Tale integrazione non può essere in nessun caso inferiore a 20 mila lire mensili.

L'assicurato o il pensionato per l'invalidità di primo grado possono richiedere ed ottenere il riconoscimento della invalidità di secondo grado anche in costanza di lavoro. Le integrazioni di cui al presente articolo non spettano durante i periodi di eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi o in proprio.

All'assegno ed alle integrazioni suddette si applicano gli aumenti derivanti dal congegno di adeguamento delle pensioni della presente legge.

23. 0. 27. Aldrovandi, Zoppetti, Furia, Noberasco, Baccalini, Garbi, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Sgarbi Bompani Luciana, Pochetti, Miceli, Gramegna.

Nel caso di morte dell'assicurato o di pensionato per invalidità, agli aventi diritto spetta la pensione di reversibilità calcolata secondo le norme vigenti con riferimento al trattamento globale, comprensivo dell'integrazione che sarebbe spettata al dante causa per invalidità di secondo grado o che gli è stata effettivamente corrisposta anche se temporaneamente sospesa a seguito di attività lavorativa.

23. 0. 28. Pochetti, Miceli, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Biamonte, Di Giulio, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi.

L'assicurato - lavoratore dipendente o autonomo - che si trovi nelle condizioni richieste, può ottenere la pensione per invalidità solo se non ha ancora maturato l'età di pensionamento per vecchiaia.

Al compimento di tale età da parte degli interessati, le pensioni per invalidità sono trasformate d'ufficio in pensioni di vecchiaia e riliquidate considerando coperti da contribuzione figurativa i periodi non coperti da contribuzione effettiva compresi tra la data di decorrenza della pensione di invalidità e la data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Il nuovo trattamento, in ogni caso, non può essere inferiore all'importo precedentemente percepito.

All'assicurato in età di pensionamento per vecchiaia, in possesso dei soli requisiti contributivi richiesti per la pensione di invalidità, è corrisposta la pensione di vecchiaia ove sia riconosciuto invalido.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni di invalidità vigenti.

23. 0. 29. Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Sgarbi Bompani Luciana, Pochetti, Miceli, Gramegna.

L'accertamento della invalidità pensionabile è effettuata dalle unità sanitarie locali. In attesa della situazione delle unità sanitarie locali, all'accertamento della invalidità prendono parte per gli aspetti psico-fisici i medici dell'istituto mentre per gli aspetti socio-economici provvedono gli uffici dell'INPS, sulla base dei criteri fissati dai comitati provinciali e sentiti i comitati aziendali e locali dell'INPS o, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali presenti sul luogo di lavoro o ai vari livelli territoriali.

I criteri direttivi riguardanti le modalità, i metodi e gli strumenti tecnico-organizzativi relativi all'accertamento della invalidità, sono stabiliti e modificati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

23. 0. 30. Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Sgarbi Bompani Luciana, Pochetti, Miceli, Gramegna, Garbi, Baccalini, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi.

Ai pensionati per invalidità di secondo grado e ai pensionati per vecchiaia che abbiano necessità di assistenza personale continuativa spetta un assegno mensile di lire 25.000 alle stesse condizioni previste dall'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Il godimento dell'assegno non spetta in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è cumulabile con l'analogo assegno.

L'assegno non è reversibile.

23. 0. 31. Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Baccalini, Garbi, Biamonte, Di Puccio, Di Giulio, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Miceli, Pochetti.

La revisione del giudizio di invalidità, anche ai fini della invalidità di secondo grado o della revoca, può essere promossa dal pensionato o disposta dall'istituto senza limiti di tempo per il pensionato e, per l'istituto, ad intervalli di tempo non inferiore a due anni e per un massimo di tre volte.

Nessun obbligo di sottoporsi a cure mediche o chirurgiche può essere imposto all'assicurato o al pensionato, né si può disporre la sospensione o la revoca della pensione in caso di rifiuto da parte del pensionato di seguire le cure o di sottoporsi ad interventi chirurgici consigliati.

La normativa vigente, relativa ai ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria, si applica anche nei casi di revisione del giudizio di invalidità promossa dal pensionato.

23. 0. 32. Baccalini, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Pochetti, Miceli, Di Puccio, Biamonte, Garbi, Noberasco, Furia, Di Giulio, Aldrovandi, Zoppetti.

L'assicurato - lavoratore dipendente o autonomo - ha diritto alla pensione quando l'invalidità risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro, purché alla data di presentazione della domanda sia stato versato un anno di contributi.

I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purché:

a) la morte risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro;

b) alla data del decesso risulti versato o dovuto un anno di contributi.

La pensione non è dovuta quando l'evento medesimo sia protetto dalla assicurazione infortuni e malattie professionali e dia diritto a rendite per l'assicurato o per i superstiti.

23. 0. 33. **Garbi, Gramegna, Pochetti, Miceli, Di Giulio, Aldrovandi, Sgarbi Bompani Luciana, Baccalini, Biamonte, Di Puccio, Di Giulio, Noberasco, Zoppetti, Furia.**

Si ha invalidità pensionabile anche quando la capacità di guadagno dell'assicurato, per infermità, difetto fisico o mentale, risulti ridotta oltre i limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo.

Per altro, non si ha invalidità pensionabile se consta da documentazione certa che l'assicurato si trovava, prima dell'inizio del rapporto assicurativo, nella permanente incapacità, per infermità, difetto fisico o mentale, di dedicarsi ad un qualsiasi proficuo lavoro.

23. 0. 34. **Baccalini, Garbi, Noberasco, Furia, Zoppetti, Aldrovandi, Di Puccio, Di Giulio, Miceli, Pochetti, Gramegna, Biamonte, Sgarbi Bompani Luciana.**

ZOPPETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPETTI. Signor Presidente, anche questi articoli aggiuntivi presentati dal mio gruppo riguardano le pensioni di invalidità. Cercherò di essere rapido il più possibile, dato che siamo ormai alla fine del dibattito, ma purtroppo non si può non rilevare che questa discussione sta per concludersi in modo negativo, ancora una volta, per quelle categorie che, se valorizzate sul piano economico e sociale, potrebbero recare al paese un immediato vantaggio.

Il Governo ha detto che la discussione resta aperta e che si impegna a riprendere al più presto in esame l'argomento al fine di eliminare le storture che nel nostro sistema previdenziale sono rimaste, nonostante l'approvazione della legge n. 153.

Ma come è possibile credere agli impegni che il Governo si assume, quando, ad esempio, la legge n. 153 del 1969 fa obbligo all'esecutivo di emanare entro la fine dell'anno 1971 decreti come quello relativo alla materia

delle pensioni di invalidità, ed esso rifiuta di applicare le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai lavoratori dipendenti e autonomi? Noi diciamo che se esiste la volontà, è questo il momento di dimostrarlo, anche sugli emendamenti che abbiamo presentato. Purtroppo in voi, colleghi della maggioranza, manca la volontà politica, manca la sensibilità non solo verso chi attende ma nei confronti del Parlamento stesso.

La nostra coerenza viene dai fatti, e gli articoli aggiuntivi da noi presentati stabiliscono per gli invalidi iscritti alla assicurazione generale obbligatoria nuovi criteri di valutazione e di accertamento dell'invalidità pensionabile, cercando di anticipare quanto avrebbe dovuto fare il Governo.

Infatti, se un paese ha tanti pensionati di invalidità quanti sono i pensionati di vecchiaia, ciò deve far riflettere noi tutti. Questo stato di cose, oltretutto, è una denuncia bruciante del livello di salute degli italiani e di usura della salute a danno delle grandi masse dei lavoratori.

Si dice, con una leggerezza inaccettabile, che queste pensioni di invalidità sono concesse con tolleranza eccessiva, dato che si ha diritto alla pensione di invalidità con solo cinque anni di contribuzione, e quindi vengono inflati nel calderone della pensione di invalidità tutti coloro che una pensione altrimenti non avrebbero.

È una menzogna gigantesca. Lo stato delle cose è ben diverso. L'INPS respinge per principio il 70 per cento delle domande di pensione di invalidità. Le cifre anno per anno testimoniano come il 70 per cento delle domande siano respinte *a priori*. Ci dicono addirittura che questa sia una norma interna dell'Istituto imposta ai suoi organi fiscali, per cui non più del 30 per cento delle domande deve essere accolto. Naturalmente, nella grande massa di coloro che si vedono rifiutata la pensione di invalidità, la quasi totalità promuove ricorso e in sede amministrativa viene accolto ancora circa il 30 per cento delle domande di pensione prima rigettate. Nel 1970, su 470 mila domande, 382 mila sono state rigettate e 114.600 sono state poi accolte in sede amministrativa. Alla terza istanza, quella del procedimento giudiziario, arriva soltanto una porzione ridotta di richiedenti la pensione, per tante ovvie ragioni; e la magistratura accoglie il 60 per cento circa delle richieste di pensione di questo ultimo scaglione che ha subito le selezioni che ho già citato.

Per questa operazione, l'INPS affronta un costo ammontante a 6 miliardi e 700 milioni per spese legali. Siamo dunque di fronte, come vedete, al problema opposto, cioè dinanzi al fatto che vi è una eccessiva fiscalità, con la conseguente esclusione di un numero notevole di lavoratori che avrebbero diritto al godimento di questo tipo di pensione.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 30, da noi presentato, pone in un modo nuovo e diverso il meccanismo di accertamento della invalidità pensionabile: propone che sia un organo democratico, amministrato dalle unità sanitarie locali, a giudicare il grado di invalidità, e non il medico fiscale o il burocrate dell'istituto. Questo organo deve essere strettamente connesso, evidentemente, con il servizio sanitario nazionale, poiché vogliamo che esso sia un corpo rappresentativo democratico, dove gli operatori sanitari, integrati in una rappresentanza popolare, garantiscano non la fiscalità tipica dell'istituto assicuratore ma l'osservanza di criteri che tengano conto non tanto e non solo delle condizioni fisiologiche bensì della condizione sociale, ambientale e lavorativa nella quale l'invalido viene a trovarsi.

Gli articoli aggiuntivi 23. 0. 25 e 23. 0. 26 stabiliscono due livelli di pensione di invalidità. Con essi proponiamo che vengano considerati di primo grado quegli invalidi le cui capacità di guadagno siano ridotte in modo permanente, per difetto fisico o mentale, a meno della metà nella occupazione lavorativa abituale o in quelle occupazioni che richiedono formazioni professionali analoghe. Nel tenere conto della capacità di guadagno, teniamo anche in considerazione le possibilità reali del mercato del lavoro collegate ai precedenti lavoratori. Perciò, esigiamo che il lavoratore considerato invalido di primo grado non debba essere costretto a rischi particolari, ma debba avere la possibilità di essere tutelato nella propria dignità sotto vari aspetti, come quello della eliminazione della discriminazione, quello degli spostamenti inconsueti e quello della eliminazione degli orari più lunghi o eccezionali.

Di secondo grado consideriamo gli invalidi che siano in condizioni di incapacità di qualsiasi proficuo lavoro. Questo stato si verifica, secondo noi, quando vi è la perdita del 60 per cento delle capacità fisiche.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 27 stabilisce che al lavoratore assicurato dipendente o autonomo con invalidità di primo grado spetta, oltre alla pensione di invalidità, un assegno di incollocamento, pari a 20 mila lire mensili, quando egli sia in condizioni di disoccupazio-

ne o abbia cessato la propria attività. Riteniamo altresì che al lavoratore con invalidità di primo grado, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di secondo grado, si debba attribuire il trattamento pensionistico considerando come anni coperti anche quelli compresi tra la data della decorrenza della pensione d'invalidità e l'età di pensionamento per vecchiaia.

L'invalido di primo grado può richiedere e ottenere il riconoscimento della invalidità di secondo grado anche in costanza di lavoro.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 28 prevede che in caso di morte dell'assicurato o di pensionato per invalidità, per tutti gli aventi diritto alla reversibilità si deve tener conto del calcolo di tutta l'integrazione che sarebbe spettata al dante causa.

Visto che attualmente il lavoratore dipendente o autonomo può chiedere e ottenere la invalidità solo se non ha ancora maturato l'età di pensionamento per vecchiaia, con l'articolo 23. 0. 29 chiediamo che al compimento dell'età pensionabile le pensioni per invalidità vengano trasformate d'ufficio in pensioni di vecchiaia e riliquidate considerando coperti da contribuzione figurativa i periodi non coperti da quella effettiva.

Lo stesso articolo aggiuntivo prevede anche che all'assicurato in età di pensionamento per vecchiaia, in possesso dei soli requisiti contributivi richiesti per la pensione di invalidità, sia corrisposta la pensione di vecchiaia ove sia riconosciuto invalido.

Queste norme dovrebbero essere applicate anche alle pensioni vigenti.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 31 stabilisce che ai pensionati per invalidità di secondo grado e ai pensionati per vecchiaia che abbiano necessità di assistenza personale continuativa venga corrisposto un assegno mensile di lire 25 mila onde compensare la situazione di grave disagio in cui vengono a trovarsi questi pensionati.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 32 si propone che l'invalido, sia su sua richiesta sia su richiesta dell'istituto, si sottoponga a revisione non più di una volta ogni due anni e per un massimo di tre volte complessive. L'emendamento prevede anche che il lavoratore assicurato o il pensionato non sono obbligati a sottoporsi a cure mediche o chirurgiche e che non può essere sospesa o revocata la pensione in caso di rifiuto di seguire le cure o di sottoporsi agli interventi chirurgici consigliati.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 33 si differenzia sostanzialmente dalle vigenti leggi in

quanto stabilisce che il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione per invalidità purché alla data di presentazione della domanda sia stato versato un anno di contributi; questo però deve essere collegato alle finalità di servizio o di lavoro. Una volta riconosciuta questa modifica, in caso di morte dell'assicurato i superstiti avrebbero diritto alla pensione privilegiata indiretta.

L'articolo aggiuntivo 23. O. 34 precisa che è possibile il riconoscimento dell'invalidità, con diritto a pensione, anche quando la capacità di guadagno dell'assicurato risulti ridotta oltre i limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo. Questa viene meno, però, se consta che l'invalido prima dell'inizio del rapporto assicurativo sia nelle condizioni di permanente incapacità di dedicarsi ad un qualsiasi proficuo lavoro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi testé svolti?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. È noto a tutti noi che presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state portate avanti iniziative in materia di riforma delle pensioni di invalidità, anche con la consultazione della Commissione parlamentare prevista dalla legge n. 153. Tutti questi studi preparatori potranno trovare corrispondenza in un decreto legislativo di emanazione del Governo. Il Parlamento dovrà essere informato anche sullo stato di questo decreto, perché qualora non fosse possibile ottenerne la registrazione da parte della Corte dei conti e quindi la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si renderebbe necessaria, ovviamente, la presentazione di un apposito disegno di legge che recepisca tutte le conclusioni cui si è pervenuti.

Nell'attesa — eventuale — di questo disegno di legge, ritengo che sia opportuno rinviare l'esame di questi articoli proposti in aggiunta al decreto-legge, per i quali in questo momento la Commissione, ovviamente, non può che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo conferma che una parte della materia che riguarda l'invalidità è stata disciplinata nel decreto delegato di attuazione della legge n. 153, approvato il 28 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri, che nel suo *iter* conclusivo ha in-

contrato alcune difficoltà. Qualora tali difficoltà dovessero permanere, il Governo si riserva di esaminare in un nuovo disegno di legge tutta la materia dell'invalidità, che necessita senza dubbio di un chiarimento, sia in ordine ai tipi di invalidità, sia per quel che concerne il trattamento della medesima.

Di conseguenza, il Governo non ritiene opportuno che in un provvedimento parziale come questo vengano affrontati temi che, se per qualche aspetto possono apparire validi, rischiano tuttavia di creare una certa frammentarietà nella legislazione sull'invalidità, frammentarietà che può essere più di danno che di vantaggio.

Per questi motivi, il Governo esprime parere contrario a tutti gli articoli aggiuntivi testé svolti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Zaffanella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. O. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZAFFANELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. O. 25, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Miceli 23. O. 26, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Garbi 23. O. 29, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Biamonte 23. O. 30, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 23. O. 33, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zoppetti, mantiene l'articolo aggiuntivo Baccalini 23. O. 34, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOPPETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti relativi alle pensioni di invalidità.

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi alla ristrutturazione dell'INPS. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito con il seguente:

« La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'istituto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione; la regolamentazione deve prevedere, entro un anno, la sostituzione delle attuali cariche di direttore generale e di vice direttori generali dell'istituto con un adeguato numero di direzioni generali di servizi ».

Solo i bilanci dell'istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha facoltà di formulare rilievi motivati e di rinviare entro 15

giorni i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le decisioni definitive entro i successivi 30 giorni ».

23. O. 50. **Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.**

POCHETTI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Con questo articolo aggiuntivo noi proponiamo di conferire nuovi poteri al consiglio d'amministrazione dell'INPS, ed in modo particolare quello dell'organizzazione dei propri servizi soprattutto al vertice della burocrazia di questo istituto.

L'avvenuto accentramento nelle mani di un unico direttore generale della direzione di tutti i servizi, proprio nel momento in cui si è avuta un'espansione, specialmente in questi ultimi anni, dei servizi dell'INPS, non ha permesso e non permette lo snellimento dei servizi stessi e la rapidità nell'esecuzione. Un decentramento delle funzioni del direttore generale con la costituzione di varie direzioni generali, come proponiamo noi, potrebbe raggiungere tale scopo.

Con la seconda parte dell'emendamento tendiamo invece a superare l'ostacolo costituito dall'azione di sbarramento organizzato che oggi si esercita verso il consiglio d'amministrazione e l'esecutivo dell'INPS da parte del collegio dei sindaci e dello stesso Ministero del lavoro. Si assiste al continuo rinvio delle deliberazioni al consiglio d'amministrazione con apodittiche etichettature di illegittimità, che poi non vengono mai motivate.

Con l'articolo aggiuntivo in esame proponiamo di restringere, tra l'altro, il campo di intervento del Ministero al solo bilancio, attraverso la facoltà di rinviare i bilanci al consiglio per un nuovo esame nel caso in cui si abbiano da muovere osservazioni. Il consiglio avrebbe comunque la possibilità di approvare definitivamente il bilancio entro i 30 giorni successivi al rinvio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Al primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti punti:

« 13) delibera in merito alla organizzazione dei servizi provinciali, sulla base degli

indirizzi del consiglio di amministrazione dell'istituto;

14) esprime parere in merito alla nomina e alla sostituzione del direttore della sede provinciale, il quale risponde dell'operato e del funzionamento della sede al comitato provinciale;

15) esprime annualmente al consiglio di amministrazione dell'istituto il proprio giudizio sull'andamento della sede provinciale e sui suoi dirigenti;

16) interviene presso i datori di lavoro nell'opera di repressione delle evasioni contributive, servendosi dell'opera dei comitati aziendali e locali dell'INPS di cui al successivo articolo 41, nonché degli ispettori dell'INPS, ai quali sono conferiti i poteri di polizia giudiziaria ».

23. 0. 51. Di Puccio, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Zoppetti, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente:

« Il ricorso in seconda istanza può essere proposto dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa ».

È abrogata la seconda parte del terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

23. 0. 52. Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Furia, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Zoppetti, Sgarbi Bompani Luciana.

È istituita una indennità di funzione spettante ai presidenti dei comitati regionali e provinciali ed una indennità di presenza spettante ai membri di tali comitati.

L'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma è fissato dal consiglio di amministrazione.

23. 0. 53. Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Gramegna.

Sono istituiti i comitati aziendali dell'INPS presso tutte le imprese tenute ad assicurare presso l'INPS i propri dipendenti, quando questi siano in numero complessivo superiore a 500.

I comitati aziendali sono composti:

di cinque lavoratori per le aziende fino a 1.000 dipendenti;

di sette lavoratori per le aziende fino a 2.000 dipendenti;

di nove lavoratori per le aziende con numero di dipendenti superiore a 2.000.

I membri dei comitati aziendali sono designati dai consigli di fabbrica o, in mancanza, dalle commissioni interne e nominati con determinazione del presidente del comitato provinciale dell'INPS.

Sono inoltre costituiti i comitati locali INPS con riferimento agli stessi comprensori su cui operano le sezioni territoriali INAM e con sede temporaneamente dislocata presso di queste.

I comitati locali INPS sono composti di:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

2) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive associazioni di categoria.

I comitati locali sono nominati con determinazione del presidente del comitato provinciale dell'INPS.

I comitati aziendali e locali durano in carica quattro anni.

23. 0. 54. Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Gramegna, Aldrovandi.

I comitati aziendali e i comitati locali INPS hanno i seguenti compiti:

1) collaborano con i comitati provinciali nello espletamento di tutti i compiti di questi;

2) formulano proposte ai comitati provinciali in materia di organizzazione e di funzionalità dei servizi dell'istituto nell'ambito provinciale;

3) hanno poteri di intervento presso le direzioni aziendali e presso gli uffici dell'istituto per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativi al controllo annuale da parte del lavoratore dell'estratto conto riguardante la retribuzione e le ritenute previdenziali effettuate nel corso dell'anno precedente.

23. 0. 55. Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini.

FURIA. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURIA. Vorrei fare poche osservazioni, che mi sembrano però essenziali per comprendere il senso di questi articoli aggiuntivi.

È nostra convinzione che l'introduzione nella legge n. 153 del 1969 delle nuove norme sulla gestione dell'INPS abbia senz'altro rappresentato un'importante realizzazione sulla via della democratizzazione della vita dello istituto. L'esperienza, a nostro avviso, ha messo in luce la validità della scelta che s'è compiuta allora, ma anche l'esistenza di alcune difficoltà, dovute talune ad una volontà politica contraria del Governo, altre invece a limitazioni delle stesse norme allora adottate.

Riteniamo esistano oggi le condizioni per compiere un passo in avanti, adottando norme atte a sviluppare la capacità di iniziativa autonoma dell'istituto nella direzione di un'ulteriore articolazione e di un decentramento.

In particolare, con questi articoli aggiuntivi noi proponiamo misure che riguardano i poteri dei comitati provinciali, ed altre concernenti la costituzione ed i compiti dei comitati aziendali e locali dell'INPS. Per quanto riguarda i comitati provinciali, nell'articolo aggiuntivo 23. 0. 51 indichiamo quattro punti per l'estensione dei poteri di questi comitati a materie che, a nostro avviso, possono e debbono essere di loro competenza.

Circa l'articolo aggiuntivo 23. 0. 52 — quello relativo alla necessità che il ricorso in seconda istanza possa essere proposto dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa — bisogna chiarire che si tratta di togliere questo diritto al direttore della sede provinciale, perché l'attuale assetto intralcia notevolmente il lavoro del comitato provinciale dell'INPS. Vorrei soprattutto sottolineare che questa facoltà del direttore della sede provinciale mortifica la funzione dei comitati provinciali, che vengono pertanto considerati come una sorta di mediatori, e non invece quali i reali rappresentanti dell'istituto.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 53 chiediamo che vengano istituite un'indennità di funzione, spettante ai presidenti dei comitati regionali e provinciali, ed un'indennità di presenza, spettante ai membri di tali comitati. La proposta è chiara, e tuttavia anche di questa occorre spiegare il significato. Ciò che è in discussione, a nostro avviso, è la concezione stessa che si deve avere della fun-

zione dei presidenti dei comitati regionali e provinciali. Se li si considera degli elementi esterni all'istituto, la conseguenza sarà quella di prevedere per gli stessi uno scarso impegno e quindi nessuna indennità. Se viceversa, come noi sosteniamo, i detti presidenti vanno considerati come elementi interni alla struttura dell'INPS, dobbiamo prevedere per essi un impegno a tempo pieno. In tal caso agli stessi non debbono andare solo delle medaglie di presenza per singole riunioni, ma un'indennità che, a nostro avviso, è non solo doverosa, ma necessaria se costoro debbono assolvere fino in fondo il loro dovere.

Infine gli articoli aggiuntivi 23. 0. 54 e 23. 0. 55 riguardano la costituzione dei comitati aziendali e dei comitati locali dell'INPS. Credo che essi si illustrino da sé. Vorrei tuttavia sottolineare che l'articolazione proposta si rende indispensabile per varie ragioni. Innanzitutto per una ragione di democrazia, se davvero vogliamo sollecitare un'effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione della vita dell'istituto. Vi sono poi una ragione di funzionalità del servizio e una ragione — lasciamelo dire — di necessità di vigilanza per il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Tutti sappiamo quante difficoltà si incontrino attualmente da parte dei singoli lavoratori nell'esercitare il riscontro annuale sull'applicazione delle marche. L'esistenza dei comitati aziendali cui facciamo riferimento potrebbe rendere possibile una doverosa azione contro le evasioni contributive.

Lasciatemi concludere sottolineando che nel caso di questi articoli aggiuntivi non possono essere opposti gli argomenti, che in questa sede abbiamo sentito a iosa ripetere, circa le difficoltà di ordine economico e finanziario. Queste misure non costano nulla. Ma non solo non costano nulla: se adottate, sono tali da favorire, addirittura, oltre che la democratizzazione dell'ente, oltre che una maggiore autonomia ed un più grande decentramento dell'istituto, anche concrete possibilità di reperimento di nuovi fondi per fronteggiare i problemi esistenti.

Noi confidiamo pertanto che gli articoli aggiuntivi in esame, che — ripeto — non costano nulla, vengano accolti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

La utilizzazione dei fondi dell'INPS può essere disposta solo dal consiglio di amministrazione, per fini di natura strettamente previdenziale istituzionalmente attribuiti all'istituto.

È vietata ogni forma di investimento patrimoniale o di accantonamenti a riserva tecnica o di impiego di fondi dell'INPS che risulti estraneo alla erogazione di prestazioni previdenziali. Sono abrogate le disposizioni contrastanti con le norme del presente articolo ed in particolare quelle contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e negli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, relativamente all'obbligo dell'INPS di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro.

23. 0. 56. Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio.

A decorrere dal primo del mese di entrata in vigore della presente legge il contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti è ripristinato nella misura fissata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

23. 0. 57. Garbi, Pochetti, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia.

È disposto lo smobilizzo graduale di tutti gli investimenti patrimoniali attuali dell'INPS, con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

Lo smobilizzo di cui al comma precedente dovrà essere concluso entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

23. 0. 58. Pochetti, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere data completa attuazione al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 relativo al nuovo sistema di versamento dei contributi ed alla istituzione dell'anagrafe delle aziende e degli assicurati.

23. 0. 59. Zoppetti, Gramegna, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Noberasco, Furia, Garbi, Pochetti, Miceli, Sgarbi Bompani Luciana.

È istituita una Commissione di 10 deputati e 10 senatori incaricata di proporre al Parlamento, entro i due anni successivi:

1) le misure occorrenti ad assicurare lo equilibrio delle gestioni sia per quanto attiene

agli oneri derivanti allo Stato sia per quanto attiene alla definizione delle nuove aliquote contributive;

2) le misure occorrenti per la riscossione unificata dei contributi INPS, INAM e INAIL, con conseguente soppressione del servizio dei contributi unificati agricoli, il cui personale ed i cui compiti passeranno all'INPS;

3) le misure occorrenti per la completa fiscalizzazione dei contributi nel settore agricolo, trasformando le contribuzioni a carico degli agricoltori e dei coltivatori diretti in addizionali con aliquote differenziate e progressive sui tributi;

4) le misure occorrenti per consentire la acquisizione da parte dei lavoratori autonomi, di una pensione professionale calcolata secondo criteri analoghi a quelli adottati per le pensioni retributive dei lavoratori dipendenti, tenendo conto, per quanto concerne il finanziamento, della parziale capacità contributiva di determinate categorie di lavoratori autonomi;

5) uno schema di provvedimento per la graduale unificazione di tutti i regimi pensionistici previdenziali, attribuendo all'INPS la funzione di unico ente gestore delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, estese ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, province e comuni, nonché a tutti gli altri lavoratori dipendenti e per qualunque motivo oggi ne siano esclusi, garantendo a tutti i lavoratori di tutte le categorie il mantenimento dei trattamenti pensionistici cui hanno diritto, ma avviando la necessaria opera di unificazione normativa previdenziale ed articolando l'istituto in due uniche gestioni: la Cassa unica pensioni dei lavoratori dipendenti e la Cassa unica pensioni dei lavoratori autonomi.

23. 0. 60. Gramegna, Aldrovandi, Pochetti, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti, Baccalini.

Del consiglio d'amministrazione di ogni ente che gestisca trattamenti pensionistici ai lavoratori dipendenti ed autonomi fa parte di diritto, ove non siano già stabilite norme più favorevoli, un rappresentante dei pensionati in godimento del trattamento di pensione liquidato dalla gestione stessa.

Il rappresentante di cui al comma precedente designato dalle organizzazioni di categoria già rappresentate è nominato con le

stesse modalità stabilite per la nomina dei relativi consigli d'amministrazione.

23. 0. 75.

Pochetti.

POCHETTI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 56 tendiamo ad impedire una pratica invalsa, nel corso di tutta la vita dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai danni dei pensionati. Mi riferisco alla manomissione dei fondi dell'INPS, fondi che sono stati molto spesso fonte di finanziamento per le operazioni più diverse: dalla colonizzazione della Libia - addirittura - fino ad arrivare a prestiti per attività imprenditoriali, ad investimenti, ad operazioni poco raccomandabili delle quali abbiamo già parlato in passato. Noi vogliamo, a questo punto, porre in modo preciso il divieto di utilizzare i fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per fini che non siano quelli istituzionali.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 57 tendiamo a ripristinare l'aliquota aggiuntiva dell'1,65 per cento che fu istituita con l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Debbo ricordare, in proposito, che l'istituzione di questa aliquota aggiuntiva costituì merce di scambio allorché, nel 1968, fu approvata la legge n. 238, che alle elezioni tanti voti fece perdere alla democrazia cristiana e ai partiti del centro-sinistra, per il modo con cui erano stati trattati i pensionati. In quella occasione, signor Presidente, si istituì questa aliquota, dicendosi esplicitamente nella relazione governativa che, in cambio di essa, venivano prorogati i massimali per il pagamento delle aliquote alla Cassa unica assegni familiari. Dal 1° gennaio 1971, però, il Governo, dimenticando completamente quali erano stati gli impegni solennemente assunti davanti alla Camera, non prorogò più l'aliquota dell'1,65 per cento, facendo perdere al fondo lavoratori dipendenti una somma che alla data di oggi ammonta già a 300 miliardi di lire (ossia in ragione di 200 miliardi di lire ogni anno), sottraendola ad un possibile miglioramento delle prestazioni spettanti ai nostri pensionati. Quindi noi riteniamo si debba ripristinare la aliquota dell'1,65 per cento, a maggior ragione nel momento in cui il Governo ritiene di non potere far fronte agli impegni che deriverebbero dall'emendamento che è stato oggi

approvato dalla Camera (ma invero il fondo lavoratori dipendenti ha la possibilità finanziaria di far fronte anche a tale impegno).

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 58 tendiamo ad affermare solennemente in un provvedimento di legge l'obbligo dello smobilizzo del patrimonio dell'INPS; obbligo che, però, deriva all'istituto già dalle conclusioni cui giunse qualche tempo fa la Commissione senatoriale d'inchiesta sulle attività dell'INPS. Tra l'altro, signor Presidente, allo stato attuale, in un momento in cui l'INPS si è trasformato da istituto a capitalizzazione in istituto assicurativo a ripartizione, riteniamo che questo patrimonio non debba più sussistere. Teniamo conto che si tratta di un patrimonio di 2.450 miliardi di lire, secondo la stima degli uffici INPS (a mio modo di vedere, per la conoscenza che ho delle questioni dell'istituto, la stima può anche essere ritenuta inferiore al reale).

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 59 tende a porre un termine ben preciso per il conseguimento dell'unificazione della riscossione contributiva, che era stata fissata dal decreto ministeriale del 1969 passato sotto il nome di Brodolini. Ho ascoltato l'onorevole ministro quando ha pronunciato la sua replica l'altro ieri e gli ho sentito dire che uno dei compiti che il Ministero del lavoro si propone sarebbe quello di attuare quest'unificazione e di varare nuove norme che permettano lo snellimento di tutte le operazioni dell'INPS. Ora, appunto, noi vogliamo fissare tutto questo in una legge, ossia arrivare immediatamente ad un impegno ben più preciso, ammaestrati anche da quanto è avvenuto in questi anni all'INPS (debbo dire, anche per cattiva volontà del Ministero del lavoro). Il decreto ministeriale che ho ricordato testé faceva obbligo all'Istituto nazionale della previdenza sociale di dar luogo entro un anno ad una sperimentazione di riscossione unificata dei contributi in almeno tre province, ed invece dal Ministero del lavoro si è impedito che la cosa fosse recata ad effetto per quanto concerne anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: con il risultato che il centro meccanografico dell'INPS, ove si voglia veramente arrivare all'unificazione completa per i tre enti (INPS, INAM e INAIL), dovrà procedere alla memorizzazione di nuovi elementi. Ad ogni modo, la questione da noi sollevata non riguarda la sperimentazione, che è arrivata già ad un punto abbastanza avanzato. Riguarda invece l'estensione definitiva della riscossione unificata dei contributi a tutte le province italiane.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 60 tendiamo invece a fare affrontare al Parlamento, attraverso un suo impegno diretto — e perciò proponiamo la nomina di una Commissione composta da dieci deputati e dieci senatori — tutte le questioni non toccate né dal disegno di legge né dalla proposta di legge di nostra parte, poi trasfusa in una serie di emendamenti. Come avevamo infatti chiarito nella relazione che la accompagnava, noi non pretendevamo con quella proposta di legge di affrontare tutta la tematica. Avevamo avvertito che altre questioni avrebbero dovuto essere affrontate. Ma non ci sembra opportuno il sistema della delega al Governo, il quale tra l'altro ha ampiamente dimostrato di non saperne o di non volerne far uso. Perciò proponiamo la nomina della Commissione di cui ho detto, formata da dieci deputati e dieci senatori, incaricata di suggerire soluzioni concrete relativamente alle materie che sono qui elencate, e che ricordo: le misure occorrenti ad assicurare l'equilibrio delle gestioni; le misure occorrenti per la riscossione unificata dei contributi INPS-INAM-INAIL, come passo ulteriore rispetto al decreto ministeriale di cui ho parlato (perché si tratta tra l'altro di varare norme nuove che razionalizzino tutta la materia); le misure occorrenti per la completa fiscalizzazione dei contributi nel settore agricolo, con trasformazione della contribuzione a carico degli agricoltori e dei coltivatori diretti in addizionali con aliquote differenziate e progressive sui tributi (tenendo soprattutto conto che, come ho ricordato nel corso della discussione sulle linee generali, attraverso l'adozione di atti amministrativi il Governo ha già esonerato gli agrari dal pagamento dei contributi). Chiediamo inoltre che si provveda a realizzare uno schema di provvedimento per la graduale unificazione di tutti i regimi del sistema pensionistico, che è diventato nel nostro paese incredibilmente farraginoso, nonostante la volontà dichiarata di tutti di arrivare ad un'unificazione.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 75 infine tendiamo ad integrare il consiglio d'amministrazione di ogni ente che gestisca trattamenti pensionistici ai lavoratori dipendenti ed autonomi con una rappresentanza dei pensionati, i quali ne sono oggi esclusi. Il collega Furia ha ricordato poco fa come quest'ultima serie di nostri emendamenti non implichi costi finanziari. Dirò di più: con essi tendiamo proprio a realizzare maggiori disponibilità o possibilità di risparmio per gli istituti che erogano l'assistenza.

Fino a questo momento abbiamo sentito monotonamente avanzare dal Governo (in modo particolare dal sottosegretario per il tesoro) e dal relatore per la maggioranza (il quale avrebbe potuto benissimo mettere al suo posto una... segretaria telefonica, tanto erano identiche le sue risposte alle proposte che man mano avanzavamo) l'immutabile argomento dell'insopportabilità di ulteriori oneri per il bilancio dello Stato o per quelli degli istituti. Ecco, dunque, un'occasione felicissima per i colleghi della maggioranza, i quali potranno votare su emendamenti che non costano nulla ed anzi creeranno migliori condizioni finanziarie ed organizzative per gli istituti di assistenza e di previdenza dei lavoratori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, mi sostituisco al relatore che si è dovuto temporaneamente assentare; e desidero cogliere l'occasione per ringraziare l'onorevole Fortunato Bianchi che ha dovuto svolgere una relazione su un testo che gli è stato consegnato appena 24 ore prima. Il nostro relatore è stato da noi costretto a studiare e ad approfondire tutta questa materia in tempi veramente brevissimi e perciò penso che l'Assemblea possa esprimergli un ringraziamento per questo suo lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti testé svolti, debbo dire che essi meritano un approfondimento perché presuppongono ulteriori riforme nell'ambito dell'Istituto della previdenza sociale e ristrutturazioni — come sono state definite — di un certo rilievo. Debbo poi aggiungere che in presenza di una scarsa funzionalità di un istituto appena riformato con un provvedimento che risale a 6-7 mesi fa non si potrebbe provocare peggiore tempesta nell'istituto stesso che con una ulteriore immediata riforma. Questo servirebbe a non vedere nulla che va meglio e a vedere tutto che va peggio.

Per queste ragioni io ritengo che pur assumendo l'impegno di approfondire la materia, si debbano respingere tutti gli articoli aggiuntivi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene che anche in questo caso si verrebbe ad operare una frammentaria modifica e ristrutturazione.

turazione dell'istituto, con i pericoli paventati poc'anzi dal presidente della Commissione. Inoltre, il Governo è del parere che non sia certo questo il clima migliore dal punto di vista economico per ripristinare maggiori oneri a carico della produzione. Non è certo attraverso un provvedimento di questo genere che si può giungere ad un incremento dell'attività economica del paese.

Per questi motivi il Governo è contrario a tutti gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pochetti, mantiene gli emendamenti del suo gruppo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. O. 50.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Puccio 23. O. 51.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. O. 52.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aldrovandi 23. G. 53.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Baccalini 23. O. 54.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Biamonte 23. O. 55.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Furia 23. O. 56.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Garbi 23. O. 57.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pochetti 23. O. 58.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Zoppetti 23. O. 59.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gramegna 23. O. 60.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pochetti 23. O. 75.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi relativi al cumulo retribuzione-pensione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Le norme contenute negli articoli 5 lettere *A*, *B*, *C* e *F* della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate.

Le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rimborsare i singoli lavoratori delle quote eventualmente prelevate sugli importi delle prestazioni pensionistiche mensili successivamente al 1° maggio 1968 in base alle norme abrogate.

23. O. 63. De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloi, Cassano, de Vidovich, Tassi.

DE VIDOVICH. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento trattato dal nostro articolo aggiuntivo meriterebbe un maggiore approfondimento, che non ritengo tuttavia opportuno fare poiché si tratta di una *vexata quaestio*, già esaminata dalla Camera in altre occasioni, approfondita nella discussione sulle linee generali e quindi conosciuta da tutti i colleghi. Oggi si è avuta una votazione assai interessante in relazione ad un principio in un certo senso analogo a quello contenuto nel nostro emendamento. La Camera ha voluto sopprimere dalla legge l'iniquo articolo 15, indubbiamente per stabilire un principio, e cioè che le contribuzioni dei lavoratori non possono essere toccate né possono essere colpite da provvedimenti di carattere fiscale. Il nostro emendamento tende a sopprimere il

divieto del cumulo tra retribuzione e pensione e ad evitare le azioni che venivano svolte per decurtare in parte le pensioni contributive, e vuole quindi rifarsi proprio al principio già approvato. Per queste considerazioni raccomandiamo alla Camera l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo, il più ampio tra quelli numerosi presentati in merito allo stesso argomento, proprio perché si tratta di una questione di principio che va difesa poiché la contribuzione è elemento essenziale che dà sicurezza ai lavoratori e a coloro che domani andranno in pensione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge aggiungere il seguente articolo 6-bis:

A decorrere dal 1° maggio 1969 il quinto comma dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

6. 0. 2. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge aggiungere il seguente articolo 6-bis:

Con effetto dal 1° maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:

I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale.

6. 0. 3. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

PEZZATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZATI. Con l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 2 si tende ad estendere agli addetti ai servizi domestici e familiari l'esenzione dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, già previsto nei confronti degli operai dell'agricoltura e dei pensionati che lavorano all'estero. L'introduzione di tale principio si rende indispensabile sia per le caratteristiche che contraddistinguono il rapporto di lavoro dei domestici (estrema mobilità dei lavoratori, molteplicità o concomitanza delle prestazioni presso diverse famiglie), sia in considerazione del fatto che la normativa generale presuppone l'esistenza di un solo datore di lavoro cui sono demandati gli adempimenti per l'applicazione delle trattenute. In presenza invece di rapporti plurimi, rimarrebbe da stabilire quale datore di lavoro debba effettuare trattenute giornaliere e su quali retribuzioni debba calcolarle, tenuto conto che la retribuzione percepita in una giornata è composta da più compensi orari. È da tenere presente comunque che la grande maggioranza dei lavoratori di questo settore beneficia attualmente di pensioni al trattamento minimo, già esonerate per legge da trattenuta.

L'articolo aggiuntivo 6. 0. 3. fa riferimento all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in cui al settimo comma è disposta la totale incumulabilità della pensione di anzianità, ivi compresa la tredicesima rata, con la retribuzione. La pratica applicazione di tale norma ha evidenziato la necessità di disporre l'esonero dal divieto di cumulo della suddetta pensione con la retribuzione per le stesse categorie di lavoratori per le quali tale esonero è operante relativamente alle pensioni di vecchiaia, di invalidità e per quelle di anzianità liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1965, n. 903 (operai agricoli, lavoratori italiani all'estero). Ora dovrebbe divenire operante anche per gli addetti ai servizi domestici e familiari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge, è inserito il seguente articolo 6-bis:

Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad au-

menti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dalla presente legge, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1° gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. 0. 8. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

PISICCHIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutte le volte che, a seguito di provvedimenti di legge, recanti miglioramenti dei trattamenti di pensioni, non sia possibile fare coincidere la data di emissione dei certificati di pensione recanti la nuova misura con la data di decorrenza degli aumenti, a causa di tardiva emanazione dei provvedimenti predetti e dell'ulteriore periodo che necessariamente intercorre per la concreta attuazione delle norme, si presentano difficoltà notevolissime per la revisione delle trattenute già effettuate nel periodo suddetto ai pensionati occupati alle dipendenze di terzi.

Questo problema si pone in sede di applicazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, i cui articoli 7 e 9 hanno previsto l'aumento dei trattamenti minimi e degli importi delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 1969. In tale occasione, gli inconvenienti derivanti dallo sfasamento tra la data di pubblicazione della legge e quella della efficacia degli articoli citati furono superati legislativamente.

La norma proposta tende ad evitare, anche per gli aumenti previsti dalla presente legge e per quelli che interverranno in futuro, una revisione delle trattenute effettuate fino al momento in cui sul piano generale si potrà in

concreto procedere alla rivalutazione meccanizzata delle pensioni.

Poiché l'inconveniente segnalato si è già verificato in occasione dell'applicazione della perequazione automatica, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la norma proposta ha lo scopo anche di sanare con il secondo comma la situazione creatasi dal 1° gennaio 1971.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 63 e favorevole agli articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 6. 0. 2, 6. 0. 3 e 6. 0. 8.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 63; parere favorevole agli articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 6. 0. 2, 6. 0. 3 e 6. 0. 8 che pongono rimedio a situazioni che altrimenti sarebbe stato impossibile sanare.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 23. 0. 63, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 3 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 8 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti i lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina *ante* 1925.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Nel terzo comma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono soppresse le parole:

Per un anno dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

23. 0. 62. de Vidovich, De Marzio, Tremaglia, Roberti, Pazzaglia, Aloj, Cassano.

DE VIDOVIČH. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČH. La legge n. 153 del 1969 ha apportato un termine di decadenza inspiegata e inspiegabile per quei pensionati i quali si trovavano ad aver lavorato nei territori ceduti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e di quelli del Trentino-Alto Adige; si tratta di una limitazione inspiegata e inspiegabile in quanto, se un diritto alla pensione esiste, non si vede perché il suo esercizio dovrebbe essere assoggettato a termini di decadenza.

Ora è accaduto (sono un deputato triestino di origine dalmata, quindi conosco bene queste questioni poiché riguardano direttamente la mia gente) che molte persone anziane, non essendo venute a conoscenza di questi diritti, hanno lasciato trascorrere i termini per farli valere. Lo spirito del nostro articolo aggiuntivo è questo: togliendo la limitazione di un anno contenuta nella legge n. 153, cioè riammettendo in termini gli aventi diritto, si consentirebbe a costoro di farlo valere senza questa assurda limitazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un

anno dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

23. 0. 65. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

MANCINI VINCENZO. Con questo articolo aggiuntivo chiediamo la riapertura per un anno del termine previsto per il riconoscimento dei periodi lavorativi ai lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge è inserito il seguente articolo 6-bis:

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, e con la legge 30 aprile 1969, n. 153f) riguardanti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 0. 13.

Ianniello, Pisicchio.

IANNIELLO. Lo ritiriamo, signor Presidente, ritenendolo assorbito dall'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 65.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 65. È invece contraria all'articolo aggiuntivo de Vidovich 23. 0. 62.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 62, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 65.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi sul versamento dei contributi sindacali attraverso trattenute sulle pensioni. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro Fondo o gestione speciale o Cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.

23. 0. 72.

Ianniello, Pisicchio.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di illustrarlo.

IANNIELLO. La nostra proposta tende a concedere anche ai pensionati la facoltà riconosciuta a tutti gli altri lavoratori, di poter far trattenere su quanto ad essi dovuto, mediante delega volontaria, i contributi sindacali a favore delle organizzazioni alle quali aderiscono.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ianniello 23. 0. 72.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi sul riscatto del periodo d'iscrizione all'istituto « Rosa Maltoni Mussolini ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 20 del decreto-legge è inserito il seguente articolo 20-bis:

Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite dagli Enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto « Rosa Maltoni Mussolini », può, a richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto Rosa Maltoni Mussolini.

Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

20. 0. 1.

Ianniello, Pisicchio.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di illustrarlo.

IANNIELLO. Gli insegnanti e il personale direttivo delle scuole materne gestite dagli enti locali, nel periodo 1927-1950 furono iscritti obbligatoriamente all'Istituto « Rosa Maltoni Mussolini ». Quegli anni di servizio non li hanno mai potuti riscattare ai fini della indennità di quiescenza o del premio di fine servizio. Si tratta di creare una situazione di uniformità per questo personale, che si trova discriminato rispetto agli altri colleghi che non hanno lavorato in quel periodo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ianniello 20. 0. 1.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi concernenti modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21 del decreto-legge è inserito il seguente articolo 21-bis:

La Sezione seconda del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nella sua composizione indicata ai numeri da 1) a 10) dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1952, n. 3137, è integrata nel modo seguente:

« Al n. 9, sono aggiunti tre consiglieri effettivi in rappresentanza dei titolari di pensione degli istituti di previdenza ».

21. 0. 1.

Ianniello, Pisicchio.

IANNIELLO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora agli articoli aggiuntivi riguardanti la riapertura delle opzioni per la riliquidazione della pensione di vecchiaia. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 0. 74. **Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

MANCINI VINCENZO. Noi proponiamo una riapertura di termini in armonia con quanto già stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge è inserito il seguente articolo 4-bis:

L'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è esteso, su domanda dell'interessato ai pensionati collocati a riposo anteriormente al 1° maggio 1968.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato al 31 luglio 1973.

I benefici economici di cui al precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della rispettiva domanda.

Le pensioni riliquidate in base alle norme di cui al primo comma del presente articolo non godono della maggiorazione percentuale di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. 0. 1.

Ianniello, Pisicchio.

IANNIELLO. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto è più estensivo l'emendamento presentato dall'onorevole Vincenzo Mancini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 23. 0. 74.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 23. 0. 74, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti i minimi degli assegni del fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli

operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi.

23. 0. 71. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Bonalumi, Borra, Cumineti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. L'articolo aggiuntivo, signor Presidente, tende ad elevare i minimi delle pensioni degli iscritti al soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia. Si tratta di un irrilevante numero di pensionati che però non hanno trovato un adeguamento delle loro pensioni dal 1965.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 23. 0. 71, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi riguardanti l'acconto ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo in un nuovo testo:

Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge è concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire 30 mila in misura unica per tutti, da riassorbirsi, a carico anche dei superstiti ed eredi, in sede di applicazione dei miglioramenti previsti dallo stesso articolo.

23. 0. 70. Armato, Mancini Vincenzo, Del Pennino, Girardin, Russo Quirino, Donat-Cattin, Catella, Pisicchio, Colombo Vittorino, Bodrato, Nucci.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente, in quanto il testo è chiarissimo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Armato 23. 0. 70 nel nuovo testo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo relativo al riscatto del periodo di laurea.

È stato presentato il seguente emendamento:

Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è prorogato per altri due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 0. 69. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio, Pezzati, Boffardi Ines.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. Si tratta, signor Presidente, di una riapertura di termini con riferimento alla legge n. 153 del 1969.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 23. 0. 69, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi.

All'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

**23. 0. 67. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

**6. 0. 7. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

Con effetto dal 1° gennaio 1969, le tabelle D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge.

I coefficienti delle tabelle allegate alla presente legge si applicano anche nei casi di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Conseguentemente sono inserite le seguenti tabelle:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

MAGGIORAZIONE DELLE PENS

Uomini.

NUMERO ANNI DI DIFFERIMENTO (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pe						
	60	61	62	63	64	65	66
1	1,083	1,086	1,088	1,091	1,094	1,098	1
2	1,176	1,181	1,188	1,194	1,201	1,209	1
3	1,279	1,289	1,300	1,311	1,323	1,337	1
4	1,386	1,411	1,427	1,444	1,463	1,483	1
5	1,528	1,549	1,571	1,596	1,623	1,653	1
6	1,677	1,706	1,737	1,771	1,809	1,850	1
7	1,847	1,886	1,928	1,974	2,025	2,082	2
8	2,042	2,093	2,148	2,210	2,278	2,355	2
9	2,266	2,332	2,405	2,486	2,577	2,679	2
10	2,525	2,611	2,705	2,812	2,932	3,069	3
11	2,827	2,937	3,060	3,200	3,358	3,539	3
12	3,180	3,322	3,482	3,665	3,873	4,113	4
13	3,598	3,780	3,988	4,227	4,501	4,819	5
14	4,094	4,329	4,600	4,912	5,274	5,696	6
15 e oltre	4,688	4,993	5,346	5,755	6,234	6,795	7

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decor della pensione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

DIFFERIMENTO

o il diritto è perfezionato all'età di anni:								
67	68	69	70	71	72	73	74	75 e oltre
1,105	1,110	1,114	1,119	1,125	1,131	1,138	1,145	1,153
1,227	1,237	1,247	1,259	1,273	1,287	1,303	1,321	1,340
1,367	1,384	1,403	1,425	1,448	1,474	1,503	1,535	1,570
1,530	1,557	1,588	1,621	1,658	1,700	1,747	1,799	1,856
1,722	1,762	1,806	1,857	1,913	1,976	2,047	2,126	2,214
1,947	2,005	2,069	2,141	2,223	2,315	2,419	2,536	2,668
2,216	2,296	2,386	2,488	2,604	2,736	2,886	3,056	3,250
2,538	2,648	2,773	2,916	3,078	3,264	5,477	3,722	4,005
2,927	3,077	3,249	3,446	3,672	3,933	4,235	4,587	4,997
3,402	3,605	3,840	4,111	4,425	4,791	5,219	5,723	6,319
3,986	4,261	4,581	4,954	5,390	5,904	6,512	7,237	8,108
4,711	5,084	5,520	6,034	6,642	7,366	8,235	9,286	10,562
5,620	6,126	6,724	7,435	8,287	9,315	10,566	12,096	13,987
6,772	7,461	8,286	9,277	10,480	11,952	13,764	16,019	18,848
8,248	9,195	10,338	11,732	13,445	15,569	18,227	21,587	25,877

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

MAGGIORAZIONE DELLE PENS

Donne.

NUMERO ANNI DI DIFFERIMENTO (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pe						
	55	56	57	58	59	60	61
1	1,076	1,078	1,081	1,083	1,086	1,088	1
2	1,161	1,165	1,170	1,176	1,182	1,188	1
3	1,254	1,262	1,271	1,280	1,290	1,301	1
4	1,359	1,370	1,383	1,397	1,412	1,429	1
5	1,475	1,492	1,510	1,530	1,551	1,575	1
6	1,605	1,628	1,653	1,680	1,710	1,742	1
7	1,752	1,782	1,815	1,852	1,891	1,935	1
8	1,918	1,958	2,001	2,049	2,101	2,160	2
9	2,107	2,158	2,214	2,276	2,345	2,421	2
10	2,323	2,387	2,459	2,539	2,629	2,729	2
11	2,570	2,652	2,744	2,847	2,963	3,093	3
12	2,855	2,959	3,077	3,209	3,358	3,528	3
13	3,185	3,318	3,468	3,637	3,830	4,050	4
14	3,571	3,740	3,931	4,148	4,397	4,683	5
15 e oltre	4,025	4,239	4,483	4,762	5,085	5,458	5

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decor della pensione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

DIFFERIMENTO

il diritto è perfezionato all'età di anni:								
52	63	64	65	66	67	68	69	70 e oltre
1,095	1,098	1,102	1,106	1,111	1,116	1,121	1,127	1,133
1,203	1,211	1,219	1,229	1,240	1,251	1,264	1,278	1,293
1,325	1,339	1,355	1,371	1,390	1,410	1,432	1,457	1,484
1,466	1,488	1,512	1,538	1,566	1,598	1,633	1,673	1,716
1,629	1,660	1,695	1,733	1,776	1,823	1,875	1,934	2,000
1,818	1,861	1,910	1,964	2,025	2,093	2,169	2,254	2,350
2,038	2,098	2,165	2,240	2,325	2,420	2,527	2,649	2,787
2,297	2,378	2,469	2,572	2,688	2,820	2,970	3,142	3,338
2,604	2,712	2,835	2,974	3,133	3,314	3,522	3,763	4,039
2,969	3,114	3,278	3,466	3,682	3,930	4,218	4,553	4,942
3,409	3,600	3,820	4,073	4,366	4,707	5,104	5,571	6,120
3,942	4,196	4,489	4,831	5,229	5,696	6,246	6,898	7,678
4,594	4,931	5,324	5,785	6,327	6,969	7,734	8,654	9,767
5,399	5,848	6,377	7,000	7,742	8,630	9,702	11,009	12,609
6,403	7,004	7,716	8,566	9,587	10,826	12,342	14,212	16,538

6. 0. 5. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis:

Ai supplementi di pensione si applicano le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione, a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

**6. 0. 9. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153 è effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.

La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti ed ha effetto dal 1° gennaio 1971.

**6. 0. 6. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis:

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'articolo 46 dello stesso decreto è integrato mediante l'inserimento, dopo il penultimo comma, del seguente:

« La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente, contro il silenzio della Sede, non preclude all'interessato l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al predetto articolo avverso il provvedimento adottato dalla Sede dell'Istituto decorso il suddetto termine di 180 giorni ».

**6. 0. 10. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

Con effetto dal 1° luglio 1972 è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

**6. 0. 11. Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pen-
nino, Catella, Mitterdorfer, Pisicchio,
Pezzati, Boffardi Ines.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere questi articoli aggiuntivi.

MANCINI VINCENZO. Rinuncio a svolgerli, signor Presidente:

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Porrò successivamente in votazione questi articoli aggiuntivi, tutti accettati dalla Commissione e dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 23. 0. 67.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 6. 0. 11.

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1° maggio 1968 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

23. 0. 71.

Borra.

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgerlo.

BORRA. Si tratta di dare giustizia a questo gruppo di impiegate anziane che per un errore di interpretazione di una legge hanno avuto un danno. Non si tratta di gran cosa, ma per queste impiegate è tanto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Borra 23. 0. 71 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento dal Governo:

« All'articolo 25 del decreto-legge, terza riga, sostituire le parole: 545 milioni, con le parole: 815 milioni » (15. 1).

Qual è il parere della Commissione?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la maggioranza. Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo 2:

Le deleghe date al Governo con la legge 30 aprile 1969, n. 153, e che non hanno an-

cora trovato attuazione sono prorogate al 31 dicembre 1973.

di. l. 1. 0. 1.

Boffardi Ines.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Ritiro il mio articolo aggiuntivo poiché vi è un ordine del giorno che voteremo, in cui è ampiamente illustrato quanto chiedevo nel mio articolo aggiuntivo. Vi è inoltre l'impegno di realizzare questa nuova riforma organica. Ci auguriamo che al più presto possa essere portata all'approvazione.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, Segretario, legge:

La Camera,

sentite le dichiarazioni del ministro del lavoro e del relatore per la maggioranza in ordine alla sistemazione dell'intera materia pensionistica a breve scadenza,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti necessari perché possa essere disposta l'estensione ai lavoratori dipendenti dal settore privato dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1968 per combattenti, esuli, profughi ecc. entro il prossimo mese di settembre, congiuntamente ai preannunciati provvedimenti di totale revisione del sistema pensionistico, sentite le quattro confederazioni dei lavoratori e le associazioni combattentistiche e d'arma.

9/365/001 **De Marzio, Roberti, de Vidovich, Tremaglia, Aloï, Saccucci, Tassi, Cassano, Pazzaglia, Maina.**

La Camera,

in vista anche degli impegni di lavoro che l'INPS dovrà assicurare per garantire la sollecita applicazione delle norme di cui al titolo I del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,

impegna il Governo

ad approvare con ogni sollecitudine le deliberazioni nn. 98 e 101 del consiglio d'ammini-

strazione dell'INPS, concernenti rispettivamente le dotazioni delle qualifiche nell'ambito della precedente dotazione organica e provvedimenti relativi al personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali, dei nuclei per i comitati regionali e delle sedi provinciali.

9/365/002 Pisicchio, Mancini Vincenzo, Pezzati, Mazzola, Bonalumi, Borra, Nucci, Boffardi Ines, Cuminetti, Lobianco.

La Camera,

nel riconoscere al decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, l'obiettivo primario di correggere alcune sperequazioni dell'attuale sistema pensionistico a favore soprattutto delle categorie a più basse pensioni;

rilevando però in questo quadro ancora il permanere di situazioni gravemente sperequate, come nei riguardi:

a) dei lavoratori invalidi, che non hanno riconosciuta la possibilità di optare per la pensione retributiva nel momento in cui cessano prestazione retribuita alle dipendenze di terzi, facoltà riconosciuta a tutti gli altri lavoratori ed inspiegabilmente non concessa agli invalidi nel momento in cui rimangono con la sola pensione;

b) dei pensionati titolari di pensioni facoltative, rimaste senza alcuna rivalutazione dal 1952; pensionati che non godono né della tredicesima né dell'assistenza malattia e quindi si trovano in una situazione che sfugge a tutte le conquiste operate a favore degli altri lavoratori, pur avendo pagato a suo tempo rilevanti contributi,

impegna il Governo

a ricercare nei previsti successivi miglioramenti al sistema pensionistico di cui il decreto 267 rappresenta solo un avvio, soluzioni adeguate che abbiano a rendere giustizia a queste categorie.

9/365/003

Borra.

La Camera,

tenute presenti le finalità del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267;

riconosciuta la necessità, per la situazione contingente e per i miglioramenti immediati che esso apporta ai trattamenti pensionistici, di procedere senza indugio alla sua conversione in legge;

ravvisata l'esigenza di riesaminare, nella loro globalità, i vari problemi pensionistici

nella prospettiva di un organico e coerente sviluppo dei principi contenuti nella legge 30 aprile 1969, n. 153;

apprezzando l'impegno del Governo di dar corso a consultazioni con le organizzazioni sindacali al fine di continuare, anche in questo settore di particolare rilevanza sociale, un clima di feconda collaborazione con le forze vive del paese,

impegna il Governo

a risolvere, a conclusione delle consultazioni suddette e nel quadro delle indicazioni programmatiche, i problemi concernenti:

1) l'unificazione dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in un arco di tempo prefissato;

2) la revisione dell'attuale meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, attesa la sua inadeguatezza al fine di garantire più efficacemente il potere di acquisto dei redditi da pensione in relazione alle variazioni del costo della vita;

3) il riordinamento e l'aggiornamento della vigente normativa sull'invalidità pensionabile;

4) una nuova disciplina delle pensioni facoltative di cui agli articoli 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) la revisione, anche legislativa, delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'INPS al fine di snellire le procedure, rendere più agile l'organizzazione dei servizi ed eliminare le cause che incidono negativamente sulla tempestiva erogazione delle prestazioni.

9/365/004 Mancini Vincenzo, Russo Quirino, Del Pennino, Catella, Mitterdorfer, Anselmi Tina, Armato, Bianco, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cuminetti, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Micheli Filippo, Monti Maurizio, Nucci, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Miotti Carli Amalia, Gasco, Piccinelli.

La Camera,

considerato che l'emanazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, concernenti norme a favore dei pubblici dipendenti e combattenti ed assimilati, ha suscitato istanze ed attese da parte di lavoratori del settore privato;

considerato che i relativi problemi, per la loro complessità, esigono seri approfondimenti, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto l'aspetto costituzionale;

invita il Governo a provvedere agli approfondimenti anzidetti, al fine di trarne i necessari orientamenti per la sua azione futura nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e di una valutazione globale della situazione economico-finanziaria generale del paese.

9/365/005 **La Loggia, Giomo, Russo Quirino, Del Pennino.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non posso accettare l'ordine del giorno De Marzio, il quale addirittura impegnerebbe il Governo a predisporre i provvedimenti per l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 336 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Non posso neppure accettare l'ordine del giorno Pisicchio, perché non si può impegnare il Governo ad approvare deliberazioni che rientrano nella competenza del solo ministro del lavoro nella sua azione di vigilanza. Ho già detto che mi interesserò di questa questione. Accetto a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno Borra.

Accetto l'ordine del giorno Mancini Vincenzo a condizione che, dopo le parole: « nel quadro delle indicazioni programmatiche », vengano aggiunte le parole: « e di una valutazione globale della situazione economico-finanziaria del paese ». Ciò anche in relazione alle indicazioni emerse in tal senso nel corso del dibattito in Assemblea, in Commissione ed in seno al « Comitato dei nove ».

Accetto infine l'ordine del giorno La Loggia.

GRAMEGNA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA, Relatore di minoranza. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'ordine del giorno Mancini Vincenzo, perché respinge quanto viene affermato nella premessa di tale ordine del giorno. Per quanto riguarda invece il dispositivo, rileviamo ancora una volta che dalla stessa maggioranza è riconosciuto il fondamento di alcune delle richieste per le quali ci siamo battuti in Commissione e in quest'aula. Tuttavia, nonostante questi parziali riconoscimenti l'atteggiamento generale della maggioranza ha ben dimo-

strato in quale conto si tengano da essa le esigenze dei pensionati.

Con l'ordine del giorno si rivolge al Governo l'invito a risolvere molti problemi; si tratta per altro di problemi che il Governo ha dimostrato di non intendere affrontare e risolvere nel corso del dibattito.

Noi abbiamo dichiarato che incalzeremo il Governo e la maggioranza affinché siano affrontati e risolti con urgenza il tema della riforma e dell'elevamento della condizione dei pensionati e dei lavoratori. Con il vostro ordine del giorno, onorevoli colleghi della maggioranza, state tentando — lo si comprende benissimo — di coprire di fronte al paese le vostre responsabilità. Staremo a vedere come questo Governo, che ha ripetutamente detto di no alle richieste dei pensionati e dei lavoratori, quando poteva dir loro di sì, attuerà gli impegni che voi vi accingete ad affidargli.

Annunciamo dunque la nostra astensione dalla votazione su questo ordine del giorno.

DE VIDOVICH. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dal nostro gruppo, non senza rilevare l'atteggiamento equivoco e contraddittorio del Governo, il quale, per bocca dell'onorevole ministro, in quest'aula e in Commissione (e lo stesso dicasi per il relatore per la maggioranza), aveva annunciato esplicitamente che il problema riguardante l'estensione della legge per i combattenti ai lavoratori del settore privato sarebbe stato esaminato a brevissima scadenza in Parlamento.

Il nostro ordine del giorno tende appunto a fissare una data. Se il mese di settembre dovesse sembrare un termine troppo vicino, onorevole ministro, potremmo anche spostarlo ad ottobre. Non siamo, invece, disposti ad un rinvio generico, ad assicurazioni generiche che dimostrerebbero solamente la volontà dilatoria del Governo e della maggioranza su questo problema tra i più importanti all'attenzione dell'opinione pubblica.

Ecco quindi la ragione per la quale abbiamo voluto presentare il nostro ordine del giorno. La maggioranza ed il Governo, assumendo un atteggiamento contrario ad esso, rivelano veramente il tentativo di rimandare *sine die* i provvedimenti che riguardano questo importante settore, per la cui disciplina hanno presentato essi stessi progetti di legge. Ab-

biamo citato numerose volte la proposta di legge dell'onorevole Fortunato Bianchi su questa materia. Si tratta di una proposta di legge tecnicamente ben fatta. Ma, evidentemente, manca la volontà politica di risolvere questo problema. Questo è il significato della non accettazione da parte del Governo del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

DE MARZIO. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De Marzio, non accettato dal Governo.

(È respinto).

MANCINI VINCENZO. Non insisto per l'ordine del giorno Pisicchio, di cui sono cofirmatario.

BORRA. Non insisto, dato che il mio ordine del giorno è stato accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.

MANCINI VINCENZO. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno, accettando l'integrazione proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mancini Vincenzo, accettato dal Governo nel testo modificato secondo la formulazione testé espressa dal ministro Coppo.

(È approvato).

GIOMO. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno La Loggia, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno La Loggia, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge, desidero ringraziare l'onorevole relatore per la maggioranza e il « Comitato dei nove », per il lavoro compiuto, e tutti voi, onorevoli colleghi, per l'impegno profuso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mosca. Ne ha facoltà.

MOSCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che la materia in discussione, per le categorie che interessa e soprattutto per le loro condizioni economiche, così insufficienti e così sprovviste di ogni minimo strumento di tutela, aprisse il dibattito anche a toni appassionati e a comportamenti che, presi a sé, sconvolgono le distinzioni dei gruppi politici, era — oserei dire — scontato; ma che lei, signor ministro, venisse quasi ossessivamente a ripeterci i luoghi comuni dell'urgenza, della giustizia del provvedimento contro la nostra opposizione demagogica, mi permetta di dirle, con tono quasi confidenziale, era davvero un aspetto che non conoscevo in lei, di cui avevo una stima derivante da altre esperienze.

Credo di poter affermare che lei non si è trovato di fronte ad una opposizione che ha semplicemente elencato tutta la materia irrisolta delle pensioni. Ciò, se è avvenuto, ha origini ben precise: il provvedimento Andreotti, a metà campagna elettorale, con tutte le interpretazioni che ne conseguono; lo strumento, cioè il decreto-legge; la portata quasi assistenziale dei contenuti del provvedimento; il comportamento del Governo in sede di Commissione. Il relatore di maggioranza insiste su due temi e solo su quelli: l'urgenza di dare l'aumento, e un giudizio sbrigativo sulla nostra richiesta di considerare tale aumento come una somma di acconto, richiesta che costituisce una risposta positiva alla domanda che il paese pone urgentemente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

MOSCA. Tale giudizio sbrigativo è stato tradotto in una polemica, oserei dire, sterile ed inutile, perché già in Aula, si è visto che l'impegno di somme poteva anche provocare spese molto più onerose ed anche più sconsidegate. Non per caso noi avevamo fin dall'inizio offerto, meditatamente, una disponibilità del gruppo socialista. Avevamo giudicato positivamente gli articoli 3, 5 e 6 della legge, e avevamo considerato ottime alcune proposte sullo snellimento funzionale dell'INPS. Proponevamo inoltre di rendere « attualizzabili » le proposte già elaborate dall'INPS e raccomandate molte volte dalla commissione economica per gli affari sociali della Comunità europea in materia di nuova regolamentazione delle pensioni di invalidità, e di variare il congegno della scala mobile, ancorandolo,

anziché all'andamento del costo della vita, all'andamento delle variazioni medie annue dei salari degli operai dell'industria. E qui, ai nostri « obiettori di economia », vogliamo ricordare che le pensioni INPS, così collegate, diventano di fatto una partita di giro, perché ad ogni aumento salariale aumenta il monte dei versamenti degli oneri sociali a carico della gestione dell'INPS.

Avevamo anche detto di prevedere una tabella di marcia che ancorasse ad un terzo del salario la pensione sociale destinata a tutte le categorie, fissando un'età di pensionamento valida per tutti, lavoratori e no, attorno ai 60 anni per gli uomini e ai 55 anni per le donne. Su tutto ciò, si è rifiutato ogni discorso.

Abbiamo lavorato in Commissione e in Aula, ed è stata ottenuta, anche con il nostro contributo, l'estensione dell'assistenza INAM a tutti i pensionati e una diversa quota di riliquidazione delle pensioni liquidate anteriormente al 1° maggio 1968. Non siamo riusciti però ad ottenere molti degli altri risultati che era nostra intenzione raggiungere. Restano così aperte diverse questioni, come quelle che riguardano i vecchi lavoratori che vorrebbero che la loro pensione fosse collegata all'ultimo salario percepito, i lavoratori dell'agricoltura, gli artigiani, i combattenti, i profughi, in particolare i profughi libici.

Per questi provvedimenti, noi lasciamo al Governo, nelle nostre proposte, la possibilità di esaminarne i tempi e le modalità; non abbiamo detto che volevamo risolti tutti questi problemi il 28 di luglio.

Ma cosa è venuto a risponderci l'onorevole ministro? È venuto a leggerci il testo, in merito, del piano Giolitti, ed io non ho ben capito se l'ha fatto per dire a noi socialisti che esso sarà rispettato nella sostanza (che, salvo alcune opportune correzioni, corrisponde alle stesse proposte che in Commissione ed in aula abbiamo sottoposto al confronto), oppure se ha voluto sfidare i deputati socialisti sul fatto che le nostre richieste (che sono indicate, come ella ha letto, nel piano Giolitti) indichino date diverse da quelle che comporterebbe la nostra premura odierna.

Se è così, allora deve permettermi alcune osservazioni. Tali previsioni erano inserite in un contesto di sviluppo politico ed economico che oggi non c'è più: tale sviluppo sarà forse nelle sue generose speranze, onorevole Coppo, che diventeranno però presto illusioni frustrate, inserite come sono nell'attuale stato economico e nella scelta di fondo operata da questo Governo che, per tutta una serie di altri com-

portamenti episodici, sta andando contro le indicazioni del piano Giolitti.

E aggiungo una profezia, che vorrei essere il primo a constatare non avverata: ella potrà avere quanti incontri vorrà con i sindacati, ma non realizzerà niente, se non parziali aggiustamenti. Credere che con i provvedimenti di oggi si siano risolte le questioni poste dalle rivendicazioni dei pensionati sarebbe una illusione, come quella di cui abbiamo fatto già le spese lei ed io (più io che lei) nel 1968. Oggi avviene la stessa cosa: il problema si chiude qui con un'alzata di mano, ma rimane tutto aperto nel paese, nelle agitazioni, nelle speranze, nella lotta che mobilita milioni di pensionati.

Ecco perché le diciamo, onorevole ministro, che lei non ha soltanto respinto il nostro contributo: quel che è peggio, ha respinto l'occasione di aprire positivamente un dialogo, facendo leva sulle aspettative e sulle speranze di milioni di cittadini, che hanno dato tutto a noi, al paese, all'Italia, ed ancora una volta ritireranno dei soldi utili e necessari sì, ma con il marchio dell'assistenza, non con l'orgoglio della spertanza per il dovere compiuto.

Onorevole Coppo, tanta è stata la nostra preoccupazione (mia e degli altri colleghi che hanno qui validamente esposto e sostenuto questa disponibilità) e la delicatezza del nostro comportamento, che abbiamo preferito rimettere all'assemblea generale del nostro gruppo, appositamente convocata, la decisione sul voto. E devo dirle, signor ministro, che il gruppo dei deputati socialisti, all'unanimità, mi ha dato l'incarico, per i motivi che ho brevemente esposto, di annunciare il nostro voto contrario sul complesso del disegno di legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quilleri. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione avvenuta in aula sul decreto-legge n. 267, al di là della battaglia sugli emendamenti, ha evidenziato una costante di fondo, discriminante tra l'atteggiamento della maggioranza e quelle delle opposizioni, di destra e di sinistra, spesso unite, anche visivamente. Parlo della costante insita in una visione unitaria delle realtà economiche italiane, le quali, ancora una volta, si presentano responsabilmente come un tutto inscindibile, che non può essere affrontato settorialmente. Non è pensabile, infatti,

che si possa affrontare il problema delle pensioni disgiuntamente da quello dei salari, il problema dei salari disgiuntamente da quello della produttività, il problema della produttività disgiuntamente da un certo quadro politico e da una sufficiente certezza delle previsioni. Ancora una volta l'impatto con la realtà ci costringe alla determinazione di salvaguardare l'economia libera di mercato, e quindi le capacità concorrenziali delle nostre imprese, siano a capitale privato, a capitale misto o a capitale statale, armonizzandole con le esigenze umane e sociali dei lavoratori, e avendo sempre presente l'imminente (ed anzi in larga parte già avvenuto) allargamento della Comunità europea, che implica l'affermarsi continuo delle ferree leggi dell'economia libera.

In realtà, parlando di pensioni, parliamo di politica dei redditi, parliamo della distribuzione del reddito, del sistema fiscale, parliamo della strategia della ripresa economica. È, dunque, sotto questo profilo che l'attuale provvedimento, pur nella sua validità (che gli stessi sindacati hanno riconosciuto), va giudicato come un punto di partenza. Siamo consapevoli che esistono ancora squilibri ai livelli più bassi; che esistono sperequazioni tra categorie e categorie; che il congegno automatico di perequazione delle pensioni è inidoneo. Ma non possiamo pretendere che il Governo sia in grado di ignorare le esigenze di bilancio, quelle stesse che nel 1969 furono ben presenti ai socialisti — che oggi premono — allorché, partecipi del potere, aderirono a fissare con la legge n. 153 i minimi pensionistici. E si che nel 1969 la congiuntura economica non era ancora ai livelli « caldi » del 1971 (anche se è dal 1963 che l'ammontare degli investimenti netti resta ad un livello insufficiente rispetto alle necessità di espansione e financo di sussistenza della nostra economia, in un mondo di concorrenza crescente)!

Dal 1963 al 1971, il reddito nazionale netto è più che raddoppiato, passando da 28 mila a 57 mila miliardi in lire costanti; mentre gli investimenti netti — sempre in lire costanti — sono diminuiti di circa il 7 per cento, passando da 5 mila a 4 mila e 800 miliardi, cioè dal 18 per cento all'8 per cento del reddito sopra ricordato. Nel 1970-71, inoltre, prescindendo dal fenomeno dell'assenteismo, le giornate di lavoro perdute a seguito di scioperi sono state 11 milioni e mezzo, in confronto al milione di giornate della Germania. È vero che nel primo semestre del 1972 si manifestano sintomi di miglioramento (la produzione è aumentata dell'1,6 per cento rispetto all'ana-

logo periodo del 1971); ma tutto ciò non è ancora sufficiente a delineare una tendenza certa. Non c'è capitale di rischio; solo le grandi imprese hanno accesso al capitale, ma è capitale di indebitamento, quindi pericoloso. È necessario, perciò, ristabilire la fiducia, attuare alcune riforme (quella delle società per azioni, quella delle borse valori) che servano a rimettere in moto un certo circuito.

Quando si parla di sostenere la domanda interna, ci si dimentica che, contrariamente a quanto taluni temevano, gli aumenti salariali non sono tutti finiti a consumo: ne fanno fede i depositi bancari che non trovano la strada degli investimenti. Ci si dimentica altresì che il sostegno della domanda interna rischia talvolta di vanificare lo stesso aumento delle pensioni.

È in una visione unitaria della politica economica che si colloca il provvedimento delle pensioni, che si collocano alcuni altri tentativi del Governo, come l'estensione della legge n. 1145. Legge, quest'ultima, che non è — come con linguaggio immaginifico e dannunziano l'ha definita ieri l'onorevole Donat Cattin — una « licenza di uccidere », ma una seria tutela dei lavoratori dalla tentazione che taluni hanno di privatizzare i guadagni e di socializzare le perdite; è un tentativo fatto nella speranza di ricreare un clima di fiducia.

È a questo grande compito etico-politico che noi liberali vogliamo richiamare quanti hanno a cuore il problema delle pensioni. Diciamo semplicemente che le condizioni di vita di questi nostri fratelli che meno hanno, sono indissolubilmente legate al reddito generale. Nessuno, onorevoli colleghi, ha il monopolio della sensibilità sociale. Tutti abbiamo ben presenti le necessità umane, sociali, politiche e culturali di tanti milioni di italiani. E oggi noi soffriamo, perché non siamo in grado di dare loro una risposta del tutto adeguata; ma sappiamo anche che questo è un punto di partenza, ed è un punto di partenza indiscutibilmente serio. L'impegno del Governo è evidente. È per questo che, a nome del gruppo liberale, annuncio il voto favorevole alla conversione in legge. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Giesi. Ne ha facoltà.

DI GIESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a votare rappresenta un atto di giustizia che Governo e Parlamento compiono a favore di al-

cune categorie di cittadini tra i più diseredati, e che sono i più colpiti dall'attuale crisi economica nazionale, la quale ha ridotto i livelli di occupazione non meno che il valore reale dei redditi fissi. Lo sforzo finanziario che il Governo ha compiuto è notevole, ove si considerino le gravi difficoltà di bilancio e le pressioni — più o meno giustificate — che da tanti settori vengono esercitate per miglioramenti economici e per interventi congiunturali.

Sappiamo bene che i miglioramenti concessi ai pensionati non varranno ad assicurare loro quella vita dignitosa e civile che i socialisti democratici ritengono debba essere garantita a tutti i cittadini: restano certamente insoluti numerosi problemi che riguardano la perequazione dei trattamenti delle diverse categorie dei pensionati; né viene garantito un meccanismo che assicuri alle pensioni un costante adeguamento al livello del costo della vita e, conseguentemente, dei salari. Ma ci rendiamo conto che pretendere, in questo momento così drammatico per l'economia nazionale, un impegno di spesa notevolmente superiore a quello previsto dal decreto di cui ci occupiamo, non soltanto potrebbe compromettere lo sforzo che il Governo sta compiendo per ridurre entro livelli di sicurezza l'attuale crisi, ma farebbe correre il rischio — e sarebbe questa la più grave iattura — di vanificare i benefici stessi concessi ai pensionati per effetto dell'ulteriore aggravarsi del processo inflazionistico e dell'erosione del potere d'acquisto della moneta.

Per assicurare una condizione dignitosa ai pensionati e a tutti coloro che per le loro infermità, congenite o acquisite, hanno diritto alla solidarietà della società nazionale, è necessario affrontare il problema nel contesto generale della realtà economica e sociale italiana, fornendo al paese un modello di sviluppo che consenta un'equilibrata ed armonica crescita di tutta la nostra società. E si impone, insieme, la realizzazione della politica delle riforme, che è indissolubilmente condizionata dalla programmazione economica. Non è certamente affastellando ogni tipo di richiesta, giusta ognuna se vista isolatamente, ma demagogiche ed irrazionali se considerate — come pure dobbiamo — in un quadro di riferimento più generale; non è operando in tal modo, dicevo, che possiamo risolvere problemi come questo che ha appassionato la Camera.

Chi è responsabile di aver fatto fallire la politica di programmazione, chi ha gettato sulle spalle del paese tutta una somma di rivendicazioni demagogiche, corporative e contraddittorie, non ha il diritto di accusarci di

non aver fatto tutto quanto si sarebbe potuto per i pensionati. Questo provvedimento — lo ha affermato nel suo intervento il nostro compagno onorevole Quirino Russo — è considerato dai socialdemocratici solo il primo passo per una riforma organica del settore. Il gruppo socialdemocratico ha deciso di presentare, alla ripresa dei lavori parlamentari, una sua proposta di legge per una più idonea disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con l'introduzione di norme e criteri che pongano il nostro sistema pensionistico al livello della società civile che vogliamo costruire.

Riteniamo, però, necessario sottolineare che ciò potrà avvenire solo se i comportamenti di tutte le forze politiche responsabili saranno coerenti, solo se il Governo ed il Parlamento innanzi tutto, ma anche tutte le altre forze sociali, sapranno ispirare la loro azione all'interesse generale della collettività ed opereranno, con senso di responsabilità, scelte coraggiose e coerenti con una politica programmatica.

Noi ci auguriamo che ciò avvenga e ci batteremo per assicurare a tutti i lavoratori italiani condizioni di lavoro e di vita più giuste ed umane. Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico voterà a favore del disegno di legge di conversione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 267, dobbiamo sottolineare come le dimensioni delle provvidenze contenute nel decreto-legge assumano maggiore rilievo se si pone mente ai contributi accreditati per le pensioni ai lavoratori dipendenti che risultino integrati ai trattamenti minimi, ai notevolissimi aumenti percentuali concessi rispetto alla precedente normativa, nonché alle numerose innovazioni in tema di riforma pensionistica già sviluppatesi e realizzate proprio in questi ultimi anni e che erano culminate nella legge n. 153.

Sono provvedimenti che dimostrano quale mobilitazione di risorse si renda necessaria per risolvere, perfezionare, integrare ed aggiornare la soluzione di problemi vecchi e nuovi che danno prospettiva all'attività previdenziale. L'entità di spesa del disegno di

legge che noi ci accingiamo ad approvare — circa 2.780 miliardi di qui al 1975 — dimostra quale sia lo sforzo che oggi il Governo ed il Parlamento sono chiamati a fare, di fronte a questo grave problema delle pensioni. Si è operato, tra l'altro, in questo periodo, in modo da cercare di non vanificare o deteriorare l'arco degli interventi adottati, attraverso la perequazione automatica delle pensioni con un meccanismo che, come abbiamo già sottolineato nel corso del dibattito, è certamente insufficiente, ma di cui, dopo attenta meditazione e le opportune consultazioni, il Governo ci proporrà, nei prossimi mesi, correzioni che possano meglio garantire il diritto dei pensionati a veder tutelato il potere di acquisto delle loro pensioni.

Noi riteniamo che si possa responsabilmente affermare che, con l'attuale congiuntura, ulteriori, immediate variazioni al contenuto delle norme proposte nel progetto di riforma avrebbero richiesto un impegno economicamente insostenibile. Pertanto, al momento, esse non sono realizzabili, e non erano realizzabili innovazioni che avrebbero richiesto necessità di raccordo, meditata e ponderata verifica di fattibilità e ricerca seria e non improvvisata dei mezzi indispensabili.

Ma proprio perché questo sia possibile in futuro, proprio perché si creino le condizioni per risolvere i problemi che nell'ordine del giorno della maggioranza noi indichiamo, affinché il Governo possa dare una risposta più completa e più organica alle attese dei pensionati, credo dobbiamo tornare a sottolineare quello che abbiamo già detto nel corso del nostro intervento: e cioè come troppo spesso un'attività legislativa frammentaria, settoriale, un'attività legislativa che non ha saputo tener conto delle vere e più urgenti precedenti, abbia portato ad una situazione tale che, quando il Parlamento si trova a dover rispondere alle esigenze delle categorie più deboli, subisce una situazione già preesistente nella quale non vi è la possibilità di dare una risposta così organica come si vorrebbe da parte di tutte le forze politiche.

Quando l'onorevole Mosca accenna al fatto che il richiamo al piano Giolitti da parte del ministro del lavoro rappresenta un'illusione, ebbene, credo sia il caso di rispondere che solo i repubblicani, che hanno sempre sottolineato l'esigenza di mantenersi fedeli alla logica di piano, che hanno costantemente richiesto agli altri partiti la capacità di accettare quelle che erano le limitazioni che il piano Giolitti poneva per alcuni settori, possono oggi a pieno titolo domandare alle altre forze politiche, e al

Governo di garantire le condizioni grazie alle quali si possa domani affrontare nuovamente il problema delle pensioni, senza che prima l'accoglimento di una serie di richieste rispondenti a interessi particolari e corporativi precluda il crearsi delle possibilità finanziarie per dare una risposta seria alle esigenze di quella che è la categoria economicamente più debole della nostra società. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un'ampia dichiarazione a conclusione di questo dibattito mi è risparmiata dai lucidi interventi e dal serio impegno profuso in quest'aula ed in Commissione dagli onorevoli Aloï, Cassano, de Vidovich, de Michieli Vitturi, Roberti e Tremaglia, i quali hanno messo in evidenza la nostra posizione costantemente caratterizzata da un impegno politico a favore dei pensionati.

La cronaca parlamentare di più legislature registra iniziative di molti governi in materia pensionistica; insoddisfacenti, però, errate o lacunose, quando non limitate ad apportare ritocchi alle misure degli assegni. A quest'ultima categoria in sostanza appartiene il decreto-legge sulla cui conversione in legge ci accingiamo ad esprimere il nostro voto. Niente di più, nella scelta governativa, di un ritocco nella misura di qualche assegno, con decorrenza dal 1° luglio, mentre restano insoddisfatte almeno parzialmente le richieste fondamentali, e insoluti non pochi problemi.

Se si va indietro nel tempo, nella legislazione già attuata, si ritrova un unico cambiamento di impostazione del sistema previdenziale: l'agganciamento della misura della pensione contributiva alla retribuzione, oltre che alla durata del periodo di assicurazione. Si trattò senza dubbio di un'innovazione importante. Ma essa fu resa meno influente nel quadro generale della previdenza soprattutto perché non accompagnata dall'abrogazione dell'iniquo spoglio della pensione (retribuzione differita) in danno dei pensionati costretti a lavorare, e perché non adottata unitamente a disposizioni indispensabili per evitare la pesante sperequazione fra le pensioni già liquidate e quelle da liquidare dopo la riforma; mentre la sua introduzione fu viziata dalla spaventosa confusione tra misure previdenziali e misure di assistenza.

Andando indietro nel tempo, ricordiamo anche l'euforia manifestata dalla CISL, dalla CGIL e dall'UIL dopo le trattative dell'inizio del 1969 con il Presidente Rumor e con il ministro Brodolini (il contenuto delle cui intese finali fu per altro migliorato in Parlamento) che furono premessa alla legge n. 153. Chi fu presente a quella trattativa poté constatare quale sproporzione vi fosse tra l'impegno posto da quelle organizzazioni sindacali nella trattativa per la ristrutturazione degli organi amministrativi dell'INPS e per l'introduzione di istituti assistenziali nel campo previdenziale, e l'impegno sui due punti dianzi ricordati, che allora rimasero insoluti e non avrebbero trovato soluzione nemmeno ora, se fosse prevalsa la tesi del Governo. La volontà di espansione dell'area del potere sindacale prevalse sugli interessi di vaste categorie di pensionati e sulla spinta ad una seria trattazione sulle questioni di contenuto previdenziale.

Ad interpretare l'insoddisfazione di tali categorie rimasero la sola CISONAL, in sede di trattativa con il Governo, e i gruppi del Movimento sociale italiano, in sede parlamentare. Solo nell'attuale dibattito sono riaffiorati in tutto il loro rilievo, e non soltanto per voce dei rappresentanti del MSI-Destra nazionale, i problemi rimasti insoluti allora, nonostante con vari strumenti legislativi ne fosse stata proposta la soluzione in Parlamento; e ciò è conferma di un nostro costante impegno a favore dei pensionati.

Oggi — dicevo — il Governo ritocca qualche assegno; ristabilisce — poco più o poco meno — il valore reale di modesti assegni assistenziali e previdenziali rimasti immutati nonostante la svalutazione monetaria e destinati, ahimè!, a subire ulteriori conseguenze negative nel futuro; aveva proposto di aumentare in misura irrisoria (i pensionati l'avevano definita offensiva) le pensioni liquidate nei periodi precedenti la riforma. Di fronte all'insoddisfazione generale, il Governo ha dovuto promettere di riesaminare, sentiti i sindacati, i problemi di fondo. Ma non ha mancato di presentare come importante e qualificante da un punto di vista politico un provvedimento di modesta portata: e le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi che lo sostengono ce ne danno conferma.

Se oggi la Camera licenzia un aumento delle pensioni anteriori al 1968 più adeguato, lo si deve all'azione di costante avanguardia del Movimento sociale italiano, e ad un'iniziativa della destra nazionale che ha respinto tutti gli emendamenti di sinistra ed ha co-

stretto le sinistre ad approvare un emendamento del nostro gruppo all'articolo 3 (al quale è stato abbinato un emendamento della maggioranza, già ritirato su pressioni del Governo). Vi sono stati cioè una fuga della maggioranza e un ripiegamento comunista, dopo il tentativo — reso impossibile dalla nostra presa di posizione — di rinviare ad altra seduta le votazioni su un gruppo di emendamenti: rinvio che, in quanto messo in atto da tutti i componenti del « Comitato dei nove » (escluso soltanto il rappresentante del Movimento sociale italiano), era evidentemente inteso a favorire un incontro su questo tema fra i partiti come la DC e il PLI, da una parte, e il partito socialista e il partito comunista, dall'altra. Consigliamo pertanto alcuni disinformati commentatori politici di prendere atto di questa verità, inequivocabilmente risultante dagli *Atti* della Camera.

Non meno chiaramente il Governo e la maggioranza sono fuggiti di fronte ad un'equilibrata scelta delle soluzioni in favore dei combattenti, che non possono essere disattese ulteriormente e per le quali ci siamo impegnati in un'azione tendente ad assicurare anche ai dipendenti privati un trattamento più favorevole. È altresì evidente — e non poteva non essere previsto — che, nonostante l'insuccesso, o il solo parziale successo, di un'iniziativa miglioratrice del disegno di legge, nessuno che abbia capacità di valutare gli interessi generali potrà pronunciare un « no » secco alla concessione di quel po' di ossigeno, anche se insufficiente, che è indispensabile a tanti cittadini i quali versano in condizioni obiettivamente drammatiche, tanto più dopo i recenti paurosi aumenti del costo dei generi essenziali alla vita.

La motivazione della nostra decisione di astenerci impedisce al Governo di dare equivoche valutazioni sul risultato del voto finale; più indicativi, se mai, possono essere i risultati del voto su un emendamento qualificante, che ha visto il Governo in minoranza, o le stesse modificazioni che la maggioranza ha dovuto accogliere. La motivazione della nostra decisione dice soprattutto la verità su un'iniziativa che ha rivelato l'incapacità del Governo di interpretare esigenze popolari largamente sentite. Il nostro giudizio sulla concreta opera del Governo — ferma la sfiducia politica — non può essere certamente valutato alla luce di un'astensione imposta dagli interessi vitali dei pensionati. Il voto potrebbe, senza questa astensione, dare sorprese non per il Governo, ma per i pensionati, soprattutto.

Non sono fundamentalmente questi i provvedimenti sui quali misureremo la volontà del Governo di collocarsi su una linea seria di riequilibrio di una situazione paurosamente compromessa dalla demagogia di dieci anni di centro-sinistra. Sono soprattutto quelli sull'ordine pubblico, sul costume politico, sul risanamento dell'economia, sull'attuazione della Costituzione, sulla modificazione del regime della famiglia, sull'abrogazione di una legislazione che, colpendo i diritti fondamentali dei cittadini, dei risparmiatori, dei lavoratori, limita, quando non sopprime integralmente, la loro libertà. È su essi, che costituiscono impegni del nostro gruppo, in adempimento di altrettanti impegni programmatici della nostra campagna elettorale vittoriosa, che la nostra azione sarà intransigentemente stimolatrice, ed imporrà scelte che noi abbiamo già fatto: scelte di libertà, di avanzamento sociale, di valorizzazione e sostegno delle funzioni e del prestigio delle forze sane dello Stato, pilastri portanti dell'ordine civile e dello sviluppo dell'economia, nell'affermazione dei diritti delle varie componenti di una società pluralistica. Ecco le scelte che la maggioranza non potrà esimersi dal fare. Collocandosi contro di esse, rifiutandole o rinviandole, scivolerà nuovamente sul piano inclinato alla fine del quale v'è soltanto il social-comunismo pronto di nuovo ad alleanze già sperimentate con conseguenze infauste per il popolo italiano.

Chiudiamo questo dibattito, signor Presidente, con la convinzione profonda di aver operato con una costruttiva critica e con un'efficace e qualificante azione di emendamento nei riguardi di un provvedimento che, nonostante i miglioramenti parziali, non soddisfa completamente. Usciamo dal dibattito, soprattutto, convinti di essere stati fedeli interpreti di istanze popolari quali la nostra anima sociale è capace di recepire, non in una visione settoriale dei problemi, ma proprio in quello spirito corporativo che indirizza alla tutela degli interessi dei gruppi sociali in armonia con gli interessi generali della nazione. Anche in questa occasione la componente popolare e la componente nazionale che sono fondamentali per il nostro patrimonio ideologico e politico ci hanno guidato nella strategia e nella tattica dell'azione parlamentare di condizionamento non soltanto della maggioranza, ma perfino delle sinistre.

Il nostro rafforzato gruppo parlamentare ha dato così uno dei primi segni di una capacità operativa con la quale nessuno si il-

luda di non dover fare in ogni occasione i conti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Giulio. Ne ha facoltà.

DI GIULIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai noto il nostro giudizio sul decreto-legge che siamo chiamati a votare. In conseguenza di questo decreto-legge, vengono deliberati aumenti delle pensioni che noi giudichiamo assolutamente inadeguati, in alcuni casi irrisori, e in generale tali da ricostituire a malapena il potere di acquisto perso dalle pensioni in questi anni a seguito del vertiginoso aumento del costo della vita. Ma le ragioni della nostra opposizione non riguardano solo l'inadeguatezza delle misure economiche. Ci si è rifiutati di cogliere questa occasione per compiere dei seri passi avanti per il completamento della riforma decisa dal Parlamento nel 1969. Tutti sappiamo che quelle misure di riforma erano incomplete, e che lasciavano ancora insoluti importanti problemi, mantenendo zone di disparità e di ingiustizia. Da parte di tutti si è affermato che la riforma va completata. Ebbene, maggioranza e Governo hanno respinto tutte le proposte riformatrici: il rapporto tra minimi di pensione e salari, il legame della dinamica delle pensioni con i salari, la riliquidazione delle pensioni anteriori al 1968 sulla base della legge approvata nel 1969, la parità tra lavoratori dipendenti ed autonomi, le nuove norme per gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili, il superamento delle disparità tra uomo e donna. Hanno rifiutato persino quell'elementare atto di riparazione e di giustizia, che è l'estensione dei diritti, concessi agli ex combattenti dipendenti statali, a tutti i lavoratori ex combattenti.

È vero che su tutti questi problemi non sono mancate le promesse da parte della maggioranza e dello stesso Governo per un rapido riesame ed un eventuale accoglimento delle nostre proposte. Ma se veramente vi fosse la volontà di risolvere questi problemi di qui a tre o quattro mesi, perché rinviare e non agire oggi? Non abbiamo alcun motivo di fiducia negli impegni della maggioranza, che saranno mantenuti — ne siamo convinti — solo se crescerà la protesta e il movimento dei lavoratori e dei pensionati.

Le proposte del Governo sono state in alcuni punti, anche importanti, mutate dal Parlamento. In un caso si è ottenuta l'estensione

dell'assistenza malattia ai pensionati sociali, col concorso anche della maggioranza, che ha ritenuto di dovere accogliere le nostre richieste e di modificare le originarie proposte del Governo.

In un secondo caso un miglioramento, sia pure insufficiente, delle riliquidazioni delle pensioni liquidate prima del 1968 è stato ottenuto sconfiggendo nel voto maggioranza e Governo. Questi risultati, dei quali siamo lieti perché dimostrano che la nostra battaglia ha permesso di ottenere risultati anche immediati, non possono mutare la sostanza del nostro giudizio.

Voteremo perciò « no ». Il significato del nostro « no » è innanzitutto di condanna per l'operato del Governo e della maggioranza, ma soprattutto di impegno a proseguire l'azione nel paese e nel Parlamento. E questo faremo a partire dai prossimi giorni, perché si sviluppino in tutta Italia un vasto movimento unitario di lavoratori e di pensionati, volto ad ottenere il completamento della riforma. Questo faremo in Parlamento, affinché le varie proposte di legge esistenti in materia, iscritte all'ordine del giorno della Commissione lavoro, possano essere al più presto esaminate e sottoposte al voto della Camera. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la democrazia cristiana valuta, nel suo complesso, il disegno di legge in esame come il maggiore passo in avanti in tema di trattamenti pensionistici ed assistenziali, consentito nelle circostanze attuali, valutate nel contesto della situazione generale economico-finanziaria del paese ed in particolare con riferimento alla compatibilità degli oneri finanziari che ne discendono con le disponibilità in atto reperibili. Un passo avanti che va considerato non soltanto per i miglioramenti che vengono apportati nel settore, dei quali nessuno può contestare la notevolissima portata, e che hanno eliminato sperequazioni ed insufficienze fra le più rilevanti, ma soprattutto perché rappresenta un ulteriore sviluppo della linea di riforma della normativa in materia pensionistica che è venuta delineandosi e via via precisandosi attraverso il susseguirsi, in un costante processo evolutivo, delle varie leggi (a partire da quella n. 238 del 18 marzo 1968, al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1969,

n. 488, alla legge 30 aprile 1969, n. 153) verso l'istituzione di un sistema di sicurezza sociale che aderisca nella sostanza ai principi, organicamente considerati, risultanti dalla nostra Carta costituzionale: un sistema cioè che, garantendo l'eguaglianza nella dignità sociale di tutti i cittadini, assicuri da un canto ai lavoratori, in ragione del determinante apporto che essi danno al progresso economico generale, mezzi adeguati di vita in tutte le evenienze in cui risulti diminuita, sospesa o interrotta la loro capacità di guadagno, e strumenti adatti alla rieducazione lavorativa e all'avviamento professionale, e dall'altro canto garantisca ai cittadini in genere, sforniti di mezzi, in adempimento del generale dovere di solidarietà economica e sociale, condizioni civili di vita ed assistenza sociale.

Questa linea di tendenza si accentua con il complesso delle norme che ci apprestiamo a votare, che vanno sottolineate con largo apprezzamento favorevole, sia nella formulazione originaria, sia per il contributo migliorativo sorto dalla discussione, in particolare con l'attribuzione dell'assistenza sanitaria ai pensionati sociali dovuto — mi sia consentito dirlo — alla volontà della democrazia cristiana ed alla battaglia da essa sostenuta attraverso i suoi membri nella Commissione lavoro. Questo, per citare la modifica più importante, dispensandomi dal sottolineare le altre.

Questo sul piano economico; ma va anche sottolineato sul piano dell'etica e della giustizia l'emendamento proposto dal Governo che ha introdotto un limite all'aumento delle pensioni, all'articolo 18.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LA LOGGIA. Per altro il Governo, nelle sue dichiarazioni, e la maggioranza che lo sostiene, attraverso gli ordini del giorno presentati e votati, hanno riaffermato il proposito di un riesame globale dei vari problemi pensionistici per un organico ed ulteriore sviluppo dei principi risultanti dal complesso unitariamente considerato della normativa vigente, tenendo presente, attraverso una opportuna consultazione, le istanze delle organizzazioni sindacali, in particolare per conseguire, in una costante coerenza con l'evolversi della situazione economico-finanziaria del paese, i seguenti obiettivi: unificazione dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in un arco di tempo prefissato; revisione dell'attuale meccanismo di perequazione automatica delle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

pensioni, attesa la sua inadeguatezza, al fine di garantire più efficacemente il potere di acquisto dei redditi da pensione in relazione alle variazioni del costo della vita; riordinamento e aggiornamento della vigente normativa sull'invalidità pensionabile; nuova disciplina delle pensioni facoltative di cui agli articoli 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

È per questo che la democrazia cristiana, in una serena valutazione e con obiettiva soddisfazione, voterà a favore del disegno di legge. *(Applausi al centro — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 365, testè esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	501
Maggioranza	251
Voti favorevoli	298
Voti contrari	203

Hanno dichiarato di astenersi 39 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro assorbito il disegno di legge n. 193.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Amendola
Accreman	Amodio
Achilli	Anderlini
Aiardi	Andreoni
Aldrovandi	Angelini
Alesi	Angrisani
Alessandrini	Antoniozzi
Aliverti	Armani
Allegri	Armato
Allocca	Arnaud
Alpino	Artali
Altissimo	Ascari Raccagni
Amadei	Assante
Amadeo	Astolfi Maruzza

Azzaro	Bottari
Baccalini	Bova
Badini Confalonieri	Bozzi
Baldassari	Brandi
Baldassi	Bressani
Baldi	Brini
Ballarin	Bubbico
Bandiera	Bucalossi
Barba	Bucciarelli Ducci
Barbi	Buffone
Barca	Busetto
Bardelli	Buzzi
Bardotti	Buzzoni
Bargellini	Cabras
Bartolini	Caiati
Baslini	Caiazza
Bassi	Caldoro
Bastianelli	Calvetti
Battaglia	Canepa
Beccaria	Canestrari
Belci	Capponi Bentivegna
Bellisario	Carla
Belluscio	Capra
Bemporad	Cardia
Benedetti Gianfilippo	Carenini
Benedetti Tullio	Cariglia
Berlinguer Giovanni	Cárolì
Berloffa	Carà
Bernardi	Carri
Bernini	Carta
Bersani	Caruso
Bertè	Casapieri Quagliotti
Biagioni	Carmen
Biamonte	Cassanmagnago
Bianchi Alfredo	Cerretti Maria Luisa
Bianchi Fortunato	Castelli
Bianco	Castellucci
Biasini	Castiglione
Bignardi	Cataldo
Bini	Catanzariti
Bisaglia	Catella
Bisignani	Cattanei
Bodrato	Cavaliere
Bodrito	Ceccherini
Boffardi Ines	Ceravolo
Bogi	Cerra
Boldrin	Cerri
Boldrini	Cervone
Bonalumi	Cesaroni
Bonifazi	Chiarante
Bonomi	Chiovini Facchi
Borghi	Cecilia
Borra	Ciacci
Bortolani	Ciaffi
Bortot	Ciai Trivelli Anna
Bosco	Maria
Botta	Ciampaglia
Bottarelli	Ciccardini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Cirillo	Fabbi Seroni	Innocenti	Mattarelli
Cittadini	Adriana	Iotti Leonilde	Matteini
Ciuffini	Faenzi	Iozzelli	Matteotti
Coccia	Fagone	Iperico	Mazzarino
Cocco Maria	Federici	Ippolito	Mazzarrino
Codacci-Pisanelli	Felici	Jacazzi	Mazzola
Colombo Emilio	Feroli	Korach	Mazzotta
Colombo Vittorino	Ferrari	La Bella	Medi
Colucci	Ferrari-Aggradi	La Loggia	Mendola Giuseppa
Compagna	Ferretti	La Malfa Giorgio	Menichino
Concas	Ferri Mario	La Malfa Ugo	Merli
Conte	Ferri Mauro	Lamanna	Meucci
Corà	Fibbi Giulietta	La Marca	Miceli
Corghì	Finelli	Lapenta	Micheli Filippo
Cortese	Fioret	La Torre	Micheli Pietro
Corti	Fioriello	Lattanzio	Milani
Costamagna	Flamigni	Lavagnoli	Mirate
Cottone	Fontana	Leonardi	Miroglio
Cottoni	Forlani	Lettieri	Misasi
Cristofori	Foscarini	Lezzi	Molè
Cuminetti	Foschi	Lima	Monti Maurizio
D'Alema	Fracanzani	Lindner	Monti Renato
D'Alessio	Fracchia	Lizzero	Morini
Dall'Armellina	Frasca	Lo Bello	Moro Aldo
Damico	Frau	Lobianco	Moro Dino
D'Angelo	Furia	Lodi Adriana	Mosca
D'Aniello	Fusaro	Lombardi Giovanni	Musotto
D'Auria	Galli	Enrico	Nahoum
de Carneri	Galloni	Lospinoso Severini	Napolitano
de' Cocci	Galluzzi	Lucchesi	Natta
Degan	Gambolato	Lupis	Niccolai Cesarino
De Laurentiis	Garbi	Luraschi	Nicolazzi
Del Duca	Gargani	Macaluso Antonino	Noberasco
De Leonardis	Gasco	Macaluso Emanuele	Nucci
Della Briotta	Gaspari	Macchiavelli	Olivi
De Lorenzo Ferruccio	Gastone	Maggioni	Orlandi
Del Pennino	Gava	Magliano	Orlando
De Maria	Gerolimetto	Magnani Noya Maria	Orsini
de Meo	Giadresco	Magri	Padula
De Sabbata	Giannantoni	Malagodi	Pandolfi
Di Giannantonio	Giannini	Malagugini	Pandolfo
Di Giesi	Giglia	Malfatti	Pani
Di Gioia	Gioia	Mammi	Papa
Di Giulio	Giolitti	Manca	Pascariello
Di Leo	Giomo	Mancini Vincenzo	Patriarca
Di Marino	Giordani	Mancuso	Pedini
Di Puccio	Giovanardi	Mantella	Peggio
Di Vagno	Giovannini	Mariani	Pegoraro
Donelli	Girardin	Marmugi	Pellegatta Maria
Drago	Giudiceandrea	Marocco	Agostina
Dulbecco	Gramegna	Marras	Pellicani Giovanni
Durand de la Penne	Granelli	Martelli	Pellicani Michele
Elkan	Grassi Bertazzi	Martini Maria Eletta	Pellizzari
Erminero	Guglielmino	Martoni	Pennacchini
Esposito	Gui	Marzotto Caotorta	Pensa
Evangelisti	Gunnella	Maschiella	Perantuono
Fabbi Francesco	Ianniello	Massari	Perrone
	Ingrao	Masullo	Petrucci

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

Pezzati	Schiavon
Pica	Scipioni
Picchioni	Scutari
Piccinelli	Sedati
Picciotto	Segre
Piccoli	Semeraro
Piccone	Serrentino
Pisanu	Servadei
Piscchio	Sgarbi Bompani
Pisoni	Luciana
Pistillo	Sgarlata
Pochetti	Signorile
Poli	Simonacci
Postal	Sinesio
Prandini	Sisto
Prearo	Skerk
Preti	Sobrero
Pucci	Spadola
Pumilia	Spagnoli
Quaranta	Speranza
Querci	Spinelli
Quilleri	Spitella
Radi	Stefanelli
Raicich	Stella
Raucci	Storchi
Reale Giuseppe	Strazzi
Reale Oronzo	Sullo
Reggiani	Talassi Giorgi Renata
Reichlin	Tamini
Rende	Tantalo
Restivo	Tarabini
Revelli	Tassi
Riccio Pietro	Taviani
Riela	Tedeschi
Riga Grazia	Terranova
Rizzi	Terraroli
Rognoni	Tesi
Romita	Tesini
Rosati	Tessari
Ruffini	Tocco
Rumor	Todros
Russo Carlo	Tortorella Aldo
Russo Ferdinando	Traina
Russo Quirino	Traversa
Russo Vincenzo	Tripodi Girolamo
Sabbatini	Triva
Salvi	Trombadori
Sandomenico	Truzzi
Sandri	Turnaturi
Sangalli	Urso Giacinto
Santuz	Urso Salvatore
Sanza	Vaghi
Sartor	Valiante
Sboarina	Valori
Sbriziolo De Felice	Vania
Eirene	Vecchiarelli
Scalfaro	Venegoni
Scarlato	Venturini

Venturoli	Vitale
Verga	Vitali
Vespignani	Volpe
Vetere	Zaccagnini
Vetrano	Zagari
Vetrone	Zamberletti
Vicentini	Zanibelli
Villa	Zanini
Vincelli	Zolla
Vincenzi	Zoppetti
Vineis	Zurlo

Si sono astenuti:

Abelli	Lo Porto
Alfano	Maina
Aloi	Manco
Baghino	Marino
Borromeo D'Adda	Messeni Nemagna
Buttafuoco	Nicosia
Calabrò	Pazzaglia
Cassano	Petronio
Cerullo	Pirolo
Chiacchio	Rauti
Cotecchia	Romeo
Dal Sasso	Servello
d'Aquino	Sponziello
Delfino	Tani
De Marzio	Tortorella Giuseppe
de Michieli Vitturi	Trantino
de Vidovich	Tremaglia
Franchi	Tripodi Antonino
Grilli	Valensise
Guarra	

Sono in missione:

Anselmi Tina	Natali
--------------	--------

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARDOTTI e BORGHI: « Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare » (603);

DE MEO: « Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare » (604);

DE MEO: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai militari in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento » (605);

DE MEO: « Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace ed allo stato giuridico dei magistrati militari » (606);

CATTANEI: « Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati » (607);

VINEIS ed altri: « Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista » (608);

CATTANEI ed altri: « Estensione alle imprese assicuratrici della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzionale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato » (609);

IPPOLITO e BERNARDI: « Disposizioni relative ai titoli di studio rilasciati da scuole francesi ai profughi e rimpatriati dai paesi del continente africano » (610);

BERNARDI e IPPOLITO: « Norme d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituito dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, per il conferimento di sedi farmaceutiche ai conazionali già titolari di sedi farmaceutiche in territori esteri perdute a seguito di eventi bellici o di avvenimenti politici determinatisi in quei paesi » (611);

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale di Milano-Cremona-Po » (612).

Saranno stampate e distribuite.

Per la formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che le Commissioni competenti sono state invitate a concludere entro la mattinata di martedì l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge relativi alla proroga dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (533), al contributo al CNEN (534), allo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (566), agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (567), all'esportazione di cose di interesse artistico ed archivistico (568), alle provvidenze per i terremotati delle Marche (600), al regime fiscale dei prodotti petroliferi (601), alle agevolazioni tributarie in materia edilizia (602).

Ritengo pertanto che gli indicati disegni di legge possano essere iscritti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di martedì 1° agosto, con relazione orale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Martedì 1° agosto 1972, alle 17:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — votazione per la nomina di:

— dieci membri effettivi e dieci supplenti della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa;

— tre Commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

— tre Commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico;

— tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e sugli Istituti di Previdenza.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (533);

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972 (534);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (566);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18

del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo (567);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (568);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (600);

Conversione in legge, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore

proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (601);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (602).

La seduta termina alle 16,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BANDIERA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere quali siano i risultati delle indagini sugli attentati terroristici contro sedi di partiti di sinistra in provincia di Catania e su ripetuti episodi di violenza nel capoluogo e in comuni della stessa provincia;

si chiede quali provvedimenti il Governo intenda adottare per stroncare questa esplosione di teppismo e di violenza, in larga misura addebitabile ad organizzazioni di estrema destra. (5-00074)

GALLUZZI, CARDIA, GIADRESCO, IOTTI LEONILDE, SEGRE E TROMBADORI. — *Al Ministro per i rapporti con l'ONU.* — Per sapere:

se abbia già provveduto o intenda provvedere, e in quali forme, a manifestare al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, la solidarietà del Governo e del popolo italiano di fronte al grave e pesante attacco al quale è stato sottoposto dal presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, per la posizione di condanna assunta a proposito dei bombardamenti delle dighe nella Repubblica Democratica del Vietnam; e se non ritenga — di fronte a fatti che, come la conferenza stampa del presidente Nixon, assumono il significato di un tentativo di impedire alla massima organizzazione internazionale di svolgere in libertà la sua funzione di coscienza della opinione pubblica mondiale e di organismo in difesa della pace — di dover riaffermare l'importanza che il Governo e il popolo italiano attribuiscono all'Organizzazione delle Nazioni Unite e richiamare l'attenzione del governo degli Stati Uniti d'America sulla esigenza di rispettare l'indipendenza e l'autonoma funzione dell'ONU. (5-00075)

CORGI, IOTTI LEONILDE, CARDIA, GALLUZZI, BORTOT, PISTILLO, SEGRE E SANDRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

a) se il Governo non intenda esporre alla Commissione esteri il piano di attuazione della legge n. 153 per lo sviluppo delle iniziative di assistenza scolastica e per la formazione professionale dei nostri connazionali emigrati;

b) se la commissione nominata presso il Ministero degli affari esteri per la elaborazione delle proposte per la convocazione della conferenza nazionale dell'emigrazione ha concluso i suoi lavori e, in tal caso, quali siano le conclusioni;

c) quale azione il Governo intenda svolgere in sede di trattativa e di attuazione dell'accordo italo-svizzero per migliorare ulteriormente le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori italiani in Svizzera e se il Governo intende informare la Commissione esteri sullo svolgimento e le prime conclusioni delle trattative. (5-00076)

FAGONE E CASCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono stati individuati i responsabili dei gravi attentati dinamitardi attuati contro diverse sedi del PCI della provincia di Catania.

Per sapere quali provvedimenti si sono presi o s'intendono prendere per stroncare la criminale attività in quella provincia. (5-00077)

MASULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia presi o intenda urgentemente prendere di fronte alla gravità del ripetersi di atti di terrorismo e di violenza fascista nella città e nella provincia di Catania;

per conoscere altresì a quale logica politica obbediscono gli ultimi atti di alcuni organi dello Stato nella città di Catania, atti evidentemente indirizzati a ribaltare sulle forze democratiche aggredite le responsabilità delle aggressioni, favorendo così e incoraggiando i disegni di eversione fascista. (5-00078)

FLAMIGNI, TORTORELLA ALDO, FABRI SERONI ADRIANA, DE SABBATA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della denuncia di numerosi gravi episodi di violenza fascista nelle scuole di Roma, presentata alla procura della Repubblica da parte del CODIGAS (Centro operativo tra genitori e per l'iniziativa democratica e antifascista nella scuola);

per conoscere quali provvedimenti intende prendere per colpire le centrali della provocazione ed evitare l'aggravarsi delle aggressioni e violenze all'apertura delle scuole, dopo che il segretario nazionale del MSI ha pubblicamente incitato i propri addetti ad una azione di forza da condurre davanti alle scuole. (5-00079)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1972

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CALABRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è considerato l'enorme dispendio di tempo che l'attuale sistema di emissione di vaglia ordinari e telegrafici comporta, nonché il disagio che esso arreca agli utenti dei servizi postali, costringendoli a lunghe file davanti agli sportelli — non ritenga sostituire i moduli attualmente in distribuzione — che gli impiegati agli sportelli dei vaglia sono costretti a riempire ricopiando per tre volte i nomi dei destinatari, dei mittenti e l'ammontare dell'importo, per poi tagliare una parte del modulo con delle forbici e successivamente incollarlo nella parte posteriore del modulo stesso — con dei moduli a ricalco più funzionali e sbrigativi come quelli in uso presso le banche. (4-01045)

LIZZERO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si sia provveduto alla emanazione del decreto di delimitazione di zona colpita e danneggiata gravemente dalla grandine lunedì 24 luglio 1972 nei comuni di Faedis e Torreano (Udine). (4-01046)

ARMATO E PATRIARCA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono a conoscenza della politica di progressiva liquidazione messa in atto dall'attuale commissario prefettizio dei Collegi riuniti o « Principe di Napoli », con particolare riguardo alle minacciate misure restrittive per quanto riguarda la gestione delle classi elementari nei comuni di Napoli e Pozzuoli, assumendo a motivo la riduzione del contributo annuo da parte del Ministero della pubblica istruzione.

In considerazione del fatto che dette misure comprometterebbero, se attuate, la ricezione nei corrispondenti plessi scolastici di circa 1.000 alunni l'insufficienza complessiva della attrezzatura scolastica della provincia e della città di Napoli, gli interroganti chiedono di conoscere inoltre se la politica di obiettivi smantellamenti della suddetta attrezzatura la ritengano compatibile con l'esigenza di soddisfare la domanda di servizio scolastico della realtà napoletana. (4-01047)

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che molti padroncini-trasportatori, giunti al 60° anno di età, devono cessare il loro lavoro in quanto privati della patente di guida per gli autotreni, e ciò indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute.

Per sapere come ritiene si possa conciliare tale stato di cose col fatto che i citati lavoratori autonomi, in quanto artigiani, maturano il diritto ad una pur modestissima pensione di vecchiaia a 65 anni, e col fatto che in altri paesi della CEE gli autotreni vengono guidati oltre i 60 anni, col diritto di farlo anche per trasporti che toccano il territorio italiano.

L'interrogante ritiene che tale stato di cose vada rapidamente ovviato con provvedimento che, pur facendo riferimento alla efficienza fisica degli interessati, superi le attuali storture ed incongruenze. (4-01048)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere il Governo italiano, per gli aspetti di sua competenza, in ordine ai pesanti rilievi recentemente mossi dalla Comunità Economica Europea ai principali produttori di zucchero della Comunità medesima (italiani compresi), i quali infrangono continuamente le regole di concorrenza stabilite dal trattato di Roma ai danni dei consumatori. (4-01049)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo ritenga il momento economico e sociale attraversato dal paese idoneo per assumere decisioni operative circa la realizzazione anche in Italia della televisione a colori.

L'interrogante è convinto che in questa situazione si impongano più che mai scelte ed investimenti per consumi sociali e collettivi, nonché per la promozione di vaste zone geografiche e produttive depresse, ciò che non sarebbe certamente aiutato dalla introduzione di questo nuovo consumo non primario, il quale, sul piano del prestigio personale o familiare, comporterebbe spese annue globali valutate sui 150 miliardi di lire. (4-01050)

LA MALFA GIORGIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

1) se risulti che, da quali autorità e per quali motivi, sia stato disposto il ritiro di

tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio presso l'ufficio istruzione del tribunale di Torino e di parte di quelli adetti ad altre sezioni dello stesso tribunale, alla procura della Repubblica e alla pretura, con conseguenze di estrema gravità, tali da compromettere la sorveglianza e la custodia sicura dei documenti, l'incolumità dei magistrati, l'adempimento di atti indifferibili (perquisizioni, sequestri, notifiche urgenti, arresto provvisorio di testimoni falsi, eccetera);

2) se intenda dare un seguito urgente all'esposto presentato sull'argomento dalla sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale magistrati. (4-01051)

SERVADEL. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno impedito l'emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 in materia di « barriere architettoniche e trasporti pubblici » entro i termini fissati, nonostante che esistesse già una elaborazione tecnica avanzata a livello nazionale e internazionale.

Si fa rilevare che il problema delle barriere architettoniche, la cui presenza condiziona negativamente la vita di relazione e le possibilità di socializzazione di diverse centinaia di migliaia di handicappati fisici e di vasti settori di popolazione (anziani, gestanti, cardiopatici, ecc.), costituisce uno degli impegni prioritari che la legge 30 marzo 1971, n. 118 ha affrontato in riferimento al recupero e all'inserimento sociale degli invalidi che si scontrano spesso con le realtà di un ambiente fisicamente inaccessibile e costruito a misura di normodotati.

A parte le considerazioni di ordine legislativo e civico, risulta anche urgente coordinare le norme di attuazione in materia di barriere architettoniche con quanto è disposto e previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articolo 48).

L'interrogante desidera infine conoscere quali sono i motivi per i quali l'elaborazione delle norme sulle barriere architettoniche è stata affidata ad una Commissione interministeriale presieduta dal direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno, il quale non ha evidentemente competenza tecnica e amministrativa nella materia discussa, poiché non si tratta di questioni assistenziali o di beneficenza. (4-01052)

SISTO E TRAVERSA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sono a piena conoscenza delle violente grandinate che ancora una volta, nel corso quest'estate, si sono abbattute su diverse plaghe del Monferrato Casalese, in particolare sui territori dei comuni di Solonghelo, di Camino e — il 25 luglio 1972 — su quello di Frassinello Monferrato, che per la violenza del nubifragio ha visto distrutti i raccolti dei vigneti e delle altre colture agricole nonché sconvolte le strade;

2) quali provvedimenti intendano urgentemente assumere per sovvenire gli agricoltori e i contadini che hanno subito gravi danni alle loro colture e quali interventi per l'immediata riparazione della rete viaria. (4-01053)

D'ALESSIO E CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Perché riferiscano alla Camera sull'esito degli accertamenti predisposti a Roma ed in altre città sui contenitori delle partite di succhi di frutta acquistate in quantità ingente dalla pubblica amministrazione e destinati ad enti assistenziali ed ospedalieri sulla cui integrità sono sorti dubbi preoccupanti. (4-01054)

COMPAGNA E D'ANIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ragioni abbiano trattenuto la sovrintendenza ai monumenti della Campania dall'imporre un vincolo monumentale e panoramico sulla collina sovrastata dal castello dei Sanseverino, che è stata sconciata da una cava aperta per estrarre il pietrame occorrente alla costruzione dell'autostrada di raccordo Caserta-Mercato San Severino.

In particolare gli interroganti fanno presente la necessità che, ad evitare ulteriori danni (rispetto a quelli già provocati e denunciati dal professor Gabriele De Rosa, rettore dell'università di Salerno, in un articolo sul *Mattino* del 28 luglio 1972), il vincolo all'intera zona del castello sia imposto senza indugi. (4-01055)

GASTONE E TAMINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la società Pirelli s.p.a. ha deciso di chiudere la propria azienda Pirelli Confezioni di

Arona col prossimo 31 dicembre 1972 e se risponde a verità l'affermazione della ditta di avere aperto trattative con la GEPI per trovare la possibilità di cedere il complesso di Arona ad altra azienda.

Gli interroganti desiderano altresì conoscere quali tempestive misure i Ministri interessati intendano adottare affinché la città di Arona, già duramente colpita dalla chiusura di altre industrie, non debba subire un ulteriore danno per la propria economia e sia quindi garantita la conservazione degli attuali 330 posti di lavoro. (4-01056).

PATRIARCA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno eliminare il servizio dei carabinieri in grande uniforme e sciabola per le strade di maggiore interesse turistico quale anacronistico elemento di folklore e se non ritenga più opportuno destinare tali uomini ai servizi di vigilanza in borghese. (4-01057)

SCUTARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18, a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande inoltrate da:

Colangelo Salvatore nato ad Avigliano (Potenza) il 13 agosto 1898;

Abbruzzese Donato nato a Tolve (Potenza) il 27 novembre 1899;

Pastore Luigi, nato a Tolve (Potenza) il 20 novembre 1899. (4-01058)

ZAMBERLETTI, ARNAUD E BIANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quando si preveda di iniziare in Italia regolari trasmissioni di televisione a colori, ed in tal caso quale sarà il sistema che verrà adottato dalla RAI-TV sia per la produzione dei programmi in studio sia per la trasmissione della rete nazionale.

Premesso infatti:

che allo stato attuale del progresso tecnologico risultano irrilevanti, per la produzione dei programmi in studio, le differenze tra il sistema tedesco detto PAL ed il sistema francese detto SECAM e sono del tutto utilizzabili per entrambi i sistemi gli impianti già installati in via sperimentale, la qualificazione del personale nonché, per la produzione industriale di televisori a colori, tutte le at-

trezzature messe finora in opera dalle industrie italiane del settore;

che il sistema PAL utilizza nella sua concezione alcuni brevetti SECAM e che non potrà essere convenientemente sfruttato su scala commerciale per la registrazione videomagnetica senza essere profondamente modificato, mentre il SECAM per la sua stessa concezione permette l'applicazione di tecnologie avanzatissime ed è il solo sistema con cui si possono utilizzare registrazioni e colori col medesimo materiale del bianco e nero offrendo quindi una straordinaria superiorità tecnica e commerciale in un campo essenziale e di avvenire, così come lo dimostra il suo utilizzo quotidiano su larga scala nel mercato nord-americano;

che l'adattamento del SECAM alla rete di trasmissione esistente in bianco e nero non pone alcun problema tecnico e nel contempo è possibile utilizzare gran parte del materiale professionale per il bianco e nero, cosa impossibile per il PAL che esige costosi impianti di alta prestazione;

che il televisore SECAM è più semplice e di facile manutenzione;

che sono in corso pressioni sull'ambiente imprenditoriale italiano del settore da parte di industrie straniere già presenti sul mercato italiano con forti interessi precostituiti per la scelta del sistema PAL che non sembra presentare gli stessi vantaggi sia sul piano tecnologico sia sul piano economico-commerciale del sistema francese SECAM;

che le stesse pressioni tendenti a porre il Governo italiano di fronte al fatto compiuto sono state esercitate al livello dell'utenza italiana con un'emittente televisiva a colori costruita da un gruppo industriale tedesco a Capodistria ed i cui programmi sono in concorrenza diretta con l'ente televisivo italiano (allorquando la Jugoslavia non ha ancora scelto il sistema di televisione a colori);

che il mercato della televisione a colori PAL è già saturo e comunque condizionato dallo strapotere della società Telefunken AEG e dalla intraprendenza delle industrie giapponesi, mentre il mercato SECAM è un mercato di avvenire in piena evoluzione con un potenziamento di oltre 300 milioni di utenti, da conquistare con opportuni accordi con i paesi orientali, mediterranei e sud-americani, e che sono di ridotta capacità produttiva e quindi aperti alle esportazioni italiane di impianti e manufatti;

che la scelta del SECAM da parte dell'Italia permetterebbe quindi alle industrie del settore televisivo di mantenere la necessaria

indipendenza rompendo il monopolio del mercato italiano da parte delle industrie nord-europee senza per questo escludere la loro competitività nel mercato PAL, poiché è possibile la produzione contemporanea dei due tipi di televisori;

gli interroganti chiedono se siano stati vagliati tutti gli aspetti, non solo strettamente tecnici, ma anche economico-politici per la scelta del sistema di trasmissione di televisione a colori che si presenta certamente come qualificante per l'Italia date le sue evidenti implicazioni politiche internazionali soprattutto nel quadro di un equilibrio economico europeo e dalla presenza italiana nel Mediterraneo. (4-01059)

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno e al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono impartire e quali iniziative sollecite ritengono di dover prendere per ovviare — una volta per tutte — organicamente alla grave, ingiusta e per più versi incivile sperequazione in atto in materia retributiva esistente fra gli impiegati dello Stato e quelli di altri Enti (regioni, enti locali, enti ospedalieri, ecc.) e come giustificano le enormi disparità tra le seguenti retribuzioni relative ad alcune categorie impiegate:

statale: insegnante elementare prima nomina, mensile di lire 89.000;

impiegato comunale (pari grado dell'insegnante) lire 142.000;

impiegato ENAM (pari grado dell'insegnante), lire 120.000;

postelegrafonico: carriera esecutiva, prima nomina, lire 77.831;

impiegati regione sarda: operaio ultima categoria, lire 146.615; inserviente lire 155.265; commesso superiore, lire 234.610; impiegato carriera esecutiva, lire 184.575; vicesegretario concetto, lire 200.110;

statale: professore scuola media, lire 109.000;

bidello: allo stesso istituto, ma dipendente dalla provincia, lire 218.000;

statale: professore scuola media superiore, lire 160.000;

assistente allo stesso istituto, ma dipendente dalla provincia, lire 218.000.

Ai dipendenti della regione del Lazio, oltre allo stipendio, viene corrisposta, alle tre ca-

tegorie impiegate, una indennità mensile di rispettivamente 115.000 ed 85.000 lire.

L'aggiunta di famiglia per gli impiegati della regione siciliana è di lire 9.735 per ogni persona a carico; agli statali viene corrisposta nella misura di lire 5.060.

Per sapere inoltre come intendono eliminare siffatta disparità di trattamento che si ripercuote pesantemente anche in tema di liquidazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che (ignorando la legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha disciplinato la materia pensionistica, statuendo che è « retribuzione » da conteggiarsi, quindi, a tutti gli effetti tutto ciò che viene corrisposto comunque al dipendente, fatti salvi i rimborsi — spese a pie' di lista), la liquidazione viene determinata sulla base del solo stipendio, quando devono essere valutati nella determinazione della retribuzione annua anche tutto il resto e cioè i rimborsi — spese a *forfait*, le indennità a molte categorie magre ed aleatorie e gli straordinari. (4-01060)

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che impediscono il completamento dell'*iter* della pratica n. 985 giacente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costruzione della strada interpodereale San Pietro a Monte-San Biagio a Colle-Leoncini nei comuni di Città di Castello ed Umbertide (Perugia), completamente istruita da vari anni e se non ritenga di disporre con idonei provvedimenti a che la costruzione della strada abbia pronta esecuzione venendo incontro alle legittime aspettative delle comunità locali interessate. (4-01061)

POLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando si prevede di poter dare inizio ai lavori della Manifattura tabacchi di Lucca.

Come è noto, lunghe discussioni si sono avute già in passato in merito al potenziamento della importante manifattura in questione, per cui si potrebbe considerare ozioso e pleonastico ritornare oggi sul problema.

Tuttavia, poiché dopo gli impegni assunti dal Governo nella quinta legislatura, non si sono ancora avute, sul piano dei fatti, manifestazioni tali che confermino in qualche modo l'esistenza di una reale volontà di portare a buon fine questi impegni, si prega di voler intanto sollecitare le procedure, al fine di dare il via almeno ai primi lavori di costru-

zione del nuovo stabilimento, tenendo presenti le aspirazioni manifestate dalle maestranze e dalla cittadinanza, in ordine alla ubicazione dello stabilimento stesso.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quale sarà l'organico del personale addetto alla manifattura stessa, dopo che questa sarà ampliata. (4-01062)

COVELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione esistente nel Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Cagliari a causa dei criteri irrazionali seguiti dal funzionario incaricato della dirigenza di quell'ufficio.

Detto funzionario nel marzo del corrente anno ha, tra l'altro, compiuto un gesto inqualificabile nei confronti del segretario provinciale di una organizzazione sindacale impedendogli, con la forza e con la minaccia di ricorrere all'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, di assolvere ai legittimi compiti derivanti dal mandato a lui affidato a tutela dei lavoratori della categoria, giungendo persino a scacciarlo brutalmente, in dispregio dei più elementari principi della civile convivenza e dei diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali nel campo del lavoro e provocando, con il suo comportamento, la reazione del personale dipendente che ha deciso l'astensione dal lavoro in segno di protesta contro la insensibilità del dirigente rivelatosi incapace di un caloroso contatto umano e di un dialogo costruttivo.

Particolarmente riprovevole è la prassi instaurata dal prefetto dirigente, il quale vieta sistematicamente l'accesso agli uffici della direzione al personale della carriera ausiliaria che vi si reca per ragioni di servizio, ed inoltre si abbandona spesso ad esagerate manifestazioni di ira e di autoritarismo, offensivo nei confronti dei propri dipendenti.

Ciò premesso, l'interrogante chiede quali idonei ed urgenti provvedimenti il Ministro intenda promuovere per sanare la intollerabile situazione che si protrae da tempo determinando, in quello ambiente, uno stato di tensione e di agitazione che potrebbe sfociare in atti di vera e propria ribellione ai sospresi del dispotico dirigente. (4-01063)

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i criteri in base ai quali sono

state delimitate le zone dove non è possibile esercitare l'azione di difesa antigrandine perché ritenuto pericoloso lo sparo degli appositi razzi.

Si fa presente che il provvedimento riguarda buona parte del territorio interessato alla difesa antigrandine ed ha suscitato giuste preoccupazioni in quelle categorie agricole, esposte ai pericoli continui di violenti e disastrosi temporali, le quali dovrebbero far ricorso all'assicurazione antigrandine, con oneri insopportabili per la loro pesantezza, e senza la tranquillità che offre la difesa diretta, così bene operata fin qui dagli organizzati consorzi lontani.

Si rileva che, fino ad ora, non si è verificato alcun inconveniente e che il paventato pericolo per gli aerei potrebbe essere evitato indicando ai consorzi gli orari del passaggio degli aerei. (4-01064)

BRINI, MILANI, ESPOSTO, PERANTUONO E SCIPIONI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi inadempienze della direzione dello stabilimento Siemens di L'Aquila - a partecipazione di capitale statale - e, in particolare:

a) della violazione dell'accordo intervenuto con i sindacati il 22 maggio 1972 sulle qualifiche, i cottimi, l'ambiente di lavoro, i diritti sindacali, rifiutandosi peraltro congiuntamente all'Intersinder di partecipare alle riunioni indette dall'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila il 20 luglio 1972;

b) della violazione delle vigenti norme sul collocamento al punto di aver provocato l'interessamento della magistratura da parte dell'ufficio regionale del lavoro per essersi la direzione stessa dello stabilimento Siemens rifiutata di richiamare 380 lavoratrici a ripetere il periodo di prova poiché licenziate a seguito di prova di idoneità effettuata con criteri ritenuti illegittimi dal Ministero del lavoro;

c) della violazione delle norme in materia di lavoro straordinario al punto che sono state elevate oltre 500 contravvenzioni dall'ispettorato del lavoro;

d) della violazione delle norme in materia di contributi previdenziali, tanto che sono state elevate numerose contravvenzioni da parte dell'INPS per evasione contributiva sul lavoro straordinario.

Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interessati onde far

cessare una situazione di illegalità ed inadempienza da parte della direzione Siemens che pregiudicano in modo grave i diritti dei lavoratori.

Per conoscere inoltre se ed in quali tempi si intenda dare esecuzione agli impegni assunti in conseguenza delle lotte dei lavoratori ed in adempimento alle decisioni del CIPE del 1970 nel quadro della espansione dell'industria elettronica nel sud, di portare l'organico della fabbrica a 6.500-7.000 dipendenti, poiché in più occasioni è stato fatto conoscere dalla Siemens che l'organico della fabbrica non supererebbe le 4.200 unità. (4-01065)

BASTIANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la ripresa dell'attività sismica nell'ancinetano determinerà un ulteriore ritardo del ritorno della popolazione nella città e l'aumento, per il perdurare del fenomeno, della popolazione bisognosa di assistenza — se non intenda impartire tempestive disposizioni per fronteggiare queste esigenze e, in primo luogo, revocare la decisione di sospendere l'assistenza il 31 luglio 1972. (4-01066)

BARCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quanto è stato speso complessivamente alla data del 30 giugno 1972 per l'applicazione della legge n. 336 e quale è la previsione complessiva di spesa alla data del 31 dicembre 1972. (4-01067)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali misure concrete sono state predisposte per individuare e colpire severamente i responsabili, gli eventuali mandanti e organizzatori del vile attentato dinamitardo di marca fascista compiuto contro la lapide, posta sul muro del palazzo comunale di Maropati (Reggio Calabria), che ricorda i lavoratori socialisti Vincenzo Cordiano e Vincenzo Cavallaro barbaramente assassinati nel 1923 dalle squadracce fasciste.

Tale attentato è l'ultimo di una serie di violenze, di provocazioni e di atti di terrorismo commessi dai fascisti negli ultimi anni nella zona e nella provincia di Reggio Calabria, ai danni di organizzazioni politiche democratiche e di antifascisti, al fine di mantenere un clima di terrore e di intimidazione nell'opinione pubblica.

Poiché è intollerabile che ancora non vi siano state azioni concrete per colpire severamente i responsabili della violenza fascista, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure immediate ed energiche saranno messe finalmente in atto per stroncare la criminalità fascista onde tutelare i valori a cui si ispira l'ordinamento democratico. (4-01068)

LIZZERO, MENICHINO E SKERK. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano informati sui gravissimi danni provocati dai violenti fortunali e nubifragi che si sono abbattuti mercoledì 26 luglio 1972 in provincia di Gorizia e in quelle di Udine e Pordenone.

Gli interroganti precisano che i nubifragi hanno provocato danni ingenti sia ai centri marittimi e balneari della regione specie a quello di Lignano; che hanno danneggiato le colture agricole in altissime percentuali nell'Isontino: particolarmente nei comuni di Mariano, di Medea e altri; nella provincia di Udine dove sono state colpite duramente le Valli del Natisone e il cividalese; nella provincia di Pordenone dove sono colpiti gravemente i comuni di Cordenons, Arzene, Azzano Decimo, Porcia, Chions; nella frazione di Rorai Piccolo vi sono danni gravi alle merci delle botteghe e alle case.

Gli interroganti chiedono che siano emanati al più presto i decreti di delimitazione delle zone colpite e siano disposte quanto prima le provvidenze previste dalle leggi vigenti. (4-01069)

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare la distruzione del Castello dei Sanseverino, nel comune di Mercato San Severino, minacciato, come ha clamorosamente denunciato il rettore dell'università di Salerno, dai lavori di alcune ruspe, che stanno sfiancando la collina sulla quale si erge la storica costruzione. (4-01070)

SIGNORILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei rilevanti danni subiti dagli agricoltori e dai coltivatori di tabacco delle campagne del territorio di Galatina, a causa di una grandinata di inaudita violenza che ha distrutto totalmente la produzione vitivinicola della corrente annata ed ha danneggiato irrimediabilmente le piante, mentre per il tabac-

co è andato distrutto e il prodotto ancora in vegetazione e quello in via di essiccazione;

si chiede di conoscere quali misure il Ministro intenda adottare per risolvere in maniera concreta il problema che vede interessati parecchi lavoratori per i quali la coltivazione delle viti e del tabacco costituisce l'unica fonte di reddito. (4-01071)

ACHILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per evitare il licenziamento da parte della società Cornelius, che opera nel comune di Vimercate (Milano), di più di cento dipendenti pari al 50 per cento della forza lavoro totale.

Tale azienda, a totale proprietà statunitense, conta parecchie consociate a livello multinazionale, soprattutto nell'area del MEC, e non ha mai fatto intendere di temere rallentamenti nelle vendite, anzi, molto recentemente aveva pregato le maestranze di ritardare l'inizio di una vertenza contrattuale, per poter far fronte ad una serie di consegne.

L'interrogante fa presente che, nonostante ogni sforzo del consiglio di fabbrica, dei sindacati di categoria nonché dell'assessore regionale al lavoro della regione lombarda, i proprietari non hanno voluto dare spiegazione alcuna del provvedimento. (4-01072)

DE MEO E SALVATORI. — *Al Governo.* — Per conoscere, in ordine ai danni provocati dai due violenti temporali abbattutisi nei giorni 14 e 15 luglio 1972 su Monte Sant'Angelo

(Foggia), quali iniziative si intendono adottare per un più razionale convogliamento delle acque con la costruzione di una rete di fogne per acque piovane separata da quella nera dimostratasi insufficiente. La furia delle acque oltre che provocare danni ingenti a numerose case in pianterreno e semi interrate, abitate purtroppo da povera gente ha causato danni rilevanti alla rete stradale nonché alle attività agricole con la distruzione di zone coltivate a seminativo, a vigneti, a uliveti e mandorleti.

Si chiede al Governo assicurazione che nell'eventuale provvedimento già richiesto per il nubifragio delle stesse giornate su Manfredonia si tengano in conto i danni subiti dalla città di Monte Sant'Angelo, estendendo a questa città le provvidenze per Manfredonia. (4-01073)

DE VIDOVIČH, TREMAGLIA, CASSANO E ALOI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nel corso delle trattative per l'assegnazione delle mansioni del personale impiegatizio della Dalmine-Sede di Milano, è stata messa in atto una odiosa azione discriminatoria ai danni del personale non aderente alla « triplice » CGIL, CISL e UIL.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per bloccare l'azione palesemente ricattatoria messa in atto nei confronti della Dalmine da parte del cosiddetto « consiglio di fabbrica » — emanazione dei tre sindacati frontisti — per impedire il passaggio di qualifica da parte di elementi non graditi allo stesso. (4-01074)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritiene, che in considerazione dell'entrata in vigore dell'IVA al 1° gennaio 1973, e della necessità di tonificare con provvedimenti immediati le piccole e medie imprese esportatrici, di approntare tutti gli accorgimenti tecnici, onde liquidare entro il 31 giugno 1973 tutte le pratiche pendenti dei rimborsi IGE all'esportazione.

(3-00202)

« ERMINERO, BELCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione, per conoscere i dati numerici della partecipazione dei giovani alla ultima manifestazione dei " Giochi della gioventù " suddivisi per attività sportiva e per le successive fasi da quelle comunali alla finale di Roma;

per sapere se, oltre all'onere sostenuto dal CONI, vi abbia contribuito e in quale misura il Ministero della pubblica istruzione con i fondi iscritti a bilancio o soltanto con contributi dei singoli istituti o scuole;

per conoscere se a questo sforzo organizzativo, certamente di grande impegno, partecipino ed in quale misura gli insegnanti di educazione fisica che in questa occasione dovrebbero essere i fautori primi delle iniziative nell'ambito di ciascun istituto;

per sapere quali siano le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione ai capi di istituto e delle scuole per la migliore riuscita dei " Giochi ";

per sapere se non sia doveroso, date le ingenti somme che tale manifestazione richiede per la sua attuazione, determinare tempestivamente una corale adesione da parte di tutti gli enti ed organismi interessati al fine di poter estrarre da queste masse giovanili indicazioni per alimentare la nostra partecipazione specie nelle più qualificanti discipline sportive in occasione dei Giochi olimpici;

per conoscere quali siano gli intendimenti, i mezzi ed i tempi che il CONI ritiene di perseguire, di impiegare e di attuare per non rendere questa manifestazione dei " Giochi della gioventù " fine a se stessa.

(3-00203)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se, a seguito delle indagini sulle bombe scoppiate recentemente nelle città di Catania ed Adrano davanti alle sedi di partiti di sinistra - bombe preannunziate addirittura prima della esplosione, con manifesti murali dal PCI e dal PSI, come bombe fasciste - non intenda denunciare dette pericolose manovre dei marxisti italiani, tendenti a scatenare pericolose campagne d'odio tra i lavoratori delle città etnee.

(3-00204)

« CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere - premesso che violenti nubifragi e grandinate hanno colpito in questi giorni alcune zone della provincia di Lecce ed in particolare in provincia di Taranto, nel comune di Monteparano le contrade Macchitella, Mancini, Sammarco, Marine e Palombara nello agro di Taranto e Roccaforzata - quali iniziative ed interventi sono stati predisposti allo scopo di accertare rapidamente i danni subiti dai contadini e coltivatori diretti;

per sollecitare gli organi competenti a voler accelerare le procedure previste dalla legge costitutiva del fondo nazionale di solidarietà al fine di alleviare le già difficili condizioni del settore sociale colpito da tali danni ed esaminare - infine - l'opportunità di esentare i coltivatori e contadini colpiti dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dalle imposte e tasse per i relativi terreni per l'anno agrario in corso.

(3-00205)

« GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritiene opportuno che vengano, da parte dei Ministeri interessati, istituiti e mantenuti maggiori collegamenti con gli organi della comunità della quale l'Italia è membro, e particolarmente con la Commissione CEE. Sta di fatto che direttive comunitarie, accettate dal Governo italiano e dai rappresentanti italiani nel parlamento europeo, non trovano attuazione nel territorio italiano. Si verifica frequentemente che provvedimenti adottati per settori regolati da accordi comunitari non vengono comunicati, né preventivamente né successivamente, agli organi comunitari, facendo venire meno anche ogni riguardo formale. Si adotta un sistema, da parte della burocrazia italiana, che vorrebbe man-

tenere prerogative nazionali in contrasto con gli impegni comunitari.

« Da questo stato di cose derivano frequenti deferimenti alla Corte di giustizia di Strasburgo, tanto che fra i Paesi della comunità l'Italia è il Paese che ha avuto ed ha maggiori procedimenti in corso ed ha subito maggiori sanzioni. Ultimo episodio è quello del decreto-legge del luglio scorso col quale si proroga la legge 4 agosto 1941 che contiene agevolazioni per le imprese del settore tessile per le quali pare che il deferimento alla Corte di giustizia sarebbe determinato dalla mancanza di tempestive informazioni, da parte dei nostri organi ministeriali, alla Commissione CEE.

(3-00206)

« ROMEO, PETRONIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in seguito alla denuncia della Commissione esecutiva del MEC nei confronti di ventidue maggiori industrie del settore zuccheriero, e tra queste ben dieci italiane, accusate esplicitamente di aver stipulato, ai danni dei consumatori, un patto segreto di non concorrenza per la spartizione dei mercati nazionali. Gli interroganti rilevano innanzi tutto che non è la prima volta che l'Italia viene deferita alla Corte di giustizia di Strasburgo a causa di particolari politiche settoriali nemmeno comunicate agli organi comunitari competenti. Inoltre le sanzioni che da parte della Commissione CEE vengono minacciate, qualora le ditte accusate non abbandonino gli accordi illegittimi contratti, sono tali da ledere ulteriormente il prestigio della partecipazione italiana al MEC e fatalmente da influire sullo aumento del caro-vita nel nostro paese. Infine è da rilevare la possibilità che il consumatore italiano, qualora il cartello dello zucchero venisse infranto, risparmi una cinquantina circa di lire per ogni chilo di zucchero, cioè il 25 per cento dell'attuale prezzo.

(3-00207)

« ROMEO, PETRONIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere in base a quali disposizioni, dopo il comportamento fermo e corretto della questura di Trieste, dal momento in cui la sesta marcia antimilitarista è entrata nella zona di competenza della questura di Gorizia il com-

portamento delle autorità di pubblica sicurezza sia radicalmente mutato;

in particolare per sapere: perché si è modificato per ben due volte il percorso della marcia, per disposizione del questore dottor De Focatiis, all'ingresso di Gorizia;

perché il provveditore agli studi abbia rifiutato di dare applicazione alla delibera del consiglio comunale con cui si concedeva agli organizzatori della marcia la sala di un istituto comunale per lo svolgimento di un dibattito; perché siano stati protetti, anziché allontanati o fermati, come è avvenuto a Trieste, sparuti gruppetti di teppisti fascisti che hanno disturbato un comizio, regolarmente autorizzato, degli antimilitaristi.

(3-00208)

« FORTUNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo e delle partecipazioni statali, per conoscere in base a quali criteri il Consiglio di amministrazione di Italnoleggio, la società di distribuzione di Stato, ha deciso di stanziare 1 miliardo di lire per finanziare 6 nuovi film che l'Italnoleggio stessa dovrà distribuire nel corso della stagione 1972-73, uno dei quali, intitolato " L'ultimo uomo di Sara " è prodotto da Ascenzo Giglioli della Casa Grapp, di recentissima costituzione e che ha ottenuto subito il minimo garantito dall'Italnoleggio; un secondo film è intitolato " I giorni dell'arcobaleno " ed è prodotto dalla Nexus film del socialista Giorgio Patara, un terzo ha per titolo " Il messaggio " di cui è produttrice la misteriosa Logos cinematografica, un quarto intitolato " La vita di Damasco " è prodotto da Gianni Toti, che è membro della Commissione culturale del PSI, un quinto ha per titolo " Il giro del mondo degli innamorati " prodotto dalla Nuova Orizzonti Cinematografica di Franco Gerardo, il quale è nient'altri che il direttore responsabile dell'*Avanti!*, quotidiano del PSI ed infine il sesto film è affidato alla regia di Toni Di Gregorio, democristiano di sinistra dissidente molto vicino alle tesi dei socialisti lombardiani (il soggetto è imperniato sulle vicende di un comunista o di una comunista in crisi);

per sapere come mai si è voluto finanziare i film dei registi e dei produttori sopra indicati, se appare ammissibile decidere il finanziamento di 1 miliardo di lire per 6 nuovi film senza averli visti ed addirittura prima che vengano iniziati, senza per di più conoscerne il soggetto, ma fidandosi solo della fede politica del regista o dei produttori, per

di più sconosciuti ed i cui meriti — per ora — sono rappresentati dall'aver la tessera del PSI ed inoltre per sapere se l'Ente gestione cinema che riceve tanti miliardi dallo Stato sia diventato per caso una succursale cinematografica del PSI, tenuto conto della partecipazione nell'operazione di un membro della commissione culturale del partito, del direttore dell'organo del partito e di registi e produttori socialisti e vicini ed amici degli amministratori socialisti dell'Ente.

(3-00209)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere l'opinione del Governo circa la ventilata soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette e uffici del registro.

« In particolare l'interrogante ritiene che la soppressione dei due uffici di Bivona in provincia di Agrigento rappresenta un danno non indifferente per le popolazioni di Alessandria della Rocca, Cianciana, S. Biagio Platani, S. Stefano di Quisquina e Bivona, accentua la depressione di una vasta zona montana, sottopone i cittadini a sacrifici non indifferenti costretti a percorrere lunghe disagiate strade con servizi pubblici inadeguati per recarsi in sedi parecchio distanti.

(3-00210)

« PUMILIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere le ragioni tecnico-propagandistiche o di altro genere che hanno suggerito alla SIP, azienda monopolistica a partecipazione statale — quindi senza concorrenza di sorta — di propagandare in forma sempre più massiccia sui giornali quotidiani e settimanali e attraverso gli altri mezzi di propaganda scritta, orale e visiva, i propri servizi, e taluni di questi in maniera particolare; e per conoscere invece le ragioni che hanno compromesso in modo semplicemente disastroso questi stessi servizi, specialmente quelli per le chiamate in teleselezione e dei nuovi impianti in particolare a Roma, dove migliaia di domande di nuovi impianti sono giacenti da anni, nonostante solleciti e assicurazioni di ogni sorta.

(3-00211)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere la valutazione del Governo in ordine all'aggravarsi della situazione dell'occupazione nelle zone del legnanese e del vimercalese, in provincia di Milano, che ha rilevanti conseguenze sociali ed economiche su vasta scala.

« In particolare si chiede di conoscere quali provvedimenti si pensa di adottare per fronteggiare la gravissima situazione che ha colpito da tempo, con 105 licenziamenti all'azienda metalmeccanica Cornelius (capitale straniero), la città di Vimercate; si fa inoltre notare che con tali licenziamenti si è giunti, nell'azienda citata, alla totale eliminazione della manodopera femminile.

« Gli interroganti chiedono, pertanto, quali provvedimenti si intendono adottare ed entro quali termini per fronteggiare la crisi in atto e difendere gli attuali livelli di occupazione.

(3-00212) « CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, GRANELLI, BERTÈ, MAZZOTTA, BECCARIA, ROGNONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere:

se risponda al vero che sono state restituite recentemente ai prefetti le proposte avanzate dagli stessi in ordine ai danni subiti dai comuni piemontesi interessati dalle calamità del gennaio, febbraio e marzo 1972 per una ulteriore riduzione dei comuni che dovrebbero beneficiare degli interventi già disposti ed in atto, in favore delle zone colpite;

se sia edotto del fatto che i prefetti già in sede di formulazioni delle precedenti proposte adottarono criteri fortemente restrittivi.

(3-00213) « MIROGLIO, BOTTA, STELLA, BALDI, MAZZOLA, SISTO, GASCO, PENSA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali è stata posta in essere dal comando dei carabinieri di Torino una massiccia e prolungata inquisizione diretta a costruire una denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti di oltre 300 cittadini in ragione esclusiva delle idee dagli stessi professate, della organizzazione politica di appartenenza e con riferimento ad ipotesi criminose create dal legislatore fascista tra le più caratterizzanti dei contenuti liberticidi e fascisti del codice.

« L'attività così posta in essere dai carabinieri di Torino ha impegnato lungamente e

con uso straordinario e intimidatorio di perquisizioni e di altri mezzi inquisitori forze di polizia che non risultano essere state affatto impiegate per reprimere azioni teppistiche e apertamente eversive effettuate da gruppi di estrema destra a Torino e altrove, e tanto meno per identificare la natura di organizzazioni fasciste di tali gruppi e movimento. Si è così costruita, rievocando in vita le norme più fasciste del codice penale, una denuncia di massa, fatta tra l'altro in modo indiscriminato e intimidatorio, una denuncia di chiaro intendimento politico, mentre non si è data attuazione alle norme che la Costituzione e le leggi successive hanno posto a tutela della Repubblica contro la ricostituzione del partito fascista e contro l'esaltazione del fascismo, ossia contro le sole espressioni ed organizzazioni politiche che la nostra Costituzione ha posto fuori legge.

« Chiedono quindi di sapere se la riesumazione delle leggi fasciste e la mancata applicazione della Costituzione nei confronti del fascismo costituiscono l'attuazione concreta dell'indirizzo di governo circa i cosiddetti "opposti estremismi"; e in ogni caso chiedono di sapere in che modo si intenda intervenire sulle forze dipendenti dal Ministero dell'interno per impedire iniziative che, al pari di quella di Torino, si concretino in denunce di massa sulla base di norme clamorosamente liberticide; e in che modo si sta disponendo delle forze di polizia per reprimere attività fasciste e per raccogliere e dare all'autorità giudiziaria gli elementi, ampiamente esistenti, per l'attuazione del dettato costituzionale sulla ricostituzione del partito fascista.

(3-00214) « PAJETTA, SPAGNOLI, MALAGUGINI, DAMICO, GARBI, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, BENEDETTI TULLIO, NAHOUM, TODROS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'azienda telefonica SIP e per salvaguardare gli interessi degli utenti e per ristabilire con urgenza la normalità di rapporti con il personale dipendente, da molto tempo in agitazione.

« L'interrogante chiede altresì spiegazioni sul significato dell'intensa campagna di stampa attualmente in atto per conto della società, per reclamizzare servizi e prestazioni dei quali, da tempo, nessuno può usufruire.

(3-00215) « DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza delle legittime aspettative degli insegnanti non abilitati, di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 in atto in servizio con incarico a tempo indeterminato nei convitti nazionali, i quali aspirano a permanere nel posto occupato e, qualora conseguano l'abilitazione, ad essere immessi nei ruoli degli stessi convitti;

per conoscere quali siano gli intendimenti e l'orientamento delle autorità di governo in ordine alla suesposta situazione, in vista dell'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico 1972-73.

(3-00216)

« ALOI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza dell'estrema lentezza con cui procedono i lavori di copertura del torrente Annunziata del comune di Reggio Calabria.

« Invero la copertura del succitato torrente riveste particolare importanza in materia di traffico urbano, in quanto consentirà, una volta realizzata l'opera, un notevole decongestionamento della circolazione automobilistica della parte nord di Reggio Calabria. I lavori di copertura ebbero inizio nel 1964 ed ancora si è lontani dalle ultimazioni degli stessi, malgrado la brevità del tratto di torrente da coprire (1 chilometro circa). Infatti a distanza di ben otto anni, solo pochi metri di copertura sono stati portati a compimento, in apporto ai 400 metri appaltati.

« In considerazione di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro competente intenda adottare al fine di eliminare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico e finanziario che si frappongono alla realizzazione dei detti lavori di copertura.

(3-00217)

« ALOI ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere — premesso:

che la cultura degli agrumi rappresenta una cospicua fonte di reddito e di lavoro per vaste zone del Mezzogiorno, in particolare per le province siciliane di Catania, Messina, Siracusa e costituisce, tra attività dirette ed

indirette, fonte di vita per centinaia di migliaia di interessati del settore agricolo, commerciale, dei trasporti, delle industrie fornitrici di beni e servizi necessari alle produzioni;

che in tutto il mondo la cultura stessa è in espansione costante e che ciò determina l'ingolfamento dei mercati di consumo, anche perché buona parte della nuova produzione proviene da paesi sottosviluppati, che producono con costi, soprattutto di lavoro e sociali, oltremodo bassi;

che, per ragioni politiche, le difese comunitarie alla frontiera, a tutela del principio di preferenza comunitaria, sono state oggetto di ripetute deroghe, a favore soprattutto dei paesi sottosviluppati e del terzo mondo e che, in conseguenza, la crisi del settore tenderà nei prossimi anni ad aggravarsi;

che numerose sono le carenze pubbliche del nostro paese nel settore, che possono sintetizzarsi nella mancanza di una organica e programmata politica degli agrumi e per gli agrumi, dalla fase produttiva a quella del collocamento dei frutti, sia allo stato fresco sia come derivati; —

quali misure a breve termine prevedono per evitare la prevedibile nuova grave crisi degli agrumi nella prossima campagna inverno 1972-73 ed inoltre:

1) se abbiano allo studio, a medio termine, concrete misure per predisporre una organica politica per l'agrumicoltura italiana, dalla ricerca scientifica ed applicata, varietale e di mercato, alle strutture di produzione e di distribuzione, sino al collocamento del prodotto fresco ed alle industrie dei derivati, con la collaborazione degli interessati, produttori, tecnici, commercianti, cooperative;

2) se si prevedono misure pratiche ed efficienti per favorire l'associazionismo e in particolare la cooperazione di conduzione, degli agrumeti, quella di servizi (meccanizzazione, irrigazione, ecc.) e di commercializzazione, come via più idonea ed economica per l'abbassamento dei costi di produzione, la concentrazione delle strutture produttive e dell'offerta, essenziali per mantenere la concorrenzialità della produzione italiana sui mercati di consumo;

3) quali misure prevedono per agevolare lo smercio degli agrumi italiani in sede di accordi commerciali, e soprattutto per ottenere il rispetto dei contingenti di esportazione previsti dagli accordi commerciali vigenti che, in particolare dai paesi dell'est, vengono utilizzati solo in piccola parte. Quali studi

siano in corso e quali misure si prevedono per una sollecita riforma e ammodernamento della legislazione sull'ICE, in particolare sugli imballi e confezioni, da semplificare in via legislativa, sui controlli e sulle norme per accertare la maturazione, sulla determinazione delle date di inizio della raccolta per le differenti zone e varietà, per evitare le frodi e la commercializzazione di prodotti non idonei, con discredito di tutta la produzione sui mercati interni ed esteri;

4) quali misure prevedono per il sostegno propagandistico, per la identificazione dell'agrumo pigmentato tipico italiano, la delimitazione di zone di origine qualificate e controllate, la promozione specifica sui mercati interni ed esteri. Se ritengano urgente, per realizzare forme di propaganda efficienti, specializzate, continue, a somiglianza della campagna israeliana per la diffusione del pompelmo nel nostro paese, e di quanto fanno, tra l'altro, la Francia con la SOPEXA e la Germania con la CEMA per la promozione dei loro prodotti agricoli, la creazione di un organismo specializzato, permanente, qualificato, con la partecipazione e responsabilizzazione degli interessati, per evitare le azioni inconcludenti e diletteantistiche sin qui condotte, tra cui ultima i manifesti generici e la autocolumna che ha in maggio attraversata l'Italia, con efficacia negativa e l'inutile spesa di oltre cento milioni;

5) quali interventi si prevedono presso la CEE, previo accordo con i settori interessati, per la realizzazione della tutela e preferenza comunitaria previste dal Trattato di Roma o di valide misure sostitutive. Ciò anche a doveroso compenso dei sacrifici che, per ragioni di politica generale, le produzioni tipiche del Mezzogiorno subiscono, a causa delle agevolazioni alle consimili produzioni dei paesi mediterranei e sottosviluppati, da cui ricavano vantaggi settori non agricoli e regioni non depresse della Comunità, i cui prodotti e le cui attività trovano agevolata la penetrazione in quei paesi, messi in condizione di pagare tali servizi con prodotti agricoli, in diretta concorrenza con quelle del Mezzogiorno.

E a tale proposito, in particolare, quali siano le decisioni italiane sul " Piano agrumi ", che rischia di divenire la più grossa ed umiliante beffa all'agrumicoltura italiana, sia che venga attuato come è stato presentato, perché non è idoneo a risolvere i problemi dell'agrumicoltura, sia che venga a rimbalzare dai tavoli ministeriali o quelli comunitari in un'altalena di formalismi che

celano incapacità di fare o volontà di non fare. Se ritengano esser necessario rielaborarlo *in toto*, al lume delle critiche emerse e nel quadro di una auspicata politica italiana degli agrumi, cosciente, seria, pratica, responsabile, fatta di concetti tecnici e non di chiacchiere, e con la partecipazione responsabile degli agricoltori, dei commercianti, di esperti del settore, per assicurare questa insostituibile fonte di lavoro e di redditi.

(2-00033) « BANDIERA, URSO SALVATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere quale atteggiamento intende assumere il Governo di fronte ai rilievi della Corte dei conti, che ha rifiutato

la registrazione del decreto legislativo relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito delle amministrazioni statali.

« Se non ritenga di dovere, alla luce dei suddetti rilievi, che confermano tutte le critiche che da più parti e in più occasioni sono state formulate circa le illegittimità sostanziali contenute nel decreto, di riesaminare le determinazioni in precedenza assunte, rimettendo la questione della disciplina delle funzioni dirigenziali al Parlamento, presso il quale è già stato presentato il disegno di legge di proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 775 per il riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

(2-00034) « CARUSO, D'ALEMA, MALAGUGINI, VETERE ».